



CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

IL PUNTO SULLE LIMITAZIONI

le azioni pubblicate nella rivista dal 150 al numero 157



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.


Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

Grazie ai soci e agli attivisti che anno dopo anno hanno fornito le risorse, siamo riusciti a portare in giudizio i Sindaci vincendo le battaglie e intervenendo per far emanare leggi per sanzionare immediatamente e in modo punitivo i Sindaci che persistono nel violare le leggi.

Nei passati 40 anni e oggi abbiamo dimostrato che il ricorso all'apparato della Giustizia è l'estremo rimedio quando gli enti proprietari delle strade non revocano in autotutela gli atti palesemente illegittimi.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili ricorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.

CONTATTI

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

recapito: 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

telefoni: 055 246933 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00

per iscrizione a socio: adesione@coordinamentocamperisti.it

IBAN IT11D0303202805010000091123

per divieti anticamper: segreteria@coordinamentocamperisti.it

INDICE

Clicca sulla pagina per accedere all'argomento desiderato.
Per tornare all'indice, clicca in basso sul numero di pagina.



CHI SIAMO

6

inCAMPER 152	8
ANCORA LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLA GIUSTIZIA	9
COMUNE DI BRAIES	10
inCAMPER 156	13
IL SINDACO CHE TUTTI VORREBBERO	14
ROCCARASO, UN'ALTRA VITTORIA	15
inCAMPER 155	17
FARE GRUPPO CONTRO LE VESSAZIONI	18
CERVETERI, RIMOSSE LE SBARRE	19
COMUNE DI ISEO	20
SANZIONI SCONTATE DEL 30%	24
inCAMPER 154	34
INDEROGABILE PUNIRE LO SPRECO	35
I DANNI DEGLI INCOMPETENTI	36
COMUNE DI AURONZO DI CADORE	40
inCAMPER 153	48
SUBITO UNA LEGGE PER ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI	49
IMPRENDITORI O PRENDITORI?	50
REVOCATA ORDINANZA ANTICAMPER A FIRENZE	56
inCAMPER 152	59
GUARDIE E LADRI	60
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	61
COMUNE DI ROCCARASO	63
INCENDIO IN RIMESSAGGIO	64
inCAMPER 151	69
COMUNE DI COMACCHIO	70
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	72
COMUNE DI BARDOLINO	74
COMUNE DI ALBENGA	77
inCAMPER 150	78
PER RILANCIARE L'ITALIA	79
COMUNE DI MANCIANO	80
COMUNE DI AGLIENTU	82
COMUNE DI INZAGO	84
COMUNE DI DOBBIACO	89
COMUNE DI TROPEA	93
COMUNE DI CERVETERI	101
COMUNE DI META	104



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interpellati ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite sono state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegna, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

in Camper

157
marzo-aprile 2014



ANCORA LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLA GIUSTIZIA

Italiani vessati dalla mancata riforma del costoso e inefficiente apparato giudiziario che l'Unione Europea sanziona a più riprese, facendone ricadere i costi sui soliti noti: i comuni cittadini.

I governi che si sono succeduti fino a oggi, con il consenso dei parlamentari e del Presidente della Repubblica, hanno prodotto un aggravio tale da limitare il diritto dei cittadini di servirsi della giustizia per far valere un proprio diritto quando devono districarsi da brogli, truffe o raggiri.

Le manovre varate continuano ad aumentare le spese a carico dei cittadini, mantenendo inalterati gli stipendi di politici e amministratori, e non vengono emanate norme affinché le pensioni superiori ai 2.800 euro al mese siano assoggettate al contributo di solidarietà.

L'ultimo aumento riguarda le cosiddette *spese forfetizzate* in vigore dal 1° gennaio 2014 e disposto dall'articolo 1, comma 606, lettera a) della Legge n. 147/2013 che ha modificato l'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Se fino al 1° gennaio bastava una marca da bollo da 8,00 euro, ora ne serve una da 27,00 euro! Vale a dire, rapportando alle lire, da circa 16.000 a 54.000 lire, equivalente a un aumento del 337,50%.

Serve specificare che le spese forfetizzate rappresentano solo una minima parte delle spese di giustizia: un calderone costituito dal contributo unificato, dai diritti di copia e... chi più ne ha più ne metta.

Detti aumenti toccano tutti i cittadini e anche l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è spesso chiamata a presentare ricorsi in opposizione alle sanzioni elevate a carico del camperista sulla base di ordinanze sindacali *anticamper*, emanate in violazione di legge dal sindaco o funzionario di turno.

La giustizia italiana sta perdendo sempre più la sua connotazione di strumento costituzionalmente preposto alla soddisfazione dei diritti dei cittadini, ma di questo il Presidente della Repubblica sembra non accorgersi, nonostante presieda il Consiglio Superiore della Magistratura.

È bene ricordare che non si vive in uno Stato civile quando un concreto accesso al diritto alla giustizia presuppone disponibilità economica e/o un'attesa di anni e anni prima di arrivare a sentenza.

In Italia c'è bisogno di giustizia e il cittadino lo manifesta in occasione delle elezioni, dando il voto a quei movimenti che dicono di voler ribaltare l'attuale sistema.

E poi qualcuno si meraviglia del successo ottenuto dal *Movimento 5 Stelle*.

Pier Luigi Ciolli

BRAIES (BOLZANO)

DOPO BEN DUE INTERVENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL COMUNE DI BRAIES DECIDE DI CONFORMARSI ALLA LEGGE

di Isabella Cocolo



In alto a sinistra: **Segnaletica stradale verticale di parcheggio a pagamento nei pressi del lago di Braies.**

In alto al centro: **ricevuta di pagamento per sosta autocaravan.**

In alto a destra: **Struttura all'interno del parcheggio in orario di apertura.** In basso a destra: **struttura all'interno del parcheggio in orario di chiusura**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Braies perché nel parcheggio nei pressi dell'omonimo lago erano previste le seguenti tariffe: 15,00 euro per le autocaravan e 5,00 euro per le autovetture.

Con nota prot. 4339 del 12 luglio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il Comune al rispetto dell'art. 185, comma 3 del Codice della Strada. L'amministrazione comunale ha sagacemente previsto le seguenti nuove tariffe: a) 7,00 euro per le autovetture 'con 8-9 posti a sedere/persona'; b) 10,00 euro per le autocaravan.

Inoltre, con deliberazione di Giunta n. 77/A/13 del 9 maggio 2013 il Comune ha previsto le seguenti tariffe per la sosta nel parcheggio Ponticello: a) 2,00 euro per gli 'autoveicoli fino a 7 persone'; b) 8,00 euro per 'camper, autoveicoli da 8-9 persone'; c) 12,00 euro per i 'bus'. È evidente l'erroneità della classificazione dei veicoli prevista dall'amministrazione comunale. È sufficiente notare che ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada le autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. Pertanto,

alla luce della distinzione fatta dal Comune di Braies, le autocaravan in sosta nel parcheggio Ponticello sarebbero soggette alla tariffa di 2,00 euro prevista per gli autoveicoli fino a 7 persone oppure a quella di 8,00 euro prevista per i 'camper'?

Dopo ripetute istanze e dopo ben due interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'amministrazione comunale ha comunicato che "da ottobre fino a giugno 2014 gli autocaravan non pagano per il parcheggio nei pressi del lago di Braies e Ponticello. Per l'estate 2014 le tariffe massime per autocaravan vengono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona".

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Braies.

25 ottobre 2012

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Associazione apprende che nel parcheggio nei pressi del lago di Braies sono previste le seguenti tariffe: 15,00 euro

per le autocaravan e 5,00 euro per le autovetture. Pertanto, l'Associazione chiede al Comune di Braies di:

- precisare se l'area di parcheggio è privata oppure del Comune;
- trasmettere il provvedimento istitutivo del parcheggio;
- trasmettere il provvedimento di autorizzazione a praticare le tariffe in questione;
- accertare la violazione dell'art. 185 co. 3 del Codice della Strada da parte dei gestori del parcheggio in oggetto imponendo altresì l'applicazione delle tariffe nella misura di legge.

5 maggio 2013

L'Associazione chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di invitare il Comune di Braies a ridurre le tariffe per il parcheggio delle autocaravan nei pressi del lago nei limiti dell'art. 185, co. 3 Codice della Strada.

12 luglio 2013

Con nota prot. 4339 del 12 luglio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Braies a ridurre le tariffe applicate alle autocaravan nel parcheggio nei pressi del lago di Braies nei limiti previsti dall'art. 185, co. 3 Codice della Strada.

17 luglio 2013

L'Associazione chiede al Comune di Braies di trasmettere il provvedimento con il quale l'amministrazione ha ottemperato alla disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

10 settembre 2013

L'Associazione sollecita un riscontro del Comune di Braies all'istanza del 17 luglio 2013.

13 settembre 2013

Con nota prot. 1942 del 13.09.2013, il Sindaco del Comune di Braies comunica che a partire dal 23 aprile 2013 le tariffe nel parcheggio nei pressi del lago sono: 7,00 euro per le autovetture e 10,00 euro per le autocaravan. Il Sindaco trasmette altresì la deliberazione di Giunta 77/A/13 del 9 maggio 2013 con la quale sono stabilite le tariffe nel parcheggio Ponticello. Con tale provvedimento si prevede:

- la tariffa di 2,00 euro per gli *'autoveicoli fino a 7 persone'*;
- la tariffa di 8,00 euro per *'camper, autoveicoli da 8-9 persone'*;
- la tariffa di 12,00 euro per i *'bus'*.

23 settembre 2013

L'Associazione chiede al Comune di Braies:

- la trasmissione della deliberazione di Giunta in vigore dal 23 aprile 2013 con la quale sono state introdotte le nuove tariffe per il parcheggio nei pressi del lago di Braies;
- la riduzione a 7,50 euro della tariffa per le autocaravan nel parcheggio nei pressi del lago di Braies;
- l'annullamento della deliberazione di Giunta n. 77/A/13 del 9 maggio 2013 con conseguente emanazione di un nuovo provvedimento che preveda, al più, una differenza di tariffe tra autovetture, autocaravan e autobus nel rispetto dell'art. 185, co. 3 C.d.S.

4 novembre 2013

Con nota prot. 6640 del 4 novembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è costretto a intervenire nuovamente nei confronti del Comune di Braies invitando l'amministrazione a ottemperare alla precedente nota ministeriale prot. 4339 del 12 luglio 2013 e, con riferimento al parcheggio Ponticello, a conformare le tariffe all'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

11 novembre 2013

L'Associazione chiede al Comune di Braies il provvedimento con il quale l'amministrazione ha ottemperato alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 6640 del 4 novembre 2013.

7 dicembre 2013

Con nota del 7 dicembre 2013, il Sindaco di Braies comunica che *"da ottobre fino a giugno 2014 le autocaravan non pagano per il parcheggio nei pressi del lago di Braies e Ponticello. Per l'estate 2014 le tariffe massime per autocaravan vengono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona"*.

L'AZIONE PROSEGUE

È in atto la campagna per il tesseramento 2014 dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: confidiamo nelle iscrizioni per avere le risorse utili a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper.

AI CAMPERISTI L'INVITO A:

- Segnarci i divieti e/o le sbarre anticamper.
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta.
- Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo e targa dell'autocaravan) dei camperisti che non ci conoscono. In tal modo l'Associazione invierà loro in omaggio almeno una rivista.
- Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune grazie al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper. Un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati ai nostri associati.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA AFFINCHÉ LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN sia disciplinata nel rispetto delle norme di legge con conseguente annullamento delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica illegittima e/o delle sbarre *anticamper*.

Quanto diffondiamo è frutto del lavoro di gruppo che aggiorniamo alla luce degli interventi che ci

pervengono. Il nostro compito è quello di aumentare il bagaglio conoscitivo dei cittadini, alla luce delle reali esperienze che ci giungono: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare un singolo.

La nostra attività è apartitica e politica insieme, per cui, non cavalchiamo l'onda del momento, ma interveniamo affrontando temi civici, analizzando e rappresentando le soluzioni: lo testimoniano gli editoriali che si possono leggere aprendo:

- <http://www.incamper.org/editoriali.asp>

- <http://www.nuovedirezioni.it/editoriali.asp>.

A TUTTI IL COMPITO DI SOLLECITARE GOVERNO E PARLAMENTARI:

1. A VARARE UNA LEGGE CHE PREVEDA L'IMMEDIATO SANZIONAMENTO DEL SINDACO E/O DIPENDENTE PUBBLICO CHE ADOTTA UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO.

Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.

2. AD ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI,

lasciando e possibilmente aumentando gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini. In mancanza di ciò, diventa un'impresa oltremodo laboriosa il rincorrere le irregolarità commesse dagli innumerevoli comuni presenti sull'italico suolo. Infatti, ancora oggi, purtroppo, siamo in presenza di divieti alla circolazione e sosta delle autocaravan.

È dal 1991 che assistiamo a situazioni in cui il comune di turno emana l'ennesimo provvedimento *anticamper* nel quale sono contenuti, in tutto o in parte, vizi di legittimità, tra i quali riportiamo a titolo esemplificativo:

- violazione dell'art. 185 del Codice della Strada in base al quale le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»;
- illogicità dei motivi posti a fondamento dei divieti di transito per altezza;
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;

- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di situazioni di pericolo che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e tali da richiedere l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente;
- carenza di istruttoria e di motivazione.

A ciò si aggiunga la superfluità dei provvedimenti *anticamper* perché l'ordinamento giuridico mette già a disposizione del sindaco gli strumenti per reprimere certi comportamenti *contra legem*.

Provvedimenti illegittimi che evidenziano l'Italia che costa e non produce. Creano oneri al cittadino e travolgono la Pubblica Amministrazione, specie gli apparati della Giustizia, con milioni di pratiche.

Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini).

Una legge in tal senso eliminerebbe almeno 7.000 sindaci e relativi consigli comunali che oggi, violando ripetutamente la legge nazionale, come nel caso di questo Comune, creano oneri indebiti a cittadini e associazioni, danneggiano le famiglie in autocaravan e inibiscono lo sviluppo economico del Paese togliendo allo stesso milioni di euro che potrebbero essere destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

PENSIERI VITALI

Esistono in natura **due tipi di esseri umani**.

Il primo è l'essere umano che si adatta all'ambiente. Tipo reputato affidabile e tranquillo che accumula denaro e carriere. Tipo che invecchia con la progressiva paura della morte.

Il secondo è l'essere umano che interviene per adattare l'ambiente (in senso lato) a se stesso. Tipo reputato pericoloso e rivoluzionario che non si cura in modo ossessivo del denaro e delle carriere. Tipo che vive il giorno e arriva tranquillo alla morte.

Scegliete di appartenere al secondo tipo perché non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'impara qualcosa di nuovo.

La battaglia per la difesa e l'applicazione dei diritti, per essere cittadini e non sudditi, è giornaliera.

Infatti, come cantava Giorgio Gaber,

**La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.**

*Come in tutte le battaglie, a tutti l'augurio:
che la giornata sia propizia!*

Ricordate sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per far rispettare e applicare i diritti, per essere cittadini e per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita.

in Camper

156
gennaio-febbraio 2014



IL SINDACO CHE TUTTI VORREBBERO

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) perché nel parcheggio nei pressi del Santuario di San Michele erano applicate tariffe in violazione dell'art. 185, comma 3 del Codice della Strada in base al quale "Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona".

In particolare, nel caso in oggetto, le tariffe erano di 4 euro per le autovetture e 10 euro per le autocaravan.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la riduzione nei limiti di legge e il Sindaco si è prontamente impegnato a provvedere, scusandosi con rammarico per la violazione di legge che l'amministrazione comunale aveva trascurato.

Ormai avvezzi all'atteggiamento di molti sindaci e comandanti di polizia municipale che negano l'evidenza, difendono strenuamente divieti privi di ordinanza istitutiva, rimuovono divieti anticamper solamente su diffida del Ministero reintroducendoli subito dopo, la reazione del Sindaco di Monte Sant'Angelo ci ha lietamente sorpresi per la lealtà con la quale ha ammesso la responsabilità della propria amministrazione.

L'Ing. Antonio Di Iasio, nella veste di amministratore, incarna il sindaco che tutti vorrebbero a governare il proprio territorio.

Un sindaco che non ha timore ad affrontare le realtà e far applicare la legge.

La relazione e la lettera che ha inviato il sindaco è in pubblica lettura aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/Sl/index_risolti.html

Felice 2014 a tutti,

Pier Luigi Ciolli

ROCCARASO, UN'ALTRA VITTORIA

IL PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA SCIOVIA NON È PIÙ A PAGAMENTO E IL COMUNE S'IMPEGNA AL RISPETTO DELL'ART. 185, COMMA 3 C.D.S.

di Pier Luigi Ciolli

Grazie all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il parcheggio nei pressi della sciovia del Comune di Roccaraso (AQ) non è più a pagamento. L'Associazione è intervenuta perché nel parcheggio erano applicate tariffe in violazione dell'art. 185, comma 3 del Codice della Strada in base al quale "nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona". In particolare, le tariffe applicate erano: euro 20,00 per le autocaravan ed euro 4,00 per le autovetture.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver tentato di risolvere la questione direttamente con il Comune.

Con nota prot. n. 972 del 15 febbraio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il Co-

mune a ridurre le tariffe in questione nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

Con nota prot. 6660 del 10 settembre 2013, il Comune di Roccaraso ha comunicato la sospensione del servizio di parcheggio a pagamento e l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento della società cooperativa Eocesse che gestiva il parcheggio. In caso di riattivazione del servizio a pagamento, l'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di applicare tariffe conformi all'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

Su INCAMPER n. 152, maggio/giugno 2013 (pagina 12) è stato già pubblicato un articolo sulle azioni intraprese nei riguardi del Comune di Roccaraso. In libera lettura cliccando su: http://www.incamper.org/sfoglial_numero.asp?id=152&n=14&pages=10

Di seguito la nota del Comune di Roccaraso prot. 6660 del 10 settembre 2013.



Foto di Franco Uttili

09/09/2013 03:39 88646192221

COM. ROCCARASO-U. TECN

PAG 01/06



COMUNE DI ROCCARASO
Medaglia d'Oro al V.M.
Altopiani Maggiori d'Abruzzo

Trasmissione a mezzo fax

SETTORE III - Area Tecnica	
Telefono:	0864 6192 213.213.202
Fax:	0864 6192 221
e-mail:	affidiotecnica@comune.roccaraso.aq.it
PEC:	edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it

Prot. n. 6660 del: 10-9-2013

Alla PREFETTURA Ufficio Territoriale del
Governatore dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Prefetto
67100 L'AQUILA
Fax: 0862438666
gabinetto.prefaq@pec.interno.it

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale - Divisione II
Via Giuseppe Caraci 38
00157 ROMA

Al'Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti
Via S. Niccolò 21
50125 FIRENZE
Fax: 055 2346925

OGGETTO: Esposto presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti -
Riscontro note prefettizie 12811 e 7650/2013.

AAAAAAAAAAAA

Con riferimento all'esposto in oggetto e in riscontro alle richieste di notizie di Codesta Prefettura si comunica quanto segue.

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale, che ricomprende anche le aree adibite a parcheggio degli autocaravan ubicate in prossimità degli impianti sciistici è stato aggiudicato alla fine del 2011 alla EOCESSE Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Roccamontepiano (CH), Via Roma 69/B e sede operativa in CHIETI, Centro Direzionale Dama 88, Via P.U. Frasca.

Il contratto stipulato con la società concessionaria del servizio (convenzione rep. 1250/2012) prevede l'attivazione della sosta a pagamento nei periodi 01 luglio / 15 settembre e 01 dicembre / 30 aprile.

Con determinazione del Settore Tecnico n. 124 del 31/07/2013, allegata in copia alla presente, il sottoscritto ha disposto la sospensione cautelare dell'efficacia e dell'esecuzione della convenzione rep. 1250/2012, a norma dell'art. 21-quater della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., con decorrenza immediata e fino al 06/10/2013, facendo salva la possibilità di proroga o di riduzione del termine di sospensione nelle more della definizione del procedimento di Risoluzione Contrattuale per inadempimento del Concessionario, avviato con nota prot. 4337 del 06/06/2013 e la cui chiusura è prevista entro la stessa data del 06/10/2013.

Pertanto il servizio dei parcheggi a pagamento, sospeso lo scorso 30 aprile 2013, di fatti non è stato più riattivato.

In caso di riattivazione del servizio a pagamento il comune procederà a regolamentare la tariffa dei camper nel rispetto dell'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Allegati:

- Copia Determina Settore Tecnico n. 124 del 31/07/2013.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
(Ing. Nicolino D'Amico)

67037 ROCCARASO (AQ) - Viale degli Alberghi - Tel. 0864.61921 - Fax 0864.6192.222 - C.F. 82000150662

www.comune.roccaraso.aq.it - info@comune.roccaraso.aq.it

in Camper

ISS
novembre-dicembre 2013



FARE GRUPPO CONTRO LE VESSAZIONI

Nell'estate 2013, sanzioni a raffica comminate a Livigno dove, da tanti anni, la legge dello Stato Italiano sulla circolazione e sosta delle autocaravan è violata dal Sindaco di turno. Ecco cosa è successo.

Nell'agosto 2013 un camperista, non avendo rilevato alcun divieto, aveva parcheggiato la propria autocaravan, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 del Codice della Strada, in via Freita nel Comune di Livigno. A settembre 2013 la Polizia Locale notificava un verbale emesso ai sensi della legge n. 689/1981 poiché l'autocaravan "sostava in ore notturne fuori dalle aree consentite" in violazione dell'ordinanza n. 2983 del 23 luglio 2004 la quale, in realtà, vietava il pernottamento a bordo del veicolo.

Come evidenziato dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò, intervenuti a difesa del camperista sanzionato, siamo in presenza di un accertamento erroneo e ingiusto.

Tra i molteplici profili di illegittimità del verbale citiamo l'inesistenza della violazione contestata, posto che l'ordinanza 2983/2004 non sanziona la mera sosta bensì il pernottamento a bordo. Alla luce di tale eccezione, la Polizia locale di Livigno inizierà a bussare alle porte dei camperisti alle 3 di notte?

Non è questa la giusta preoccupazione! Non è utile contrastare l'agente accertatore che applica un'ordinanza illegittima, ma è necessario combattere l'ordinanza illegittima in sé affinché l'agente accertatore non sia 'costretto' ad accertamenti paradossali.

Inoltre l'ordinanza n. 2983/2004 è stata emessa non solo sulla base del Codice della Strada ma anche – impropriamente – in base alla legge n. 689/1981: una confusione tra fonti normative che si riflette sull'aspetto sanzionatorio.

Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgentemente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha adottato un provvedimento illegittimo come nel caso di Livigno.

Vale ricordare che non basta leggere questo editoriale o perdere la speranza di cambiare questo sistema di amministrare che da anni attanaglia il Paese ma è diritto-dovere del lettore farsi parte attiva per sollecitare in ogni modo il Governo e i parlamentari affinché adottino urgentemente una norma che sanzioni il pubblico amministratore persona fisica non diversamente dal cittadino che viola la legge; altrimenti, la legge proseguirà a NON essere uguale per tutti perché oggi, per farla applicare, il cittadino deve possedere risorse e salute che non ha sempre in disponibilità.

Dal 1985 la soluzione è stata fare gruppo per difendersi da siffatte vessazioni, con azioni legali e informazione.

Essendo a fine anno, oltre a inviarvi gli auguri per un Felice Natale e un miglior Anno Nuovo, vi ricordiamo che l'unione fa la forza e che versare l'annuale contributo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è il mezzo per contrastare le vessazioni e operare per prevenire simili situazioni.

Pier Luigi Ciolli

CERVETERI, RIMOSSE LE SBARRE

APPREZZAMENTI PER IL LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE

di Isabella Cocolo

L'Associazione rinnova l'apprezzamento per la collaborazione prestata dall'amministrazione che ha provveduto a rimuovere sbarre e divieti anticamper. In particolare la fattiva collaborazione del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e del Comandante della Polizia locale di Cerveteri, Col. Cav. Marco Scarpellini.

Ecco gli ultimi aggiornamenti a conclusione di quanto pubblicato in data 12 aprile 2013 sul numero 150, da pagina 53 a pagina 55.

12 aprile 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti incontra l'amministrazione comunale di Cerveteri al fine di comprendere le criticità che il Comune ha tentato di risolvere con le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale e le illegittime limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

23 luglio 2013

Un camperista comunica all'Associazione che le sbarre e i divieti alle autocaravan presenti nel lungomare di Cerveteri sono stati rimossi.

5 agosto 2013

L'Associazione chiede al Comune di Cerveteri il provvedimento con il quale è stata disposta la rimozione delle sbarre e dei divieti alle autocaravan esistenti nel lungomare.

AI CAMPERISTI L'INVITO A

- Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper.
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta.
- Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo

e targa dell'autocaravan) dei camperisti che non ci conoscono. In tal modo l'Associazione invierà loro in omaggio almeno una rivista.

- Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune grazie al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper. Un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati ai nostri associati.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA affinché la circolazione e la sosta delle autocaravan sia disciplinata nel rispetto delle norme di legge con conseguente annullamento delle ordinanze anticamper e successiva rimozione della segnaletica illegittima e/o delle sbarre anticamper.

Quanto diffondiamo è frutto del lavoro di gruppo che aggiorniamo alla luce degli interventi che ci pervengono. Il nostro compito è quello di aumentare il bagaglio conoscitivo dei cittadini, alla luce delle reali esperienze che ci giungono: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare un singolo.

La nostra attività è apartitica e politica insieme, per cui, non cavalchiamo l'onda del momento, ma interveniamo affrontando temi civili, analizzando e rappresentando le soluzioni: lo testimoniano gli editoriali che si possono leggere aprendo

<http://www.incamper.org/editoriali.asp>

e <http://www.nuovedirezioni.it/editoriali.asp>



COMUNE DI ISEO

UN MODELLO DI AMMINISTRAZIONE OCULATA

di Isabella Cocolo

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Iseo (BS) poiché con ordinanza n. 1528/2009 vietava la sosta alle autocaravan nei parcheggi di viale Europa e via Ninfea. Alla luce del provvedimento, era evidente l'intento di vietare il campeggio. Tuttavia, il Comune aveva installato segnali di divieto di sosta con rimozione. L'Associazione ha chiesto la modifica del provvedimento istitutivo della limitazione e con ammirevole tempestività il Sindaco di Iseo ha provveduto alla revoca dell'ordinanza riconoscendo i profili d'illegittimità denunciati dall'Associazione.

Di seguito – in sintesi – le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Iseo.

23 luglio 2013

Alla luce di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Iseo l'ordinanza n. 1528/2009 indicata sulla segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan presente nei parcheggi di viale Europa e via Ninfea.

24 luglio 2013

In risposta all'istanza di accesso, il Comune ha trasmesso l'ordinanza richiesta.

Alla luce del provvedimento è evidente che l'intento dell'amministrazione è quello di vietare il campeggio. Nonostante ciò, con espressione equivoca, si vieta la sosta "ai fini di alloggio e pernottamento" e si autorizza l'organo accertatore a "procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione".

5 agosto 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Iseo di annullare l'ordinanza n. 1528/2009 e suggerisce di predisporre, semmai, un provvedimento che vieta il bivacco, l'attendamento, il campeggio senza limitazioni per la circolazione e sosta delle autocaravan (documento in libera lettura aprendo http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=12&n=47&pages=40).

27 agosto 2013

Il Sindaco di Iseo trasmette l'ordinanza n. 1565 del 27 agosto 2013 con la quale è revocata la precedente n. 1528/2009.



Uno dei parcheggi "incriminati" di Iseo

27/08/2013 12:05 030981420

COMUNE DI ISEO

PAG 01/04



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Tel. 030 980161 (Centralino) - 030 9868424 (Anagrafe) • Fax 030 981420 • R.I. e C.F. 00451300172
sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it

Ufficio Segreteria

Iseo, 27 Agosto 2013

COMUNE DI ISEO
Prot.0013063 - 27.08.2013
CAT. IX CLASSE 4 PARTENZA



Spett.le
Associazione Nazionale
COORDINAMENTO CAMPERISTI
Via San Niccolò, 21
50125 Firenze

trasmissione 1/2 PEC / fax
- ance@pec.coordinamentocamperisti.it
- n. fax 055 2346925

Oggetto: Comune di Iseo. Revoca Ordinanza n. 1528/2009.

La presente per informare che facendo seguito alla istanza di accesso agli atti trasmessa in data 23 luglio 2013 ed alla successiva istanza del 5 agosto 2013 per l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 1528/2009 trasmesse da codesta spettabile Associazione in data 02.08.2013 prot. n. 12064, ho disposto la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 1528/2009.

La scrivente Amministrazione, che si sta adoperando in ogni modo per rilanciare l'immagine del lago d'Iseo, non intende in alcun modo ostacolare il turismo itinerante, tanto è vero che nel Piano di Governo del Territorio ha previsto la realizzazione di una'area per l'accoglienza dei camper.

Resta inteso che comportamenti non consoni da parte dei camperisti, come di qualsiasi altro automobilista, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



IL SINDACO
Dott. Riccardo Vercellotti



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Tel. 030 962181 (Centralino) - 030 9662424 (Assessorato) • Fax 030 961420 • P. I. C. F. 00451300172
 sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it

COMUNE DI ISEO
 Prot.0013062 - 27.08.2013
 CAT. IX CLASSE 4 PARTENZA



ORDINANZA N. 1565 DEL 27.08.2013

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 1528 in data 21.04.2009 con la quale il sindaco di Iseo disponeva il divieto di accesso ai fini di occupazione continuativa in tutta l'area a parcheggio posta su viale Europei e Via Ninfea ai mezzi del tipo caravan, camper, roulotte;

Vista la richiesta pervenuta in data 05 agosto 2013, ricevuta in pari data al n. 0012139 del protocollo comunale, con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze in via San Niccolò n. 21, chiede l'annullamento della richiamata ordinanza sindacale n. 1528/2009;

Viste le numerose istanze ed i ricorsi presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dalla citata Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con i quali chiede la revoca di ordinanze similari in quanto, precludendo la sosta, si creerebbe una discriminante nei confronti dei caravan, autocaravan, camper e simili mentre gli stessi devono essere assoggettati alla identica disciplina prevista per gli altri veicoli;

Visto l'articolo 35 del Codice della strada che attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale e che pertanto allo stesso sono attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della strada;

Preso atto:

- dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan;

- dei contenuti della direttiva prot. 0000277 datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;

- dei contenuti della nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II, avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali;

- dei contenuti della nota prot. 0065235 datata 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade;

Considerato che:

- in ragione della definizione della sosta e della necessità di ricorrere ad essa per tutte le tipologie di veicoli in circolazione, il Ministero afferma come non vi sia, in linea generale, la possibilità per gli enti proprietari della strada di riservare determinati stalli di sosta solo ad alcune categorie di veicoli, né mediante l'apposizione di segnaletica verticale che espressamente faccia divieto di sosta a determinate categorie di veicoli, né mediante l'apposizione della sola segnaletica orizzontale che, per dimensioni, renda di fatto vietata la sosta a certe categorie di veicoli;

- ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l'"autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. La norma prevede altresì che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emettendo deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo medesimo;

Accertato che l'ordinanza risulta emessa in violazione dell'art. 185 comma I, D.lgs. 285/92 ed in violazione degli artt. 5 e 35, D.lgs. 285/92 per inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, stante l'inosservanza della direttiva del Ministro e delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14 gennaio 2008;

Valutata l'opportunità di evitare possibili contenziosi che potrebbero costringere l'Amministrazione comunale a sostenere spese legali;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21-*nonter* il quale dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente ripetute, il ritiro e la revoca dell'Ordinanza n. 1528 in data 21.04.2009 con la quale il Comune di Isco disponeva il divieto di accesso ai fini di occupazione continuativa in tutta l'area a parcheggio posta su viale Europa e Via Ninfea ai mezzi del tipo caravan, camper e roulotte;

la rimozione della segnaletica stradale concernente la riserva degli stalli di sosta alle sole autovetture;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Isco;

che copia della presente Ordinanza venga inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze, Via San Niccolò n. 21.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n°104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Dott. Riccardo Verciarutti

SANZIONI SCONTATE DEL 30% UNA NORMA CHE CREA SOLO ONERI

di Mauro Ghinassi

Uno dei doveri principali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di informare/formare il cittadino che non ha gli strumenti o il tempo o le risorse per analizzare le leggi e i provvedimenti emanati a livello centrale e locale da chi è stato eletto e/o pagato per ben amministrare il nostro Paese.

In questa sede affrontiamo la modifica dell'art. 202 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto Decreto del fare come convertito dalla legge n. 98/2013. La riforma prevede la possibilità di fruire di uno sconto del 30% su alcune sanzioni amministrative pecuniarie. Si tratta dell'ennesima legge affatto necessaria anche perché il citato articolo già prevedeva una differenza tra importo minimo e importo massimo della sanzione a seconda che il trasgressore provveda al pagamento rispettivamente entro oppure oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale.

La riforma ha suscitato scalpore e addirittura prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state emanate ben quattro circolari ministeriali per definirne gli ambiti applicativi.

Sono maturate molte riflessioni sul tema specie da parte dei Comandi di polizia municipale chiamati a fronteggiare le difficoltà operative senza dubbio derivanti dalla novità legislativa.

Abbiamo deciso di affrontare la questione sotto più punti di vista e, tra questi, quello politico è di estrema importanza perché il cittadino ha il dovere di interrogarsi, riflettere, esprimere opinioni sulle scelte del legislatore. Non si tratta di condividere o meno le idee di un partito, ma di occuparsi della politica nel senso più alto del termine: occuparsi del bene comune.

Da questo punto di vista è preoccupante il dilagante disinteresse del cittadino nei confronti della politica: un disinteresse che consente al legislatore di trattare i cittadini come marionette.

Sulle finalità della riforma, vale ricordare che la legge non è lo strumento per realizzare le speranze del legislatore ma obiettivi concreti, pianificati, analizzati a fondo. A nostro avviso si tratta solo di una nuova legge destinata ad aumentare il numero dei contenziosi e degli italiani infuriati per l'ennesima trappola burocratica.

Ciò premesso, elenchiamo in sintesi alcuni dei motivi della nostra disapprovazione e lasciamo a chi di dovere di leggerli per esteso nelle osservazioni inserite nelle pagine che seguono.

1. La nuova norma è coerente con il dilagante orientamento che negli ultimi anni ha condotto a un vero

e proprio annichilimento del sistema sanzionatorio.

E così, come in ambito penale, anche in materia di Codice della Strada, il sistema sanzionatorio esibisce un carattere inverso a quello dell'efficacia.

Tutto ciò è in linea con la deprecabile tendenza culturale, sociale, politica alla fuga dalla sanzione a favore di atteggiamenti sempre più insofferenti alle regole.

2. Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Anche tale finalità appare logicamente in contraddizione con la riforma: si prevedono sconti per soddisfare un bisogno di risorse.



In arrivo lo sconto delle sanzioni pagate entro 5 giorni

3. Nell'interpretazione del Ministero, la nuova norma può creare una disparità di trattamento tra trasgressori che hanno commesso una violazione prima del 16 agosto 2013 (5 giorni prima del 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della modifica). In particolare la disparità si realizza tra il trasgressore cui la violazione è contestata direttamente e il trasgressore cui è notificata dopo il 16 agosto 2013. L'utente a cui viene contestata direttamente la violazione non può fruire del beneficio perché i 5 giorni dalla contestazione terminano in un giorno in cui la modifica non è ancora in vigore mentre l'utente cui è notificata la violazione può fruire del beneficio.

4. Riguardo al pagamento non è possibile effettuarlo in misura ridotta del 30% sulla base dell'avviso o preavviso di accertamento visto che tale documento NON è previsto dal Codice della Strada ma è PRASSI. Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l'unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l'occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, generano problemi pratici per gli stessi operatori del settore.

5. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta mediante strumenti di pagamento elettronico solo se l'amministrazione che ha emesso la sanzione lo prevede, quindi, si riafferma l'incapacità di un Governo a obbligare gli 8.092 Comuni a dotare le forze di Polizia Municipale di un semplice strumento.

Ciò evidenzia come sia inderogabile a livello economico e organizzativo accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti, in modo da averne non più di 1.000, ottimizzando così le risorse per dotare dette amministrazioni delle attrezzature indispensabili all'informatizzazione, economia e trasparenza.

6. L'interpretazione letterale della norma, paradossalmente, NON consente la riduzione della sanzione che prevede la sospensione della patente ma consente la riduzione della sanzione nel caso di violazioni per le quali è prevista la revoca della patente. Infatti, il comma 1 del novellato articolo 202 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato con Legge 9 agosto 2013 n. 98, prevede: "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".

AFFINCHÉ DA UN ERRORE NASCA UNA VERA RIFORMA CHIEDIAMO/CHIEDETE AL GOVERNO E AI PARLAMENTARI DI

- 1) Abrogare la suddetta Legge.
- 2) Vietare l'utilizzo degli Avvisi di Violazione.
- 3) Accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti.
- 4) Obbligare chi propone una norma e/o una procedura a redigere una relazione come segue, consentendo oggettivamente di poter valutare la portata di ogni progetto.

ECCO I PUNTI PER RAPPRESENTARE UN PROGETTO IN MODO RAZIONALE

1. IDEA GENERATRICE DELLA PROPOSTA: il progetto e chi lo propone.
2. FINALITÀ: quali sono le finalità del progetto.
3. Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
4. VERIFICHE: come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto successo.
5. COLLOCAZIONE TEMPORALE: quali sono i tempi per la conclusione dell'analisi del progetto.
6. FASI: chi partecipa e in quali tempi.
7. TEMPI: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più soluzioni.
8. COLLOCAZIONE SPAZIALE: dove inserire e/o inviare il progetto per l'analisi di chi vi partecipa.
9. FATTORI CONTINGENTI CHE POSSONO OSTACOLARE O AIUTARE: adozione di un metodo utile per isolare incapaci e perdetempo.
10. MODALITÀ DI ESPRESSIONE: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla comprensione della scuola dell'obbligo.
11. DIMENSIONE: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è ingannevole.
12. PORTATA: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e sufficientemente dettagliata.
13. ESPERIENZE: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o oggetto di analisi da parte di altri.
14. MEZZI: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents, Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazioni, della dottrina ecc.

EFFICACIA TEMPORALE:

Con circolare prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 Il Ministero dell'Interno ha ritenuto che è ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, non essendo trascorsi 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e senza che a tal fine sia necessaria una nuova notifica del verbale.

Dunque ritiene il Ministero che il beneficio si applichi anche alle violazioni commesse prima della data in

cui la modifica è entrata in vigore (21 agosto 2013) per le quali i verbali devono essere ancora notificati ovvero sono già stati notificati o contestati ma non sono ancora decorsi i 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Invero, detta interpretazione non sembra tenere conto di una possibile discriminazione.

Si pensi a due veicoli trovati in sosta irregolare in data 10 luglio 2013. Al conducente del veicolo A presente sul posto la violazione è contestata immediatamente pertanto non potrà effettuare il pagamento in misura ridotta del 30%.

Al conducente del veicolo B, non presente, verrà notificato il verbale il 19 agosto 2013: quest'ultimo ha la possibilità di pagare il 30% in meno entro il 24 agosto 2013. Per quale motivo può ritenersi ragionevole questa disparità di trattamento?

Proponiamo al Ministero dell'Interno di diramare una nuova circolare che, basandosi su un'interpretazione costituzionalmente orientata, precisi che il nuovo beneficio (pagamento del 30% in meno della sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione) debba essere applicato solo alle violazioni che sono state commesse dopo l'entrata in vigore della novella (21 agosto 2013).

AVVISI O PREAVVISI DI VIOLAZIONE

Non è possibile effettuare il pagamento ridotto del 30% sulla base dell'avviso o preavviso di accertamento poiché la norma è chiara nel disporre che la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Pertanto, in caso di contestazione non immediata si dovrà attendere la notifica del verbale.

In realtà anche il pagamento in misura ridotta (cioè il pagamento del minimo edittale) è previsto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e pertanto non sarebbe possibile effettuare tale pagamento sulla base dell'avviso. Si coglie quindi l'occasione per affrontare, più in generale, il tema dell'avviso o preavviso di accertamento e delle conseguenze che tale atto produce.

Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l'unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l'occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, generano problemi pratici per gli stessi operatori del settore.

Gli Avvisi di violazione NON SONO PREVISTI dal Codice della Strada.

Ricordiamo che con circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 il Ministero dell'Interno ha affermato che il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario. Le stesse Amministrazioni che se ne servono lo qualificano come "atto di cortesia" non previsto dal Codice della Strada.

Eppure, ciò nonostante, assistiamo alla stranezza – tutta italiana – di un atto inventato sulla base del quale sarebbe possibile estinguere l'obbligazione sanzionatoria.

Circostanza questa, di cui dubitiamo fortemente ritenendo che tale procedura d'introito di somme sia irregolare. A ciò si aggiunga il dubbio sul corretto impiego delle risorse pubbliche connesse all'acquisto, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla lavorazione e allo smaltimento di questo documento non previsto dalla legge. Dubbio che sottoporremo alla Procura della Corte dei Conti. Inoltre, per evitare i molteplici moduli (due copie del preavviso più l'originale e la copia del verbale notificato) auspichiamo che l'agente su strada possa prendere nota dei dati necessari direttamente sul verbale che completerà al Comando inserendo il nominativo del proprietario per poi notificarlo via posta.

Nella realtà riscontriamo che tali atti:

- sono nominati diversamente (perfino dal medesimo ente): avviso di accertamento, verbale di accertamento (!), preavviso di accertamento; verbale di contestazione e avviso in un unico atto;
- alcuni non sono nominati;
- hanno colore diverso: rosa, giallo, verde, azzurro, bianco...;
- hanno un formato diverso: A6, A5, della grandezza di uno scontrino ecc...;
- contengono differenti diciture relative alle violazioni;
- contengono codici non comprensibili associati alle singole violazioni;
- taluni non riportano il numero dell'articolo del Codice della Strada che si assume essere stato violato;
- alcuni non prevedono i tempi per il pagamento (Comune di San Vincenzo);
- prevedono diversi tempi di pagamento: 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, 30 giorni; alcuni non indicano neppure un tempo per il pagamento;
- alcuni non indicano né le modalità, né il tempo, né la possibilità di ricorso;
- non indicano mai la possibilità di esperire istanza di annullamento d'ufficio;
- alcuni prevedono che non si possa presentare ricorso;
- altri prevedono che si possa ricorrere entro 5 giorni presso il Comando;
- alcuni prevedono che si possa presentare ricorso al Prefetto contro l'avviso entro 15 giorni presentandosi al Comando che al contempo notifica la violazione direttamente e accetta il ricorso al Prefetto (contro l'avviso);
- altri ancora prevedono che tale atto possa costituire titolo esecutivo;
- molti indicano erroneamente la possibilità del pagamento in misura ridotta, che in realtà l'art. 202 Codice della Strada riserva solo al verbale.
- Il panorama dei preavvisi (o avvisi) confonde il trasgressore italiano. Figurarsi quello straniero.

Se non vogliamo che il detto "paese che vai usanza che trovi" sia pronunciato anche in questo ambito, è arrivato il momento di porre fine alle prassi che contrastano con la ratio del Codice della Strada: unicità e semplicità verso il cittadino/utente della strada.

MODALITÀ DI PAGAMENTO**CONTANTI**

Con circolare prot. n. 300/A/6464/13/101/20/21/1 del 20 agosto 2013 il Ministero ha chiarito che il trasgressore può corrispondere la somma ridotta del 30% direttamente nelle mani dell'agente accertatore in contanti solo nelle ipotesi di pagamento immediato obbligatorio previste dall'art. 202 comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dell'art. 207 Codice della Strada per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. In ogni caso, il trasgressore può sempre corrispondere in contanti la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore. Resta sempre la difficoltà concreta che il sanzionato dovrebbe individuare lo sportello addetto a ricevere il denaro e il rispettivo orario di apertura. E questo alla luce degli 8.092 Comandi esistenti in Italia!

VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE.

Il trasgressore può sempre corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente postale.

VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento in conto corrente bancario se l'amministrazione lo prevede.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta mediante strumenti di pagamento elettronico se l'amministrazione lo prevede. Se l'agente accertatore è munito d'idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare immediatamente nelle mani dell'agente

il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta del 30%. In tal caso l'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore.

RISTAMPA DEI VERBALI


Ai Comandi di Polizia Municipale suggeriamo di NON provvedere a correggere i verbali bensì di ristampare i modelli di verbale considerato che le tipografie sono in grado di realizzarli in un giorno di lavorazione. Del resto:

- 1) quando è presente il trasgressore, viene redatto e consegnato direttamente il verbale fresco di stampa e contenente ogni indicazione prevista dalle normative;
- 2) quando NON è presente il trasgressore, la violazione può essere annotata sui vecchi moduli per poi, al Comando, procedere alla redazione del verbale inviando la relativa notifica.

NOTIFICHE

In ultimo, è auspicabile che l'attenzione del legislatore si concentri, per esempio, sui costi delle notifiche. Infatti, nell'attesa delle notifiche via PEC, alcuni Comuni addebitano per la notifica anche 15 euro (circa 30.000 lire): cifra inaccettabile che ci pare vada ben oltre le spese vive di notifica.

Per maggiore chiarezza e nelle more della notifica digitale, sarebbe opportuno indicare le singole voci che vanno a comporre la somma richiesta per spese di accertamento e notifica quali ad esempio: visura per la ricerca del nominativo del proprietario, spese di notifica postale; spese di...



"Fantasia di preavvisi"

OSSERVAZIONI SULLA RATIO DELLA RIFORMA

L'art. 20, comma 5-bis del decreto legge n. 69/2013 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013 ha riformato l'art. 202 del Codice della Strada introducendo, tra le altre, la possibilità di fruire di uno sconto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Partiamo dalle finalità della riforma.

Secondo il legislatore lo sconto sulle sanzioni amministrative pecuniarie garantirà:

1. l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Codice della Strada;
2. l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

GARANTIRE L'EFFICACIA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l'efficacia del sistema sanzionatorio e quindi delle sanzioni.

L'ordinamento giuridico ha concepito la sanzione come reazione a una condotta illecita cioè contraria alla legge, alle regole. Un meccanismo non dissimile da quello quotidianamente impiegato dai genitori nel loro mestiere di educatori di figli.

Una sanzione è efficace se in grado di raggiungere una serie di scopi a essa connessi tra i quali quello deterrente: la minaccia della sanzione deve servire a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti contrari alla legge. Prevedere uno sconto sulle sanzioni amministrative per di più collegato alla tempestività con la quale si effettua il pagamento, non solo appare in contraddizione con lo scopo deterrente del sistema sanzionatorio ma anche con una più profonda finalità morale.

Vuoi/puoi pagare subito, allora hai diritto allo sconto: un'operazione di marketing più che una riforma finalizzata a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio. Sembra quasi di assistere a una delle tante promozioni che quotidianamente ci bombardano nei supermercati.

Non sembrerebbe neppure fuori luogo un dubbio di legittimità costituzionale vista la discriminazione che la riforma opera tra coloro che avranno la disponibilità economica per pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione e notificazione e coloro che non l'avranno. In altri termini, un premio per chi ha violato la legge e ha soldi per alleviare il peso della sua responsabilità.

È ovvio che la comprensione degli effetti negativi che la riforma potrebbe scatenare presupponga un ragionamento non individualistico. Non v'è dubbio che molti italiani continueranno a rispettare la legge pur sapendo che violarla costerà un 30% in meno. Tuttavia, il legislatore deve tener conto di una

collettività estremamente eterogenea fatta anche di persone per le quali lo sconto del 30% costituisce un incentivo a trasgredire. Se poi pensiamo che in alcuni casi con lo sconto del 30% convenga essere sanzionati per divieto di sosta piuttosto che pagare il parcheggio, anche il buon padre di famiglia potrebbe sentirsi allettato.

Dunque, sul piano dell'efficacia del sistema sanzionatorio, la riforma è un NON-senso: è finalizzata al perseguimento di un obiettivo con il quale si pone logicamente in contraddizione.

È ben probabile che la nuova legge incentiverà le violazioni con conseguente inefficacia del sistema sanzionatorio. In più, l'eventuale (ipoteticamente prevedibile) aumento dei trasgressori aggraverà le pubbliche amministrazioni chiamate a una più intensa attività di accertamento.

Se non altro la nuova norma è coerente con il dilagante orientamento che negli ultimi anni ha condotto a un vero e proprio annichilimento del sistema sanzionatorio.

E così, come in ambito penale, anche in materia di Codice della Strada, il sistema sanzionatorio esibisce un carattere inverso a quello dell'efficacia.

Tutto ciò è in linea con la deprecabile tendenza culturale, sociale, politica alla fuga dalla sanzione a favore di atteggiamenti sempre più insofferenti alle regole.

La riforma dell'art. 202 del Codice della Strada è l'ennesimo tassello di un quadro profondamente disgregato nel quale l'efficacia e l'effettività della sanzione sono tutt'altro che salvaguardate a danno della sicurezza della collettività.

GARANTIRE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

Il legislatore è convinto che la riforma garantirà l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Anche tale finalità appare logicamente in contraddizione con la riforma: si prevedono sconti per soddisfare un bisogno di risorse.

Qualcuno ha azzardato interpretazioni non condivisibili ritenendo che la riforma sia finalizzata a ridurre il numero di contenziosi in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Meno contenziosi, più sanzioni introitate dall'amministrazione.

In realtà, è difficile immaginare che un cittadino convinto di essere stato leso nel godimento di un suo diritto rinunci a opporsi a una sanzione per il solo fatto che gli venga applicato uno sconto del 30%. Inoltre, già gli importi del contributo unificato rappresentano un efficace deterrente contro l'instaurazione di processi di opposizione a sanzione amministrativa (a esempio: 37,00 euro di contributo unificato per opporsi a una sanzione amministrativa di 41,00 euro).

La finalità espressa della norma è quella di garantire

risorse per il finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. L'art. 32 della legge n. 199 del 17 maggio 1999 disciplina il Piano nazionale della sicurezza stradale: un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

Il comma 4 del citato articolo richiamando l'articolo 2, comma 1 lett. x) della legge n. 190/1991 stabilisce che il 15% dei proventi delle infrazioni dev'essere destinato al finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Applicando gli sconti sulle sanzioni, si correrà forse il rischio di ridurre le risorse da destinare al Piano nazionale della sicurezza stradale anziché aumentarle.

A questo punto, sarebbe di rilevante interesse accedere ai dati inerenti le risorse destinate al Piano negli ultimi anni e le attività promosse nell'ambito di attuazione dello stesso al fine di procedere a un'analisi comparata non appena saranno accessibili i dati successivi all'applicazione della nuova norma. Ciò al fine di verificare se la riforma dell'art. 202 del Codice della Strada ha prodotto effetti positivi in termini di disponibilità di risorse.

12 agosto 2013

UN ASSOCIATO CI SCRIVE EVIDENZIANDO LA PARADOSSALITÀ DELLA RIFORMA

Solo 28 euro per un divieto di sosta?

Ma ci si rende conto cosa vuol dire un divieto di sosta? Parlo di quelli utili, non di quelli per far cassa. Provate ad attraversare una strada con un passeggino dove si è bloccati da chi parcheggia in doppia fila, su uno scivolo di marciapiede, su un passo carrabile.

Provate a recarvi in una scuola nell'ora di ingresso e d'uscita e vedete che il divieto di sosta è ignorato e tutti sono a rischio investimento. Ci viene detto, giustamente, che bisogna proteggere la vita dei nostri anziani e bambini, però si legge che si è premiati se si paga entro 5 giorni.

Ma in quale Paese viviamo?

Siamo tornati al Medio Evo quando il signorotto di turno poteva calpestare ogni diritto e quando sorpreso, bastava pagasse qualche spicciolo per farla franca. Invece di far incassare prima i Comuni perché non li accorpiano sotto i 35.000 abitanti, risparmiando milioni di euro visto che da 8.092 ne sparirebbero circa 7.000? Quella sì che sarebbe educazione civica. Altro che fare gli sconti a chi viola il Codice della Strada.

13 agosto 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti diffonde un comunicato.

NUOVI SCONTI SULLE MULTE PER CHI PAGA SUBITO. MINISTRO LUPI: NON CI CASCARE!

Purtroppo, fidandosi dei suoi collaboratori, il Ministro Lupi ha comunicato via televisione agli italiani che, in materia di violazioni al Codice della Strada, è favorevole a una modifica dell'art. 202 Codice della Strada per attivare lo sconto del 30% sulle sanzioni per chi paga cash o entro 5 giorni le sanzioni alle violazioni stradali, ed ha aggiunto che è una buona soluzione. Per i nostri tecnici, però, è solo una fonte per aumentare i contenziosi e/o un provvedimento per aumentare il numero degli italiani infuriati per l'ennesima trappola burocratica. Non solo, attiverrebbe oneri alle Pubbliche Amministrazioni in termini di risorse da impegnare e alberi da abbattere per le nuove modulistiche.

L'ANALISI

Ogni rivoluzione normativa produce inevitabilmente i suoi pro e i suoi contro. Se poi già attualmente la normativa vigente prevede che chi assolve al pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento paga il minimo edittale, in realtà tale novella normativa non fa altro che evitare ulteriori sanzioni, prevedendo un altro sconto e, magari, contemporaneamente, ritoccando al rialzo le sanzioni, facendo una mossa di marketing da piazzista di ultimo livello.

Che poi s'invochi una sorta di funzione educativa quando la realtà è che si spera solo che chi subisce sanzioni anticipi i pagamenti delle multe, pare veramente allucinante a chi segue il settore da decine d'anni.

Tra l'altro, la soluzione garantista proposta si pone contro il principio fondante su cui si basa il Codice della Strada, "GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE". Pertanto, nessuno sconto deve essere accordato, per esempio, "a chi non fa uso dei seggiolini per bambini; per abuso di alcol, anche nei valori più bassi che non costituiscono reato; nei casi di violazioni più gravi che prevedano la sospensione immediata della patente". Inoltre, vale ricordare che tale innovazione va contro la norma che prevede l'implementazione degli importi ogni due anni secondo i dati ISTAT, cioè, prima si dice una cosa e poi se ne fa un'altra, tornando indietro di anni.

Qualcuno sostiene che la modifica in esame potrebbe abbassare sensibilmente il numero dei ricorsi ai Giudici di Pace e dei contenziosi con le conseguenti iscrizioni a ruolo, ciò con un auspicato recupero di agenti da impiegare poi sulla sicurezza delle strade.

Ma, per i nostri tecnici, è ASSOLUTAMENTE ERRONEO perché chi decide di ricorrere non paga né il minimo e tantomeno il minimo con lo sconto. Senza considerare che, chi è del settore, sicuramente è a conoscenza delle difficoltà operative-procedurali che chi emette i verbali incontra nel rispettare i tempi previsti per le notifiche degli stessi.

L'ESEMPIO CONCRETO

A tal proposito immaginiamo, per esempio, che un soggetto sanzionato paghi la sanzione agevolata dello sconto del 30% dopo il 5° giorno (5 giorni passano come un lampo), e pertanto fuori termine. Il Comando di polizia interessato dovrà fare i salti mortali e richiedere l'ulteriore 30% mancante entro il 60° giorno dalla notifica avvenuta del verbale di accertamento, in quanto se non riuscisse a rispettare tale termine dovrebbe ex lege richiedere la sanzione prevista per il mancato pagamento entro il 60° giorno, quindi raddoppiata rispetto a quella iniziale. Il risultato è che il trasgressore, convinto di aver pagato quanto dovuto nei tempi prescritti, si potrebbe trovare a corrispondere il massimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione commessa. Oppure, si accorge di aver sbagliato a contare i 5 giorni e chiama il Comando, impegnando il personale, e chiede a quanto ammonta il minimo da pagare entro i 60° giorno. Una volta saputo versa il corrispettivo impegnando per la seconda volta il personale del Comando che ben sappiamo, nella maggior parte dei Comuni non hanno a disposizione. Non solo, ecco alcune difficoltà segnalate da alcuni Comandi di Polizia Municipale: alcuni comandi ammetteranno il pagamento scontato previa presentazione in ufficio per la notifica; dobbiamo ristampare i moduli dei verbali di accertamento e/o l'accertatore deve completare il modulo, aggiungendo la possibilità inerente lo sconto. Peggio sarebbe se un Comando decide di allegare un bollettino di conto corrente in bianco, lasciando al contravvenzionato conteggiare la cifra che deve pagare nel caso decida di farlo entro 5 giorni e/o entro 60 giorni; cosa dobbiamo scrivere nei verbali notificati per posta (già ora con doppio bollettino postale se ritiri a casa o alle poste); dobbiamo pensare all'addizionale notturna, quindi, se l'accertatore è di servizio notturno se la ricorda ma se lo deve fare il computer ecco che si attiva il costo per farlo programmare; ristampare i preavvisi di Accertamento di Violazione per segnalare la novità della possibilità dello sconto entro i 5 giorni.

DOMANDE E RISPOSTE

- 1) Alla luce di quanto sopra, vi è risparmio e semplificazione?
Sicuramente NO viste tutte le risorse che richiede l'attivare una simile decisione.
- 2) Si abbasserebbe il numero dei ricorsi dei contravvenzionati?
Sicuramente NO perché in Italia i cittadini presentano ricorso per difendere un loro diritto calpestato. Infatti, sono milioni le contravvenzioni che scaturiscono da illegittimi divieti di sosta, illegittime soste a pagamento, illegittimi autovelox, illegittime ordinanze anticamper, limiti di velocità assurdi ecc. Tutti divieti attivati con lo scopo di far cassa, per sanare bilanci comunali in rosso. Inoltre,

come spiegato, sarebbe anche l'ennesima trappola burocratica per chi verserebbe in ritardo anche di 1 giorno, non comprendendo bene le istruzioni inserite nel verbale che riceve. L'esempio è tutti i giorni sotto gli occhi con i verbali per eccesso di velocità. Infatti, chi lo riceve paga pensando di aver ottemperato. Poi scopre, ricevendo altro verbale salato, che tra le molte righe delle istruzioni, spesso in carattere piccolissimo, c'era scritto che doveva inviare anche una comunicazione con i dati del conducente, anche se si tratta del proprietario del veicolo che ha ricevuto il verbale!

LA SOLUZIONE

Il Ministro Lupi comunichi al Paese che, alla luce delle analisi ricevute, tale provvedimento non ha da farsi, licenziando chi glielo ha suggerito.

In tal modo gli italiani riceverebbero due positivi messaggi sul vero FARE:

- 1) un Ministro ha il coraggio di tornare indietro su una decisione, viste le analisi che i cittadini gli rappresentano. Il Ministro lo può fare, infatti, nel recente passato, la Direttiva del 2006 del Ministero dei Trasporti che era già alla stampa della Gazzetta Ufficiale, non fu pubblicata perché non piaceva al nuovo Ministro;
- 2) un Ministro ha il coraggio di licenziare un incapace (ignoto perché in Italia non si adotta la procedura di AGENDA 21 con la quale si conosce il nome e cognome di chi presenta una proposta), interrompendo la consuetudine che fino a oggi ha visto gli incapaci a rimanere al loro scranno e non di rado far carriera mentre i Ministri sono rapidamente licenziati.

IL SUGGERIMENTO OPERATIVO

Se non crede a quanto abbiamo scritto su detto aspetto, gli consigliamo di farsi completare, da chi glielo ha proposto, questo documento: documento da farsi redigere sempre a chi propone un progetto.

Come rappresentare un progetto in modo razionale

1. IDEA generatrice della proposta: il progetto e chi lo propone.
2. FINALITÀ: quali sono le finalità del progetto.
3. PREVISIONI DI COSTI E RICAVI: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
4. VERIFICHE: descrivere come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto successo.
5. COLLOCAZIONE TEMPORALE: quali sono i tempi per la conclusione dell'analisi del progetto.
6. FASI: chi partecipa e in quali tempi.
7. TEMPI: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più soluzioni.
8. COLLOCAZIONE SPAZIALE: dove inserire e/o inviare il progetto per l'analisi di chi vi partecipa.
9. ATTORI CONTINGENTI CHE POSSONO AIUTARE OPPURE OSTACOLARE: adozione di un metodo utile per isolare incapaci e perditempo.

10. MODALITÀ DI ESPRESSIONE: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla comprensione della scuola dell'obbligo.
11. DIMENSIONE: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è ingannevole.
12. PORTATA: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e sufficientemente dettagliata.
13. ESPERIENZE: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o oggetto di analisi da parte di altri.
14. MEZZI: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents, Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazioni, della dottrina ecc. La suddetta procedura consente oggettivamente di poter valutare la portata di ogni progetto e mettere davanti alla sua responsabilità chi li presenta.

L'ALTERNATIVA

Se il Ministro Lupi non interviene, nel tempo vedrà aumentare l'antipolitica e il Paese sarà sempre meno governabile. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, da anni in campo per lo sviluppo della circolazione e sicurezza stradale, è pronta per ogni fattiva collaborazione.

Pier Luigi Ciolli



Avviso di violazione della Polizia Municipale a Firenze

21 agosto 2013

VISTA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELL'ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA, L'ASS. NAZ. COORDINAMENTO CAMPERISTI INTERVIENE CON UN NUOVO COMUNICATO

Il governo, insensibile alle istanze e soluzioni inviate, vara i nuovi Sconti sulle multe per chi paga subito: la data è il 21 agosto 2013 ma nella realtà è l'ennesimo 8 settembre 1943. Purtroppo, nonostante il nostro appello al Ministro Lupi, qui riprodotto, dal 21 agosto 2013 è in vigore lo sconto 30% sulle contravvenzioni, cogliendo di sorpresa gli 8.092 comandi di Polizia Municipale. Cioè, come vedremo, hanno emanato una legge senza preparare prima gli aspetti organizzativi che sono sempre alla base dei cambiamenti. Incapacità organizzativa anche di questi nuovi eletti a governare il Paese che, alla distanza, crea oneri alla Pubblica Amministrazione e farà imbestialire i cittadini che si appresteranno a voler fruire di detti sconti. Simili "ordini", da quando è stata fondata la Repubblica, i Comandi li hanno ciclicamente ricevuti, mettendoli nelle stesse condizioni dell'8 settembre 1943, quando l'ordine arrivò senza tener conto delle condizioni in cui versava ogni Comando. In sintesi, ordini che creano confusioni, odi verso le istituzioni, improvvisazioni sempre a danno dei cittadini.

Questo è uno dei motivi perché anche questo Governo e questi parlamentari devono essere mandati a casa e dobbiamo intervenire perché l'esercito dei 1.000 parlamentari sia ridotto a 300 e sia possibile poter votare il candidato. Senza questo cambiamento siamo destinati a veder ripetersi gli 8 settembre.

Venendo agli sconti, da parte nostra suggeriamo ai contravvenzionati che ne vogliano fruire di intercettare i vigili che stanno contravvenzionando per pagargli subito la contravvenzione in contanti, al fine anche di risparmiare l'addebito della notifica. Ovviamente gli 8.092 Sindaci hanno l'immediato dovere di dotare gli agenti di un adeguato fondo cassa per fare i resti a chi pagherà con 50 o 100 euro. Il non provvedere a dotare gli agenti di un adeguato fondo cassa (registrando ogni giorno non solo l'importo consegnato a ogni agente ma anche i tagli della sua composizione), costituirebbe un indebito aggravio per il contravvenzionato che per pagare sarebbe obbligato a recarsi al Comando o peggio alla posta con il proprio veicolo (entrambi i casi comportano aggravii di costi per carburante e tempo nonché aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico). Ora, per evidenziare l'incapacità di organizzazione di chi emana una legge, ecco il primo messaggio che abbiamo ricevuto da un Comandante la Polizia Municipale di un Comune che cerca in tutti i modi di sopperire all'incapacità del Governo in carica. Noterete come sia arduo il solo leggere detto messaggio che è stato prodotto da un Comandante che cerca in ogni modo di attuare "un ordine" superiore cercando, per quanto gli sia possibile, di evitare problemi agli utenti della strada.

Pier Luigi Ciolli

21 agosto 2013

UN COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRASMETTE ALL'ASSOCIAZIONE UNA DETTAGLIATA ANALISI DEI PROFILI APPLICATIVI DELLA NORMA

“È dalle 8 di questa mattina che studio quanto ti vado a descrivere, ed ecco il risultato, non sarà definitivo ma mi auguro possa esserlo. Ecco cosa facciamo noi per far pagare le sanzioni ridotte del 30%. Certo sono indicazioni dell'immediato e se scoveremo criticità o disposizioni di organi superiori ci adegueremo, ma già questa mattina abbiamo ammesso al pagamento alcuni cittadini come sotto riportato.

Distinguiamo. Innanzi tutto la riduzione è applicabile dal 21 agosto 2013.

1. *Verbalì redatti sulla strada (esempio: mancanza cintura di sicurezza, uso del cellulare alla guida, etc.). Nei modelli esistenti – e tutti i comandi ne hanno in giacenza, mica li butteranno anche perché non si ha immediatamente la disponibilità di farne stampare nuovi (e poi costano) – stiamo preparando etichette adesive da applicare ai verbalì in dotazione per chiarire della riduzione del 30% se si paga – anche in posta – entro 5 giorni, aggiungendo con precisione la somma già scontata sin anco ai centesimi. Superati i 5 giorni la somma resta quella di sempre da pagare entro 60 giorni.*
2. *Sempre per i verbalì redatti su strada la nuova norma prevede che sia possibile pagare con la riduzione del 30% ma solo se il comando ha dotato gli agenti operanti di “strumenti elettronici” per la riscossione (pago bancomat o carte di credito ad esempio). Siccome la nuova norma dispone che sia il Ministero a promuovere la stipula di convenzioni con banche o poste o con altri intermediatori finanziari al fine di favorire la diffusione dei pagamenti mediamente strumenti elettronici, ATTENDIAMO. Quindi solo i comandi già in possesso di questi strumenti potranno ricevere il pagamento su strada ridotto del 30%. Negli altri casi il cittadino potrà farlo entro 5 giorni o in posta o presso la cassa del comando cui appartiene l'accertatore.*
3. *Preavvisi di divieto di sosta o simili trovati sotto il tergicristallo della vettura. Giova premettere che – e non tutti lo sanno – il foglietto trovato sotto il tergicristallo NON esiste per il Codice della Strada. Si sappia che questa è prassi consuetudinaria adottata da tutti i comandi d'Italia per agevolare il cittadino che può pagare senza l'aggravio delle spese di notifica, e il comando stesso che così, se il cittadino paga prima che si avviino le procedure per la ricerca dell'intestatario della targa e la spedizione, incassa senza impiegare tempo e denaro per le incombenze relative a quanto descritto (tempo/persona che inserisce i dati al terminale ed effettua la ricerca dell'intestatario targa, predisporre lo stampato per la stampa del verbale “vero” e lo porta in posta per la spedizione/notifica).*

Con queste premesse, e in ossequio alla nuova norma che recita “la somma è ridotta del 30% se il pagamento

è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione” scopriamo che il fogliettino sotto il tergicristallo... è carta straccia. Infatti, tale foglietto NON è una contestazione – che avviene con il vero e proprio VERBALE di cui al punto 1) – e non è nemmeno una NOTIFICAZIONE che deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione – che avviene quando il postino ti consegna la famigerata “busta verde” a casa –. Quindi noi vorremmo operare con una etichetta adesiva applicata ai preavvisi di sosta giacenti in magazzino e in dotazione agli agenti informeremo che se si paga – al comando o in posta – prima della notificazione a mezzo posta, la somma sarà ridotta del 30% e indicheremo esattamente quale sarà la somma ridotta.

Per non vanificare comunque gli accertamenti delle violazioni dobbiamo fissare un termine alla possibilità di pagamento ridotto dei “fogliettini” perché, considerato che abbiamo 90 giorni per far giungere la notifica alla casa del trasgressore, non possiamo aspettare pagamenti oltre un certo termine ragionevole, necessario al comando per effettuare le operazioni di ricerca intestatario targa, stampa e spedizione del verbale. Quindi ipotizzo che fisseremo in 30 giorni la possibilità di pagare con la riduzione del 30%. Superato tale limite la somma potrebbe restare sempre ridotta del 30% ma solo a patto che il comando non abbia già iniziato le procedure di notifica anzidette.

Come può fare il cittadino a saperlo?

Telefonando al comando si chiederà se le procedure di notifica sono già iniziate. Se non lo sono si potrà pagare ridotto del 30% anche oltre i 30 giorni. Il termine ipotizzato da noi – 30 giorni dalla data della rilevata violazione – deve essere indicato perché ci serve per dar modo di iniziare le procedure di notificazione. Il rischio insito nel non indicare un termine per il pagamento del fogliettino è che inviando il verbale a casa il trasgressore lo riceva dopo il suo pagamento ridotto del 30%, effettuato dopo le nostre procedure di notifica. Siamo costretti ad agire così perché altrimenti si rischia di non rispettare il termine di 90 giorni per notificare a casa del trasgressore la violazione rilevata e doversi così accollare la somma spesa per la notifica – perché il trasgressore nel frattempo ha pagato – o rendere nullo il verbale giunto a casa dopo il 90° giorno.

Certo è che chi telefona deve, onestamente e correttamente, pagare il giorno stesso sennò genera un ritardo nella procedura di notificazione che potrebbe portare a rendere nullo l'accertamento e lui non pagare grazie a questo. Se accadrà cambieremo modalità a discapito dei cittadini corretti.

ATTENZIONE!

Questa procedura di ammissione al pagamento ridotto del 30% entro 30 giorni comporta sì un risparmio ma solo sulla somma della sanzione “viva” e non sulle spese di notifica. Infatti se non si paga entro i 30 giorni il “fogliettino” si è comunque ammessi al beneficio della riduzione del 30% ma solo sulla somma della “multa” e non sulle spese (!!)

Esempio: un divieto di sosta "costa" 41,00 euro; con lo sconto del 30% si arriva a 28,70 euro; se pago il "fogliettino" entro il termine di 30 giorni, o dopo la telefonata che mi conferma che posso farlo, pago questa somma e basta.

Se invece non pago col "fogliettino" in mano ma aspetto la notifica a casa avrò sempre la possibilità di pagare 28,70 euro entro il 5° giorno dalla notifica a casa, ma le spese di accertamento e notifica saranno invariate ossia: se quel comando ha il costo delle operazioni di accertamento e notifica postale di 15,00 euro tale somma resta invariata quindi il cittadino potrà pagare entro il 5° giorno dalla ricezione del verbale a casa 28,70 + 15,00 di spese per un totale di 43,70 euro che però è superiore alla somma della pura sanzione originaria (!)

ATTENZIONE che così non si beneficia poi di molto!

Se si paga il verbale giunto a casa dopo il 5° giorno la somma sarà di 41,00 + 15,00 per un totale di 56,00 euro.

NOTA per chi versa qualche centesimo in meno.

A chi si sbaglia nel pagare di pochi centesimi (esempio: 28,00 euro anziché 28,70 euro) noi invieremo una lettera prioritaria, non raccomandata, sperando che giunga a destinazione, in cui si invita a versare il mancante e finisce lì... più di così non potrei fare.

Se non si versa il mancante si attiva la procedura per insufficiente pagamento della sola somma in difetto... ma non mi è mai capitato, perché anche in passato c'era chi versava meno e abbiamo sempre seguito la procedura della lettera d'invito a regolarizzare.

Buona notizia anche per chi ha trovato il fogliettino sul veicolo tempo addietro e non ha ancora pagato.

Si sappia che nei casi in cui il conducente non è stato trovato sul veicolo – tutti i casi di sosta vietata ad esempio – il fogliettino ci dice che è possibile pagare la somma "base" della "multa" entro un certo termine. Ogni comando può liberamente decidere quale, considerando le procedure che dovrà poi espletare e che ho descritto più sopra, proprio perché la legge non prevede l'esistenza dei "fogliettini". Trascorso il termine indicato sul fogliettino il comando passa ad elaborare i dati targa per stampare poi il verbale e spedirlo per la notifica: il tutto deve giungere a casa del sanzionato entro 90 giorni dalla data del "fogliettino". Ora, a oggi, chi non ha pagato la "multa" di un "fogliettino" e non ha ancora ricevuto a casa il verbale potrà pagare la somma ridotta del 30% lo stesso a patto di sentire il comando accertatore per i dettagli. Quindi ritengo che la riduzione del 30% si applica a tutte le sanzioni NON ANCORA NOTIFICATE FORMALMENTE. Per i "foglietti" piuttosto "vecchi" e di cui non si è ricevuto il verbale a casa sarebbe meglio telefonare o informarsi presso il comando per sapere se è ancora possibile pagare con la riduzione del 30%.

Esempio a): fogliettino da 41,00 euro del 21 luglio 2013. Oggi è il 21 agosto 2013. Sono trascorsi circa 30 giorni dalla data della rilevata violazione. Il comando interpellato mi informa che NON ha ancora avviato le procedure per la notifica e mi informa anche che accetta la riduzione del 30%. Pagherò in posta o al comando 28,70 euro e basta (farlo oggi stesso però).

Esempio b): fogliettino da 41,00 euro del 8 luglio

2013. Oggi è il 21 agosto 2013. Sono trascorsi circa 30 giorni dalla data della rilevata violazione. Il comando interpellato mi informa che ha avviato le procedure per la notifica e quindi NON può accettare la riduzione del 30%. Il cittadino dovrà attendere l'arrivo della raccomandata postale per pagare – entro 5 giorni dal ricevimento – 28,70 euro oltre le spese di accertamento e notifica – che non possono godere della riduzione del 30% –. Pagherò in posta o al comando 28,70 euro più le spese – poniamo 15,00 euro – per un totale di 43,70 euro.

Spero che quanto messo in campo consenta di rendere operativa la procedura per ammettere al pagamento con la riduzione del 30% tutti senza, altresì, aggravii di incombenze per il comando.

Attendiamo comunque indicazioni dalle autorità superiori per verificare se quanto ipotizzato sia corretto o se vi saranno modifiche da apportare in seguito all'esperienza di questi primi giorni di applicazione della norma.

Quanto sopra potrà subire quindi variazioni in seguito a molti fattori, se vi saranno ci adegueremo e faremo in modo che i cittadini ne vengano a conoscenza per tempo onde evitare che non si possa fruire dell'agevolazione.

Cordialmente".

22 agosto 2013

UN NOSTRO ASSOCIATO SCRIVE MOSTRANDO UN PROFONDO SENSO DI DISAPPROVAZIONE E DELUSIONE MATURATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA E DEL CONTESTO POLITICO-LEGISLATIVO NEL QUALE SI INSERISCE

Senza parole. DRAMMATICO.

Come può una Nazione risollevare con le menti sopraffine che ci "dirigono"? Come possiamo sopportare ancora questo mare di chiacchiere specialmente anche riguardo lo "Snellimento della burocrazia"? Perché in Francia ho trovato gasolio a 1,2930 euro e ad Alessandria sulle nostre belle autostrade l'ho pagato al self 1,790 euro?

Come può una Nazione tirare fuori la testa dalle peste con questi AMMINISTRATORI? Mille lire al litro di differenza?

Facendo lo sconto del 30% sulle contravvenzioni? In questo modo limpido e scorrevole?

E ti vengono a dire che la convocazione della Camera del 26-08-13 è un atto Costituzionale?

Un vero atto costituzionale è RISPETTARE I CITTADINI. Basta con i balletti bizantini.

Sono stanco di pagare tasse (anche sulla pensione) per mantenere degli, voglio essere moderato, incapaci.

Scusate lo sfogo ma ho i nervi scoperti su questi argomenti. Comunque buon lavoro e continuate così a informare e formare.

William R.

in Camper

154
settembre-ottobre 2013



INDEROGABILE PUNIRE LO SPRECO

L'amministrazione comunale di Inzago, nel luglio dello scorso anno, aveva emanato un'ordinanza *anticamper*, oggettivamente illegittima, senza preoccuparsi di mettere a rischio le risorse pubbliche e private (i costi per l'acquisto, l'installazione e la rimozione delle segnaletiche stradali nonché gli oneri creati al Ministero Trasporti e in ultimo il possibile risarcimento dovuto all'Associazione per quanto messo in campo). L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ne chiedeva l'annullamento nella visione di autotutela d'ufficio ma l'amministrazione di Inzago restava ferma nelle proprie illegittime posizioni, costringendo l'Associazione a proporre ricorso gerarchico avverso l'ordinanza n. 68 del 27 luglio 2012 e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a istruire la relativa procedura.

In occasione del sopralluogo effettuato nel marzo 2013 dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, alla presenza dell'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e del Comandante della Polizia Locale di Inzago, si constatava l'insussistenza di motivi tecnici alla base dell'ordinanza n. 68/2012. Dopo settimane dal sopralluogo e continui solleciti da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, l'amministrazione di Inzago annullava l'ordinanza n. 68/2012 ma contestualmente emanava una nuova ordinanza *anticamper* (n. 45/2013) istitutiva del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli con larghezza superiore a 1,90 metri e altezza superiore a 2,00 metri in tutto il centro storico e nelle vie Boccaccio, Leopardi e Don Luigi Sturzo. Si badi bene, l'amministrazione di Inzago si limitava a comunicare all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti solo l'annullamento senza alcuna menzione della nuova ordinanza *anticamper*. Nonostante la mancanza d'informazione e di correttezza, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti offriva al Comune di Inzago un'ulteriore possibilità di annullamento nella visione di autotutela d'ufficio: tutto inutile. Non avendo annullato, costringevano l'Associazione a proporre un nuovo ricorso gerarchico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a sostenere ancora un'altra procedura. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha già indicato i motivi di illegittimità dell'ordinanza n. 45/2013, confermando una reiterata violazione di legge da parte del Comune di Inzago.

Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.

Per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Inzago, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti segnalerà la vicenda alla Corte dei Conti e pretenderà il rimborso delle spese legali sostenute per le azioni che è stata costretta a intraprendere.

Pier Luigi Ciolli

I DANNI DEGLI INCOMPETENTI OCCORRE CONTENERE LA DISINFORMAZIONE

di Pier Luigi Ciolli

È proprio duro entrare in azione ogni giorno per contenere gli INCOMPETENTI, peggio quando questi soggetti trovano uno spazio sui giornali, nelle radio e nei *talk show* televisivi.

Questi soggetti, come nel nostro caso il Diego Degan che firma l'articolo qui riprodotto, con poche sillabe sparano delle *bischerate* e noi dobbiamo intervenire scrivendo decine di righe per ricordare quanto prevede la Legge e il buonsenso.

Una micidiale disinformazione al posto di una positiva inFORMAZIONE che deve vedere l'intervento di tutti i lettori. In ultimo, confidiamo che un simile soggetto non sia un giornalista e non sia pagato, altrimenti al danno che riceve chi lo pubblica si aggiunge la beffa di doverlo anche pagare.

Sotto l'articolo, i nostri chiarimenti.

A seguire inseriremo, giorno dopo giorno, le email più significative.

L'ARTICOLO

<http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/04/27/news/arrivano-i-camperisti-scrocconi-1.6964504>

estratto da **La Nuova di Venezia e Mestre**

SOTTOMARINA - ARRIVANO I CAMPERISTI "SCROCCONI"

SI FERMANO SOLO NEI PARK PUBBLICI E NON PAGANO LA TASSA DI SOGGIORNO

SOTTOMARINA. Chi ha detto che solo i chioggiotti sono maestri nell'arte di arrangiarsi?

I camperisti di ogni città e nazione, sembrano reggere benissimo il confronto, almeno a giudicare da quello che sta accadendo in questo inizio di stagione estiva: decine di camper che entrano in città, ma pochissimi che occupano le piazzole attrezzate dei campeggi, più che mai desiderosi di clienti.

Basta tenere un po' gli occhi aperti per rendersi conto che i camper in arrivo preferiscono fermarsi nei parcheggi pubblici, dove la sosta costa poco, ma che non sono dotati dei servizi che si troverebbero in un camping.

In città i parcheggi destinati ai camper sono tre: quelli dell'Arena e di campo Cannoni a Sottomarina e quello "Actv" di Borgo San Giovanni. Naturale che chi deve fermarsi qualche ora si diriga là. Ma la "furbata" diventa evidente nelle ore serali e notturne, quando i camper, con i loro proprietari all'interno, si fermano per il pernottamento.

Così evitano di pagare non solo la piazzola di sosta attrezzata (per i servizi igienici, in qualche modo, ci si arrangia sempre) ma anche la famigerata tassa di soggiorno.

E, tra l'altro, non rientrano neppure nelle statistiche dei visitatori cosa che, per chi lavora nel settore turistico, ha una sua certa importanza.

Inutile dire che proprio gli operatori turistici sono stati tra i primi a notare il fenomeno, o meglio, il suo incremento, visto che questo modus operandi da parte di alcuni visitatori esiste in ogni stagione.

Ma d'inverno, ragionano gli operatori, a campeggi chiusi, si può capire, d'estate diventa un piccolo abuso.

Comunque, non tutti i chioggiotti si son fatti prendere in contropiede: alcuni ospitano nei loro terreni i camper che non trovano posto nei parcheggi pubblici. Un altro modo per arrotondare.

Diego Degan



Questa è la foto a corredo dell'articolo del signor Degan. L'immagine rappresenta senza ombra di dubbio una baraccopoli eretta in violazione di legge, e chi ha scattato la foto avrebbe dovuto denunciare la situazione alla Polizia Municipale cittadina. L'ha fatto?

L'ANALISI DELLE DICHIARAZIONI DI DIEGO DEGAN

a cura dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

La foto dell'articolo

L'immagine che è stata utilizzata a corredo dell'articolo di Diego Degan è evidentemente quella di una BA-RACCOLTA eretta in violazione di legge, quindi, chi l'ha scattata doveva chiedere l'intervento della Polizia Municipale. L'ha fatto?

"Si fermano solo nei park pubblici e non pagano la tassa di soggiorno"

Dal 1992, Nuovo Codice della Strada, tutti devono sapere che la regolamentazione della circolazione stradale dell'autocaravan si trova agli articoli 7, 54, 185 del Codice della Strada e all'articolo 378 del relativo Regolamento di Esecuzione. Per quanto detto, come gli altri autoveicoli, NON è soggetta alla tassa di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture, non si può escludere la circolazione della "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli. Se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio. Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza diminuire gli stalli di sosta, aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta in modo che anche veicoli più lunghi della media possano trovare uno stallone di sosta dove parcheggiare.

"Parcheggi pubblici... che non sono dotati dei servizi"

L'autocaravan per almeno 3/4 giorni non necessita di aree attrezzate o campeggio perché a bordo ha una cucina e un bagno e le acque reflue si raccolgono in specifici serbatoi. È autonoma sotto l'aspetto di energia elettrica perché dotata di batteria per i servizi inoltre è autonoma per il gas essendo dotata di bombola per il GPL. Per quanto detto, ribadito da direttive a livello interministeriale, la fruizione dell'autocaravan non attiva alcun problema di igiene pubblica. Come in tutti i settori del turismo può esistere un comportamento in violazione di legge ma giammai può essere generalizzato ad una categoria. La famiglia in autocaravan fruisce di un territorio e riparte, lasciando il territorio come lo ha trovato.

"La 'furbata' diventa evidente nelle ore serali e notturne, quando i camper, con i loro proprietari all'interno, si fermano per il pernottamento"

Ma quale "furbata", tutti devono sapere che dal 1992 è consentito fruire l'interno dell'autocaravan. Infatti, nel Codice Della Strada:

- all'articolo 54, Autoveicoli, *omissis* ... il punto m) si legge: autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
- all'articolo 185, Circolazione e sosta delle autocaravan, al punto 2. si legge: La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

E, tra l'altro, non rientrano neppure nelle statistiche dei visitatori cosa che, per chi lavora nel settore turistico, ha una sua certa importanza.

Ma dove ha vissuto gli ultimi 30 anni questo Diego Degan? Nel Mato Grosso? Nel Borneo?

Tutti sappiamo da anni che se si desidera monitorare i turisti che visitano un territorio basta varare la Welcome Card (vi sono in essere diverse diciture) che rilasciata previa registrazione dei dati della persona consente di fruire gratuitamente o con sconti di beni e servizi esistenti sul territorio, di prenotare la visita a luoghi e/o edifici storici, a prenotare un ristorante/albergo/campeggio, ecc...

Pertanto, chi lavora nel settore turistico sa che se vuole monitorare, non solo le presenze inerenti il Turismo Integrato mai i gusti e la soddisfazione nella fruizione del territorio deve varare la Welcome Card.

Ma d'inverno, ragionano gli operatori, a campeggi chiusi, si può capire, d'estate diventa un piccolo abuso.

Sorprende il fatto che detti operatori non hanno capito o non vogliono capire che:

1. parcheggiare l'autocaravan fuori da un campeggio non è un abuso ma è un diritto sancito dalla Legge dello Stato;
2. non possono vivere per un anno lavorando solo 2 mesi l'anno;
3. le loro tariffe, rispetto all'Europa e in particolare alla Francia, fanno scappare il turismo italiano ed estero;
4. le infrastrutture utili al turismo devono essere utili anche ai cittadini residenti (leggersi il documento inserito in http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99_Turismo/index.htm dove si evidenzia come siano utili i parcheggi attrezzati per lo sviluppo del turismo e per la Protezione Civile in caso di emergenza);
5. in Italia serve allestire i campeggi municipali visto che tutti i campeggi esistenti sono circa 2.500 (circa la metà sono stagionali) su 8.092 Comuni.

DIRITTO/DOVERE DEL CAMPERISTA È

- inviare una email alla redazione **La Nuova di Venezia e Mestre**

lettere@nuovavenezia.it

nuova@nuovavenezia.it

cronaca.ve@nuovavenezia.it

cronaca.mestre@nuovavenezia.it

provincia@nuovavenezia.it

con il vostro commento sull'articolo che hanno diffuso.

- Inviare una email al Comune quale soggetto indubbiamente interessato allo sviluppo del territorio e alla corretta applicazione della Legge.
- inviare una email a chi gli ha venduto l'autocaravan e al costruttore dell'autocaravan chiedendogli di intervenire tempestivamente con una email visto che simili interventi limitano le sue vendite nonché limitano e/o impediscono la fruizione dell'autocaravan da parte di chi è già loro cliente.
- inviare una email ai club camperisti e campeggiatori, ce ne sono oltre 240 in Italia, per vedere se tra una spaghetata e l'altra trovano il tempo di inviare una email per difendere il diritto dei loro associati alla circolazione e sosta in autocaravan nonché per supportare moralmente l'azione sempre messa in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento

Camperisti che è, purtroppo, l'unica ad attivare le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.



**PARTECIPA
ANCHE TU
ALL'AZIONE!**

**AL CAMPERISTA CHE INCONTRI,
RACCONTA LE NOSTRE AZIONI**

**SE NON CI CONOSCE, CHIEDIGLI IL SUO
NOME, COGNOME, INDIRIZZO, TARGA
E INVIACI I DATI: GLI SPEDIREMO IN
OMAGGIO ALMENO UNA RIVISTA**

IL PRIMO INTERVENTO

29 aprile 2013

ARTICOLO DEL SIG. DIEGO DEGAN

Buongiorno ho appena letto il vostro articolo titolato dal giornalista in oggetto:

Arrivano i camperisti "scrocconi" Si fermano solo nei park pubblici e non pagano la tassa di soggiorno

Innanzitutto tengo a precisare che il titolo non corrisponde al testo, in quanto il Sig. Degani definisce scrocconi i camperisti ma poi in calce afferma che "Comunque, non tutti i chioggiotti si sono fatti prendere in contropiede: alcuni ospitano nei loro terreni i camper che non trovano posto nei parcheggi pubblici. Un altro modo per arrotondare." Quindi chi ha usufruito di tale servizio tanto scroccone non è. Casomai chi ha ospitato (non credo gratuitamente) i camperisti nei propri terreni senza avere la dovuta autorizzazione sarebbe quantomeno da controllare. Poi vorrei sapere a quale zona e a quale data si riferisce la foto, che si mostra camperisti accampati ma a me sembra un vero e proprio prato adattato (vedi sopra) Quando sono stata a Chioggia ho parcheggiato nel parcheggio Lusenzio dove la notte era gratuita, ma il giorno si pagava una tariffa specifica. E' un P+R, gratuito dalle 20 alle 8, mentre durante il giorno è di 0,75€/h o, in alternativa, 6€ per l'intera giornata, e, se si sceglie quest'ultima soluzione, si ha diritto a due corse per più persone con il bus per il centro. Quindi tanto clandestini non eravamo. Quindi quale sarebbe la "furbata"? Dormire gratuitamente dopo aver pagato il giorno? E quale sarebbe il problema dei servizi igienici? Per un giorno o due (il tempo più che sufficiente per visitare Chioggia) non se ne ha davvero bisogno. La frase "proprio gli operatori turistici sono stati tra i primi a notare il fenomeno, o meglio, il suo incremento, visto che questo modus operandi da parte di alcuni visitatori esiste in ogni stagione. Ma d'inverno, ragionano gli operatori, a campeggi chiusi, si può capire, d'estate diventa un piccolo abuso" svela il vero nocciolo della questione. Gli operatori turistici dovrebbero essere super-partes (cioè dovrebbero tutelare gli interessi di tutte le categorie di esercenti del settore turismo), mentre qui si vede chiaramente che si sopporta in inverno (quando i campeggi sono chiusi) e non si tollera in estate (quando sono aperti). Tenendo conto che chi va in camper a livello di consumo usa sia in inverno che in estate gli stessi settori commerciali (ristoranti, bar, giro in barca, musei etc), ci vuol poco a capire che si stanno tutelando solo gli interessi della categoria "gestori di campeggi". Ma forse questi ultimi dovrebbero confrontare i loro prezzi con quelli d'oltralpe per spiegare il fenomeno.

Stefania

Kiala Camper - I viaggi in camper di Chiara <http://kiala.altervista.org>

GESTORE DI CAMPEGGIO CHE PENSA A SÉ (E IL SINDACO-SOVRANO LO SEGUE)



AURONZO DI CADORE

L'ANCC CHIEDE IL RISPETTO DELLA LEGGE DELLO STATO E IL VICE SINDACO DI AURONZO DI CADORE LA SCAMBIA PER ANARCHIA

Nonostante la diffida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risalente al 2010, il Comune di Auronzo di Cadore ha mantenuto i segnali di divieto di sosta alle autocaravan nei pressi del Lago di Misurina istituiti con ordinanze n. 45/1996 e n. 48/1996.

Il Ministero ha ritenuto entrambi i provvedimenti contrari al Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione.

In violazione dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada, il Comune non ha modificato i provvedimenti né ha rimosso la segnaletica.

Non solo. In risposta all'ennesima richiesta dell'Associazione di conformarsi alla Legge dello Stato, il vice Sindaco di Auronzo di Cadore Anna Vecellio Del Monego ha scritto: *Non è che le Vostre azioni, che dichiarate siano finalizzate a combattere presunti "comportamenti discriminatori" nei confronti dei camperisti, siano invece preconcetti di qualcuno che mal sopporta l'ordine, scambiando il significato di libertà con quello di anarchia.*

Tale atteggiamento dimostra l'urgenza di una norma che consenta di sanzionare sul piano economico e di-

sciplinare gli 8.092 sindaci italiani che operano in violazione di legge, così com'è sanzionabile il cittadino.

Il Comune di Auronzo di Cadore ha disatteso la diffida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in violazione dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada: la Polizia municipale deve sanzionare la propria amministrazione come previsto dal codice della strada. Ma questo non avviene e nella realtà il cittadino è suddito e il Sindaco è un Re.

La vicenda di Auronzo di Cadore è costellata di provvedimenti illegittimi: questa è l'Italia che costa e non produce, che crea oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini). Una simile legge eliminerebbe almeno 7.000 sindaci con relativi consigli comunali: apparati che oggi, violando ripetutamente la legge, creano oneri indebiti ai



cittadini e inibiscono lo sviluppo economico del Paese. Così facendo, potremmo inoltre beneficiare di milioni di euro che potrebbero essere destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

L'Associazione è intervenuta chiedendo l'annullamento dei provvedimenti *anti-camper*, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del responsabile del servizio di Polizia locale Mina Plaito Silvano e l'esercizio del

potere della Corte dei Conti di controllo della gestione del Comune.

Di seguito gli ultimi atti di corrispondenza riguardanti la vicenda. In particolare, l'istanza dell'Associazione del 14 maggio 2013 ripercorre le azioni più rilevanti messe in campo sin dal 2007 per raggiungere la corretta applicazione delle norme di legge in materia di circolazione delle autocaravan da parte del Comune di Auronzo di Cadore.



Firenze, 14 maggio 2013

Spett. Comune di Auronzo di Cadore
via Roma 24 - 32041 Auronzo di Cadore BL
p.e.c. auronzo.bl@cert.ip-veneto.net
c.a. Sindaco Daniela Larese Filon

Spett. Corte dei Conti
Ufficio regione Veneto - sezione controlli
Fax 0415 238845
email sezione.controllo.veneto@corteconti.it

E p.c.
comandantepoliziale@Comune.auronzo.bl.it
Spett. Comando di Polizia locale del Comune di Auronzo di Cadore
c.a. Responsabile del servizio di polizia locale

Oggetto: illegittimità gestione del Comune di Auronzo di Cadore

Scrivo la presente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) con sede a Firenze in via San Niccolò 21, quale associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti della strada in autocaravan.

PREMESSO CHE

- Già nell'anno 2007, l'ANCC interveniva nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore al fine di ottenere la corretta applicazione delle norme di legge - in vigore sin dal 1991 - in materia di circolazione delle autocaravan.

In particolare, con istanza del **07.10.2007**, l'ANCC chiedeva l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché il Comune di Auronzo di Cadore revocasse il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale non essendo ravvisabili le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della limitazione (doc. 1).

- Con nota prot. 115540 del 19.12.2007, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedeva al Comune di trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto. Il Ministero invitava l'amministrazione comunale a conformare il contenuto del provvedimento alla propria direttiva prot. 31543 del 2 aprile 2007 (docc. 2, 3).

- Con istanza di accesso del 21.12.2008, la sig.ra (*omissis per privacy*) appartenente all'ANCC, dopo essere stata sanzionata dal Comune di Auronzo di Cadore per aver sostato in autocaravan, chiedeva all'amministrazione comunale il provvedimento istitutivo del parcheggio e del divieto di sosta alle autocaravan in via M. Piana in località Misurina (doc. 3).

- In risposta all'istanza d'accesso della sig.ra (*omissis per privacy*), con nota prot. 531 del 22.01.2009 (doc. 5), il Comandante la Polizia locale di Auronzo di Cadore Silvano Mina Plaito chiedeva il versamento della somma di 20,00 euro per diritti di segreteria, oltre al costo per l'estrazione di copia dei documenti.

Il Comune di Auronzo di Cadore comunica altresì che gli atti potevano essere ritirati presso l'ufficio di Polizia locale e che l'invio tramite servizio postale non corrispondeva a obbligo "*non trovando alcun fondamento nello spirito della specifica disciplina che regola l'accesso ad atti*".

Tuttavia si comunicava che in caso di impossibilità a ritirare la documentazione poteva esserne "concesso" l'invio tramite servizio postale con addebito di ulteriori 4,65 euro.

In sintesi, venivano richiesti 24,65 euro oltre al costo dell'estrazione copia, per accedere a un'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e agli eventuali atti istruttori.

- Dopo aver acquisito le ordinanze n. 45 del 13.08.1996 e n. 46 dell'11.08.1998 con le quali il Comune di Auronzo di Cadore istituiva e confermava il divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale a eccezione di due aree di sosta attrezzate a pagamento (docc. 6,7), l'ANCC chiedeva un parere legale al fine di individuare i profili di illegittimità dei suddetti provvedimenti.

- Il Dott. Marcello Viganò su incarico dell'ANCC, ravvisati molteplici vizi delle ordinanze, con istanza del 10.12.2009 chiedeva al Ministero di emanare nei riguardi del Comune di Auronzo di Cadore i provvedimenti ex artt. 5, co. 2 e 45, co. 2 del codice della strada (doc. 8).

- Con nota prot. 15298 del 22.02.2010, richiamata la precedente istanza dell'ANCC del 07.10.2007 nonché la propria nota prot. 115540/2007, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffidava il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima istituita in ottemperanza alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 poiché contrarie al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione (doc. 9).

- In risposta, con nota prot. 6343 del 20.07.2010 il Comune contestava le censure di legittimità alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 (doc. 10).

- Con nota prot. 66954 del 06.08.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecitava il Comune di Auronzo di Cadore ad adeguare il contenuto delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 al codice della strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione e chiedeva al Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia di verificare l'adempimento del Comune di Auronzo di Cadore alla diffida prot. 15298 del 22.02.2010. In mancanza, si chiedeva al Provveditorato di provvedere alla rimozione della segnaletica con addebito delle relative spese al Comune inadempiente e applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, co. 7 codice della strada (doc. 11).

- Con nota prot. 423 del 09.01.2011, il Provveditorato trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la relazione prot. 830/10 con la quale comunicava che il Comune di Auronzo di Cadore non aveva modificato le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 limitandosi a modificare la segnaletica collocata in alcune località del territorio comunale (doc. 12). Dunque, il Comune di Auronzo di Cadore persisteva nella violazione di legge.

- Con istanza del 19.03.2013, l'ANCC chiedeva al Comune di Auronzo di Cadore di trasmettere – anche tramite posta elettronica ovvero telefax – i provvedimenti istitutivi dei nuovi divieti di sosta alle autocaravan segnalati da alcuni appartenenti a quest'Associazione (docc. 13, 14).

- In risposta alla suddetta istanza di accesso, con nota prot. 3146 del 10.04.2013 (doc. 14), del tutto analoga alla nota prot. 531 del 22.01.2009 (cfr. doc. 5), il Comandante la Polizia locale di Auronzo

di Cadore Silvano Mina Plaito chiedeva il versamento della somma di 20,00 euro per diritti di segreteria, oltre al costo per l'estrazione di copia dei documenti.

Il Comune di Auronzo di Cadore comunicava altresì che gli atti potevano essere ritirati presso l'ufficio di Polizia locale e che l'invio tramite servizio postale non corrispondeva a obbligo *“non trovando alcun fondamento nello spirito della specifica disciplina che regola l'accesso ad atti”*. Tuttavia si comunicava che in caso di impossibilità a ritirare la documentazione poteva esserne “concesso” l'invio tramite servizio postale con addebito di ulteriori 4,60 euro.

In sintesi, venivano richiesti 24,80 euro oltre al costo dell'estrazione copia, per accedere a provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e agli eventuali atti istruttori.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Auronzo di Cadore non ha ottemperato *in toto* alla diffida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 15298 del 22.02.2010 (cfr. doc. 9), modificando solo in parte la segnaletica stradale e rifiutando di modificare le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998. L'amministrazione ha violato gli artt. 5 co. 1 e co. 2, 35 co. 1, 38 co. 14 e 45 del codice della strada.
- L'amministrazione comunale ha imposto nuove limitazioni alle autocaravan (cfr. doc. 14). Tramite il sito internet del Comune è stato possibile accedere:
 - a) alla deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 05.03.2012 (doc. 16);
 - b) alla deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 16.07.2012 (doc. 16);
 - c) all'ordinanza n. 75 del 02.08.2012 (doc. 17).

Con tale ordinanza il Comune ha disposto che: *“nell'area contrassegnata al N:C:T del Comune di Auronzo al Foglio 16 mappale 73, sita in frazione Misurina, adibita a parcheggio pubblico....la sosta è consentita alle sole autovetture, agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. Ed ai motocicli”*.

Dunque, le autocaravan – come definite dall'art. 54, co. 1, lett. m) del codice della strada – sono escluse dalla sosta non trattandosi né di autovetture né di autocarri.

A tutto ciò si aggiunga che oltre l'ordinanza n. 75/2012, l'amministrazione potrebbe aver emesso altri provvedimenti che limitano la circolazione delle autocaravan la cui trasmissione è stata ingiustamente subordinata al pagamento di oltre 20,00 euro (cfr. docc. 13,15).

In ogni caso, già l'ordinanza n. 75/2012 dimostra che il Comune di Auronzo di Cadore continua a operare in violazione di legge creando indebiti oneri alla pubblica amministrazione e al cittadino.

Infatti, il provvedimento è illegittimo per violazione dell'art. 185 c.d.s.

Sul punto si richiama la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 31543/2007 in base alla quale *‘Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli»* (cfr. doc. 3).

L'ordinanza n. 75/2012 è altresì illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. Essa si pone in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/1990 nonché con l'art. 5, co. 3 c.d.s. oltre che con la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000381 del 28.01.2011 avente ad oggetto la predisposizione delle ordinanze (doc. 19).

Con tale provvedimento, il Ministero ha chiarito che gli enti proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze in relazione alle risultanze dell'istruttoria *‘mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale...il provvedimento in concreto adottato’*.

Il Ministero ha altresì precisato che *‘l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione “ordinanze motivate” richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria’*. Né può ritenersi che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 22 e n. 96 del 2012 (cfr. docc. 16, 17).

Infatti, da tali documenti emerge unicamente: a) la necessità per il Comune di disporre di aree da adibire alla sosta dei veicoli; b) l'intento di riservare la sosta alle autovetture, agli autocarri con massa complessiva non superiore a 35 q e ai motocicli.

In più, l'ordinanza n. 75/2012 è illegittima per eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà. In particolare, nella deliberazione di Giunta n. 22/2012 si legge che l'esigenza di aree di sosta in località Misurina deriva essenzialmente dalla vocazione turistica del luogo. Se ciò

è vero come si concilia tale esigenza con la riserva di sosta agli autocarri?

- Il Comune di Auronzo di Cadore in persona del responsabile del servizio di Polizia locale Mina Plaito Silvano – con provvedimenti emessi secondo modelli standard incompatibili con l'attuale quadro normativo in materia di diritto di accesso (cfr. docc.5,15) – ha frapposto ostacoli all'accesso agli atti amministrativi ponendo oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione.
- l'art. 3-bis, legge n. 241/90 e l'art 13 D.P.R. n. 184/2006 assicurano l'esercizio telematico del diritto di accesso.

Con riguardo all'uso della telematica e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*) si richiama il diritto all'uso delle tecnologie sancito dall'art. 3, D.Lgs. n. 82/2005 oltre alle norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa ex art. 12 D.Lgs. n. 82/2005.

In particolare, il Comune di Auronzo di Cadore dispone del sito internet <http://www.Comune.auronzo.bl.it/>, dello specifico servizio di consultazione delle delibere e delle ordinanze online emesse dal 2010 (doc. 20). Dunque, se i documenti richiesti con istanza del 19.03.2013 (cfr. doc. 13) sono già disponibili online, l'amministrazione poteva limitarsi a indicarne gli estremi in modo da agevolare la ricerca contenendo altresì la propria attività. Qualora si tratti, invece, di documenti non pubblicati online, l'amministrazione dovrebbe integrare l'archivio già in rete sempre a garanzia della propria trasparenza, efficienza, economicità. In più, il Comune dispone dell'indirizzo di posta elettronica certificata auronzo.bl@cert.ip-veneto.net

- ai sensi dell'art. 2, D.M. 28.11.2000 ‘codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni’:
 - *‘...Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge ...*
 - *ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato....*
 - *Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione....*
 - *il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti....*

- *Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.*
- *Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.*
- *Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.*
- *Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore...'*

- In base all'art. 54, co. 3, D.Lgs. 165/2001 *'La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento...è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1'.*

- L'art. 3, co. 4 della legge n. 20/1994 attribuisce alla Corte dei conti il potere di controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche al fine di verificarne la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
l'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti

- chiede al Comune di Auronzo di Cadore di indicare gli estremi dei provvedimenti istitutivi delle limitazioni alla circolazione delle autocaravan in località Misurina al fine di agevolarne la ricerca sul sito internet del Comune ovvero, in caso di mancata pubblicazione online, si chiede di integrare l'archivio già disponibile in rete dandone comunicazione alla scrivente ovvero trasmettere i provvedimenti tramite posta elettronica certificata;

- chiede al Sindaco di Auronzo di Cadore di avviare un procedimento disciplinare a carico del responsabile del servizio di Polizia locale Mina Plaito Silvano la cui condotta si pone in contrasto con i principi sanciti dall'art. 2, D.M. 28.11.2000;

- chiede alla Corte dei Conti di esercitare il potere di controllo sulla gestione del Comune di Auronzo di Cadore viste le reiterate violazioni di legge in materia di circolazione stradale nonché la contrarietà ai principi di economicità, trasparenza ed efficienza dei procedimenti di accesso agli atti amministrativi.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

La Presidente ANCC, Isabella Cocolo

Si trasmettono in allegato:

1. istanza dell'ANCC del 07.10.2007;
2. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota prot. 115540/2007;
3. Ministero Trasporti, direttiva prot. 31543/2007;
4. istanza di accesso della sig.ra (omissis per privacy) del 21.12.2008;
5. nota prot. 531/2009 del responsabile del servizio di Polizia locale di Auronzo di Cadore Mina Plaito Silvano;
6. ordinanza n. 45/1996 del Comune di Auronzo di Cadore;
7. ordinanza n. 46/1998 del Comune di Auronzo di Cadore;
8. istanza del Dott. Marcello Viganò del 10.12.2009;
9. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 15298/2010;
10. nota prot. 6343/2010 del Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore.
11. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota prot. 66954/2010;
12. Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nota prot. 423/2011;
13. Istanza di accesso dell'ANCC del 19.03.2013;
14. Rapporto fotografico prodotto il 19.08.2012 da un proprietario di autocaravan appartenente all'A.N.C.C. relativo ai segnali di divieto alle autocaravan nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore;
15. nota prot. 3146/2013 del responsabile del servizio di Polizia locale di Auronzo di Cadore Mina Plaito Silvano.
16. deliberazione della Giunta comunale di Auronzo di Cadore n. 22/2012;
17. deliberazione della Giunta comunale di Auronzo di Cadore n. 96/2012;
18. ordinanza del Comune di Auronzo di Cadore n. 75 del 02.08.2012
19. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 381/2011;
20. estratto sito internet Comune di Auronzo di Cadore.



COMUNE di AURONZO di CADORE

Provincia di Belluno

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Tel. 0435 400036 - fax 0435 400106 email: polizia@comune.auronzo-belluno.it



Prot. 5218

Auronzo di Cadore, 13/06/2013

OGGETTO: Legittimità della disciplina della circolazione degli autocaravan nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore;

Spett. Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Via S. Niccolò nr. 21
50125 - FIRENZE

s. p. c. - Al
Ministero dei Lavori Pubblici
Ispettorato Generale
per la circolazione
e la sicurezza stradale
00100 - ROMA

Spett. Corte dei Conti
Ufficio Regione Veneto
Sezione Controlli
Campo Sant'Angelo San Marco 3538
30124 VENEZIA

In relazione alla Vostra del 14 maggio 2013, assunta al protocollo di questo Comune in data 15/05/2013, con la presente siamo a confermare la volontà di Questo Comune, che considera il turismo fonte di primaria importanza, di favorire ogni forma di turismo compreso quello che prevede l'utilizzazione degli autocaravan.

A conferma di ciò, a seguito del notevole sviluppo del turismo "camperistico", il Comune di Auronzo di Cadore ha realizzato, con notevole investimento, due aree per la sosta riservate agli autocaravan, con lo scopo di garantire uno spazio adeguato, assicurare una buona vivibilità all'utenza tenuto conto della limitatezza di spazio che la montagna ci mette a disposizione.

La prima area si trova nel centro abitato di Auronzo di Cadore, in una zona di grande interesse turistico, vicino alle piste da sci d'inverno, in estate del fun-bob, del parco avventura, della seggiovia, adiacente alla pista ciclabile, distante circa 50 ml. dalle fermate dell'autobus che assicurano la possibilità di arrivare comodamente al centro del paese in pochi minuti con notevole risparmio economico ed energetico. Nelle immediate vicinanze dell'area si trovano tutti i principali servizi (la chiesa, l'edicola, i tabacchi, un supermercato, vari ristoranti, la pizzeria ecc).

La seconda area, quella oggetto delle Vostra osservazioni, si trova in borgata Misurina, dista circa 300 ml. dal lago omonimo intorno al quale sono distribuiti tutti i servizi. A circa 50 ml. ci sono le fermate degli autobus che portano alle Tre Cime di Lavaredo, Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo e Dobbiaco.

Ambedue le aree sono dotate di scarico per le acque reflue e di fontana per il rifornimento dell'acqua potabile.

La sosta nelle suddette aree è a pagamento che va da € 8.00 in bassa stagione ad € 12.00 in alta stagione.

Inoltre nel centro abitato di Auronzo di Cadore, in un parcheggio vicino alla zona centrale del paese, sono stati riservati alla esclusiva sosta degli autocaravan nr. 4 stalli in cui la sosta è disciplinata a tempo massimo di due ore mediante l'esposizione del disco orario.

A quanto sopra si aggiunge il controllo quotidiano, da parte del personale della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine sul territorio, sulla presenza degli ospiti delle aree finalizzati principalmente alla verifica di eventuali presenze poco gradite assicurando maggior tranquillità agli ospiti stessi.

Quanto sopra per fugare ogni dubbio sulla da Voi paventata volontà del Comune di Auronzo di Cadore di voler discriminare il turismo "camperistico", anzi, quanto sopra è determinato dalla necessità di concentrare detta attività in aree circoscritte, al fine di poter assicurare la tutela paesaggistica, e la sicurezza degli ospiti.

Si vuole comunque ribadire con forza che Questo Comune rivendica il diritto-dovere di potere e dovere disciplinare la circolazione di tutti i veicoli qualsiasi essi siano compresi gli autocaravan.

Lo scopo è quello di gestire le forme di turismo nel modo più compatibile con le capacità ricettive del territorio nel pieno rispetto delle regole comprese quelle alle quali Voi vi appellate, prevedendo soluzioni che garantiscano da un lato l'utente e dall'altro la realtà locale.

A questo punto la domanda sorge spontanea: "ma è possibile che tutto ciò possa essere interpretato come azione discriminatoria nei confronti di una tipologia di turismo?"

Non è che le Vostre azioni, che dichiarate siano finalizzate a combattere presunti "comportamenti discriminatori" nei confronti dei camperisti, siano invece preconcetti di qualcuno che mal sopporta l'ordine, scambiando il significato di libertà con quello di anarchia?

Con la speranza che queste poche righe abbiano potuto dipanare i Vostri dubbi dettati certamente dalla non conoscenza, certi di poter annoverare ancora i Vostri iscritti tra i nostri illustri Ospiti.

In merito alle Vostre richieste si confermano i dati identificativi delle due ordinanze già in Vostro possesso ossia Ordinanza nr. 45 del 13/08/1996 ed ordinanza nr. 46 del 11/08/1998, nuovi provvedimenti finalizzati al solo divieto di sosta per gli autocaravan non sono in essere.

Distinti saluti.



IL VICE SINDACO
(Dott.ssa Anna Vesello Del Monago)

Firenze, 08 luglio 2013

Fax/p.e.c. Spett. Comune di Auronzo di Cadore
c.a. Sindaco Daniela Larese Filon
Fax 0435/400035
auronzo.bl@cert.ip-veneto.net

Spett. Comune di Auronzo di Cadore
c.a. vice Sindaco Anna Vecellio Del Monego
Fax 0435/400035 - auronzo.bl@cert.ip-veneto.net

E p.c. Spett. Corte dei Conti
Ufficio regione Veneto - sezione controlli
Fax 0415/238845 - sezione.controllo.veneto@corteconti.it

Spett. Comando di Polizia locale del Comune di Auronzo di Cadore
c.a. Responsabile del servizio di polizia locale
comandantepolizialocale@Comune.auronzo.bl.it

Riferimento: Comune di Auronzo di Cadore, nota prot. 5218 del 13.06.2013

Oggetto: illegittimità gestione del Comune di Auronzo di Cadore



In risposta alla nota in riferimento del vice Sindaco di Auronzo di Cadore si evidenzia quanto segue.

In merito alla disciplina della circolazione stradale delle autocaravan, il Comune di Auronzo di Cadore ha precisato che le limitazioni attualmente in vigore sono quelle introdotte con ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998.

Dunque, l'amministrazione comunale persiste nella violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione e di esecuzione.

Infatti – richiamando quanto dettagliatamente esposto nella nota del 14.05.2013 – il citato Ministero con nota prot. 15298 del 22.02.2010, diffidava il Comune ex art. 45, co. 2 c.d.s. ritenendo che la segnaletica istituita con ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 fosse contraria al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione.

Nonostante ciò, il Comune di Auronzo di Cadore ha mantenuto in vigore i provvedimenti senza rimuovere la segnaletica addirittura con la presunzione di operare secondo legge (la propria).

Si precisa altresì che quest'Associazione non disconosce affatto il potere dell'amministrazione comunale di disciplinare la circolazione stradale. Invero, ne rivendica l'esercizio in conformità alla legge. Niente di più. Al riguardo, con la precedente istanza del 14.05.2013, si evidenziavano altresì i profili di illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 05.03.2012; della deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 16.07.2012 e dell'ordinanza n. 75 del 02.08.2012.

Con tali provvedimenti, l'amministrazione è intervenuta in materia di circolazione stradale ponendosi nuovamente in contrasto con il codice della strada e le direttive ministeriali.

In merito alla responsabilità disciplinare del responsabile del servizio di Polizia locale Mina Plaito Silvano, il vice Sindaco di Auronzo di Cadore ha omesso ogni cenno sebbene la gestione dei procedimenti di accesso agli atti amministrativi da parte del dipendente sia palesemente illegittima per i motivi già esposti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

- chiede al Comune di Auronzo di Cadore di annullare le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 e provvedere alla rimozione della segnaletica dandone comunicazione alla scrivente entro sette giorni dal ricevimento della presente. In mancanza, quest'Associazione si rivolgerà a uno studio legale per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire ex art. 45, co. 3 c.d.s. vista la diffida ministeriale prot. 15298 del 22.02.2010. Gli oneri e i costi dell'evitabile attività legale oltre a quelli previsti dall'art. 45, co. 4 c.d.s. saranno posti a carico dell'amministrazione comunale;
- chiede al Comune di Auronzo di Cadore di annullare l'ordinanza n. 75 del 02.08.2012 dandone comunicazione alla scrivente entro sette giorni dal ricevimento della presente. In mancanza, quest'Associazione si rivolgerà a uno studio legale per chiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 2 c.d.s. e dell'art. 6, D.P.R. n. 495/1992. Gli oneri e i costi di quest'ulteriore ed evitabile attività saranno posti a carico dell'amministrazione comunale;
- sollecita il Sindaco di Auronzo di Cadore affinché sia avviato un procedimento disciplinare a carico del responsabile del servizio di Polizia locale Mina Plaito Silvano la cui condotta si pone in contrasto con i principi sanciti dall'art. 2, D.M. 28.11.2000;
- sollecita l'esercizio del potere della Corte dei Conti di controllo sulla gestione del Comune di Auronzo di Cadore viste le reiterate violazioni di legge comprovate anche dalla nota in riferimento.

Firenze, 06 luglio 2013

Distinti saluti.

Isabella Cocoli, Presidente A.N.C.C.

I MESSAGGI RICEVUTI

Chi arriva in auto o in moto può parcheggiare soltanto nei parcheggi degli hotel o dei rifugi

9 luglio 2013

Buongiorno, Grazie mille per l'aggiornamento e per il perseverare nel portare avanti la battaglia contro l'illegalità. Ho letto la risposta del vice sindaco che si fregia di aver realizzato aree apposite per i camper e grazie a questi interventi si ritiene attento e benevolo nei confronti dei camperisti.

La cosa grave è che non si rende conto che mettendo un divieto di sosta ai camper nei parcheggi di un lago o in una piazzetta davanti ad un supermercato, oltre a violare la legge, di fatto impedisce ad un utente del codice della strada di usufruire dei servizi di cui tutti gli altri utenti possono usufruire. Trovo questo atteggiamento discriminatorio e offensivo. È come se il signor vice sindaco scrivesse: *Guardate io sono favorevole ai turisti che vengono da noi perché ho realizzato tanti alberghi e rifugi' però poi chi arriva in auto o in moto può parcheggiare soltanto nei parcheggi degli hotel o dei rifugi senza poter sostare davanti ad un supermercato oppure al parcheggio del lago.*

È veramente ridicolo! La mia speranza è che la vostra associazione riesca a continuare nel suo operato!

Vi ringrazio di cuore, Marco M.

L'esperienza personale

10 luglio 2013

Buongiorno, leggo con piacere l'argomento riguardante Auronzo di Cadore-VENETO-Italia.

Vorrei raccontare brevemente la mia esperienza personale al riguardo.

Era il 2007 precisamente il 1 Novembre, approfittando di qualche giorno di festa, con la mia famiglia, ci dirigiamo in Veneto, zona Misurina Tre Cime Lavaredo, Cortina, per far assaporare ai miei figli delle zone da me conosciute e ritenute di rara bellezza naturale.

Dopo aver trascorso l'intera giornata del 1 Novembre a Cortina d'Ampezzo, facendo uno slalom incredibile, pur di evitare le sanzioni della Polizia Locale, che faceva una vera caccia al camperista, prima del calar della sera propongo a mia moglie, di spostarci al vicino Lago di Misurina, per la cena e il pernottamento.

Arriviamo al Lago, era ancora giorno il sole stava tramontando lentamente e la suggestione del luogo, era veramente importante.

Noto con dispiacere, che intorno al lago, vigeva il divieto di sosta per i camper, noto altresì, che le pochissime persone a giro erano camperisti e i 2 negozietti aperti lavoravano con i camperisti. Parcheggio nei pressi del lago, dove non c'era nessun tipo di cartello, scendiamo velocemente in questa atmosfera surreale, per acquistare qualche ricordo di questa felice scampagnata.

I camper aumentavano e le macchine sparivano, quando il pomeriggio, lasciava spazio alla sera.

Propongo a mia moglie, di andare a mangiare all'unica Piz-



A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI

segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

zeria aperta fronte lago, e naturalmente l'invito è accettato. Parcheggiamo il camper vicino alla pizzeria, dove c'è segnalato, "parcheggio pizzeria", dopo le ultime manovre, insieme a me anche altri equipaggi, esce una persona dalla pizzeria, e con un linguaggio incomprensibile (forse dialetto Veneto), ma con un fare molto minaccioso, tipo "accidenti ai camperisti" ... "ma chi vi ci porta" ... "ci rovinare il lavoro", ecc..


Decidiamo di spostarci e nonostante il divieto parcheggio, proprio fronte lago, e rinuncio ad andare a mangiare in quel locale. Cosciente, che in quel momento stavo infrangendo la legge perché parcheggiavo in zona vietata, ma speranzoso nel fatto che erano già le 21.00, Novembre, stagione turistica finita da tempo, il comando della Polizia Municipale più vicina, si trovava a circa 25 chilometri, quindi andata e ritorno, erano 50 chilometri, mi dico, ma godiamoci questa serata e staremo a vedere. La temperatura nella notte cala intorno 1-2 gradi, il risveglio la mattina, il lago, tanti camper assiepati per godere il panorama e tanti foglietti sui parabrezza che invitavano a pagare la multa, fatta dalla polizia locale, intorno alle 23.30.

L'amarezza di altri camperisti, che rimpiangevano la cena alla pizzeria, e la multa da pagare, la mia gioia di non avere mangiato alla pizzeria e, pagando la contravvenzione, ... di aver destinato la quota al ricco comune Veneto di AURONZO DI CADORE.

Mi scuso per la lunghezza, Saluti Fabio V.

Riflessione sull'Anarchia, Libertarismo, Acrazia

11 luglio 2013

Probabilmente la vice sindachessa non conosce il termine "anarchia" e, come molti fanno, la scambia per caos e disordine. Colgo l'occasione per ricordare che nel definire l'ANARCHIA ci sono tanti modi, tante calunnie o esaltazioni, ma sicuramente è il contrario del caos. Vale ricordare che l'anarchico tende ad essere autodisciplinato non avendo bisogno di leggi o di gerarchie che non riconosce e combatte, infatti, la , uno dei simboli anarchici, rappresenta la frase *Anarchy is Order*, Anarchia è Ordine. Certamente è un'utopia e, come tale, occorreranno solo tanti anni prima che possa realizzarsi.

Saluti da Luca C.

in Camper

153
luglio-agosto 2013



SUBITO UNA LEGGE PER ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI

Ancora divieti alla circolazione e sosta alle autocaravan.

Dal 1991 il sindaco di turno, abusando dei poteri conferitogli ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, emana l'ennesimo provvedimento *anticamper* nel quale si ripetono una serie di vizi di legittimità:

- violazione dell'art. 185 del Codice della Strada in base al quale *«ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»*;
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di situazioni di pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e tali da richiedere l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente;
- carenza di istruttoria e di motivazione.

A ciò si aggiunga la superfluità dei provvedimenti *anticamper* perché l'ordinamento giuridico mette già a disposizione del sindaco gli strumenti per reprimere certi comportamenti *contra legem*.

Provvedimenti illegittimi che evidenziano l'Italia che costa e non produce. Creano oneri al cittadino e travolgono la Pubblica Amministrazione, specie degli apparati della Giustizia, con milioni di pratiche.

Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000 abitanti (lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini).

Legge che eliminerebbe almeno 7.000 sindaci e relativi consigli comunali che oggi, violando ripetutamente la legge nazionale, come nel caso di Comacchio, creano oneri indebiti a cittadini e associazioni, danneggiano le famiglie in autocaravan e inibiscono lo sviluppo economico del paese.

In più, il Paese potrebbe beneficiare di milioni di euro che potrebbero essere destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Pier Luigi Ciolli

IMPRENDITORI O PRENDITORI?

FANO: IL COMUNE DA L'OK ALLO SVILUPPO TURISTICO MA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SI OPPONGONO

In questo servizio, fondamentalmente costituito da scambi di e-mail e comunicati, viene affrontato il caso del Comune di Fano che, armato di buona volontà, decide di liberare un'area adiacente al mare e destinarla, forse, come area di sosta per le autocaravan, ma l'unione dei campeggi marchigiani è di tutt'altro parere: leggete cosa è stato detto dei camperisti nell'appello di Unioncamping Faita e Federcamper Marche associata a Confcommercio.

IL COMUNE DI FANO PARTE BENE

26 aprile 2013

Penso che tutto sia scaturito dal fatto che non più di 15 / 20 giorni fa sui giornali locali di Fano era uscito un articolo dove si evidenziava che il Comune di Fano per la prossima estate avrebbe liberato un'area adiacente il mare perché, a conti fatti, considerata la crisi e soprattutto quella del turismo, il Comune si è accorto che le famiglie in autocaravan sono una risorsa importante. Presto vi farò sapere come interverrò per dimostrare a tutti che con la coda di paglia non ci si ingrassa. Ciao e buon 1° maggio.

Otello S.

LA REAZIONE DEI PRENDITORI ALLA DECISIONE DEL COMUNE

Articolo estratto da VIVERE FANO, il quotidiano della città e del territorio.

http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=403476

'No alla sosta selvaggia dei camper', l'appello dell'Unioncamping-Faita Marche

Riguardo al dibattito di questi giorni, durante il convegno del turismo regionale Plein Air a Fano si è parlato del futuro dell'ex pista dei go-kart, che i presidenti dei camperisti vorrebbero destinare ad area sosta camper. Come associazione regionale, Unioncamping Faita Federcamping Marche associata alla Confcommercio dichiarano di essere assolutamente contrari a questa ipotesi. Noi riteniamo che le aree di sosta camper debbano essere realizzate in aree non concorrenziali ai campeggi esistenti e quindi non in riva al mare, ma adiacenti alla città sul lato monte. L'area dei go-kart è già stata inserita nei piani urbanistici come area parco e per eventi e da parte del comitato "Sassonia Sud" e del suo Presidente Luca Priori e dell'associazione Alberghi Consorziati di Fano-Torrette-Marotta rappresentati dal Presidente Luciano Cecchini c'è la volontà precisa che questa resti la sua destinazione d'uso. Anni addietro, in

accordo con l'associazione dei camperisti provinciale, allora presieduta dal dott. Manes, si erano individuate le aree idonee da destinare a sosta camper ed era stata privilegiata l'area attrezzata di viale Kennedy a Fano. Ora al convegno si è parlato di allargare l'area e noi siamo molto favorevoli a questa ipotesi. Durante il convegno abbiamo anche parlato di abusivismo ed illegalità: infatti non possiamo più tollerare che aree di parcheggio auto ben noti a Fano come quello di Sassonia sud, in riva al mare, dove campeggiano circa 90 camper al giorno con 35-40.000 presenze non ufficialmente registrate. Non possiamo più tollerare che i camper occupino spazi auto. Se si vuole che i camper parcheggino al Vanvitelli, allo Sport Park e in qualsiasi altro grande parcheggio è assolutamente necessario che si definiscano degli spazi più grandi, di numero limitato (es. 6-7 ore ogni parcheggio) con un cartello ben evidente che indichi che quegli spazi sono riservati ai camper solo per parcheggiare. Per campeggiare ci si deve recare nelle aree di sosta, come cita l'art.185 del Codice della Strada, abbassare i piedini, aprire le finestre dei camper e pernottare, ed è ovvio che anche nelle aree di sosta, dove si può campeggiare per un massimo di 48 ore, le presenze dovrebbero essere registrate e dichiarate. Il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità si manifesta anche a Torrette, dove ogni 14-15 camper stazionano dal venerdì alla domenica o fino al lunedì mattina occupando ogni camper 1 posto auto e mezzo. Queste presenze di turisti non sono registrate né alla Polizia né alla Regione e costituiscono quindi un pericolo per la sicurezza e diminuiscono il numero delle presenze turistiche falsando i dati ufficiali. Il numero stimato di presenze non registrate a Fano si aggira intorno a 70-80.000, che costituisce una grave perdita per il turismo all'aria aperta e per il Comune in termini di tassa di soggiorno, rifiuti, ecc. Per concludere ben vengano le aree di sosta nelle aree previste e ritenute idonee, che siano recintate e gestite da associazioni di camperisti o privati, ma comunque dove le presenze vengano registrate. da Unioncamping-Faita Marche,

Il Presidente
Amedeo Tarsi

Voci che affrontano un tema senza la dovuta conoscenza del Turismo Integrato e delle infrastrutture utili

http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=287828

http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=401947

IL PUNTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Da parte nostra, in estrema sintesi si vadano a leggere il documento inserito in http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99_Turismo/index.htm dove si evidenzia come siano utili i parcheggi attrezzati per lo sviluppo del turismo e per la Protezione Civile in caso di emergenza.

Sorprende che non hanno capito o non vogliono capire che:

1. il parcheggiare un'autocaravan è disciplinato dal Codice della Strada ed è diverso dal campeggiare che si può attivare solo in un campeggio,
2. le loro richieste sono in violazione di legge,
3. non possono campare per un anno lavorando solo 2 mesi all'anno,
4. le loro tariffe, rispetto all'Europa e in particolare alla Francia, fanno scappare il turismo italiano ed estero,
5. le infrastrutture utili al turismo devono essere utili anche ai cittadini residenti,
6. in Italia serve allestire i campeggi municipali visto che tutti i campeggi esistenti sono circa 2.500 (circa la metà sono stagionali) su 8.092 Comuni.

Diritto/dovere del camperista è

inviare una email dove ha acquistato l'autocaravan e al costruttore dell'autocaravan chiedendogli di intervenire tempestivamente con una email visto che simili interventi limitano le sue vendite nonché limitano e/o impediscono la fruizione dell'autocaravan da parte di chi è già loro cliente,

inviare una email ai club camperisti e campeggiatori, ce ne sono oltre 240 in Italia, per vedere se tra una spaghettata e l'altra trovano il tempo di inviare una email per difendere il diritto dei loro associati alla circolazione e sosta in autocaravan nonché per supportare moralmente l'azione sempre messa in campo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che è, purtroppo, l'unica ad attivare le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

inviare via email a redazione@viverefano.com il proprio commento sull'articolo che hanno diffuso nonché coinvolgere con un'altra email il Comune di Fano quale soggetto indubbiamente interessato allo sviluppo del territorio e alla corretta applicazione della Legge.

Ecco le email utili:

sindaco@comune.fano.ps.it
alberto.santorelli@comune.fano.ps.it
annamaria.fuligni@comune.fano.ps.it
cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it
daniela.valentini@comune.fano.ps.it
donatella.romoli@comune.fano.ps.it
elena.maffei@comune.fano.ps.it
fiammetta.brunetti@comune.fano.ps.it
gianluca.lomartire@comune.fano.ps.it
giuseppe.de.leo@comune.fano.ps.it

luca.serfilippi@comune.fano.ps.it
marco.canestrari@comune.fano.ps.it
mariaantonina.cucuzza@comune.fano.ps.it
michele.silvestri@comune.fano.ps.it
ombretta.ceccarelli@comune.fano.ps.it
riccardo.severi@comune.fano.ps.it
roberta.cantoni@comune.fano.ps.it
rossella.ansuini@comune.fano.ps.it
simone.antognozzi@comune.fano.ps.it

A leggersi,

Pier Luigi Ciolli

ANALISI A CURA DI I VIAGGI IN CAMPER DI CHIARA

23 aprile 2013

A: Redazione Vivere Fano

Cc: mariaantonina.cucuzza@comune.fano.ps.it; ANCC;

Buongiorno, ho appena finito di leggere l'articolo 'No alla sosta selvaggia del camper', l'appello dell'Union-camping-Faita Marche pubblicato sul sito "Viverefano.com". Devo ammettere che ho dovuto leggere un paio di volte per verificare di aver capito bene il significato del testo. Siamo ancora una volta di fronte ad atteggiamenti, se posso permettermi, di egemonia del settore. D'accordissimo sulla critica a turisti in camper che usano i parcheggi come camping, sfruttando tutti quegli accessori abitualmente presenti sui camper, come tendalino, tavoli, sedie etc e di conseguenza occupando suolo eccedente l'ingombro del mezzo. Analizzando, però, il resto del comunicato, resto inorridita da una così tendenziosa opposizione alla proposta delle associazioni dei camperisti. Da quanto si evince da cifre stimate dal Camping Club di Fano, la presenza dei camper nella vostra città arriva a circa 25.000/30.000 camper ogni anno. Sono turisti che, anche se una parte non soggiornano nei camping gestiti da privati, sono senza dubbio frequentatori di esercizi commerciali di ogni genere (dai ristoranti, ai bar, ai supermercati, ai grandi magazzini, mercati rionali ...del resto il camper è una casa e si può aver necessità di tutto durante il viaggio), siti turistici (musei), divertimento (cinema, parchi ricreativi). Ho letto anche che, parole del succitato Camper Club, la sosta nell'area in oggetto non andrebbe assolutamente in conflitto con gli interessi del camping, in quanto sarebbe previsto l'obbligo di una sosta di massimo 48 ore. Direi che come accoglienza al turismo itinerante saremmo ancora negli standard minimi, ben lontani dai servizi offerti dalle località turistiche d'oltralpe. Esempio emblematico la Francia, con camping municipali sparsi ovunque. Come in altri settori, la lungimiranza delle amministrazioni locali francesi ha molto da insegnarci. Nelle località, anche le più di grido, ci sono sovente parcheggi e/o aree di sosta gratuite (spesso anche con wi-fi) dove si sosta, si usufruisce dei servizi essenziali ma non si campeggia. Poi ci sono i camping comunali, struttura praticamente inesistente in Italia, e, potrei dire, la punta di diamante

della ricettività, in quanto permettono una sosta con tutti i vantaggi del camping, ma con costi molto più bassi, perché più "essenziali" rispetto ai grandi camping privati. Da ultimo anche lì ci sono i camping super attrezzati e gestiti dai privati, che offrono una moltitudine di servizi e divertimenti a costi praticamente dimezzati rispetto all'Italia. Ho praticamente incorniciato le due situazioni differenti, tra chi incentiva il turismo e chi lo declassa. Curare l'interesse di pochi è, e non credo mi si possa controbattere, sempre a discapito di tutti gli altri. Personalmente, e con me porto la testimonianza di moltissimi amici camperisti, ho acquistato un'auto-caravan perché non amo essere stanziale, altrimenti avrei preferito la caravan (e di conseguenza frequentare i campeggi). Le vacanze in camper sono per me un continuo girovagare alla scoperta del territorio, in una città resto al massimo due giorni, mai di più. Quindi, e ribadisco che questa è la filosofia di molti camperisti, preferisco soggiornare in aree di sosta piuttosto che in campeggi. Se non ci sono le aree adatte? La città viene esclusa dal viaggio (conseguentemente non "spendo i miei soldi" in quella zona). Aggiungo anche che quando devo spendere cifre astronomiche per soste più o meno degne in Italia, passo i confini e con la metà se non un terzo della spesa, faccio vacanze meravigliose "all comfort" (vedi prezzi camping e aree all'estero). Un passo dell'"arringa" dell'Unioncamping che trovo a dir poco ridicola è l'obiezione sulla tassa di soggiorno e smaltimento rifiuti per i camper che soggiornano in aree di sosta. A parte che se fosse realizzata un'area o un mini camping comunale, si potrebbe, oltre che occupare molte persone che sicuramente hanno bisogno di lavorare in periodo di crisi, controllare ogni giorno la presenza dei camper e applicare, allo stesso modo degli altri turisti le suddette imposte, ma poi mi chiedo se anche tutti i turisti che arrivano in autovettura da località più o meno lontane, per chiarire chi va al mare per un solo giorno, se anche a loro è richiesta la tassa smaltimento rifiuti (del resto moltissime famiglie, e lo vediamo ogni giorno in tv, vista la crisi, portano pranzi take-away o preparati a casa con conseguente produzione di rifiuti). Mi spiegate, poi, perché queste

presenze costituirebbero un pericolo? Spero non stiate accusando i praticanti del turismo itinerante di essere persone poco per bene! Se vi riferite a nomadi e simili, certo non è la creazione di un'area di sosta video sorvegliata che metterebbe in pericolo la cittadina. I nomadi, si sa, sono parcheggiati ovunque (ne ho visti anche passando per Fano!) e non li annovererei tra i turisti! Oppure nel vostro territorio c'è una ordinanza che ne vieta il transito e la sosta? Concludete dicendo che "ben vengano le aree di sosta nelle aree previste e ritenute idonee, che siano recintate e gestite da associazioni di camperisti o privati, ma comunque dove le presenze vengano registrate", ottima conclusione ma perché l'area dell'ex pista go-kart non sarebbe idonea? Perché troppo vicina alle vostre strutture? Bè questo significa ostacolare la libertà di un settore del turismo itinerante e danneggiare altri esercenti. Un ultima cosa: cosa significa sosta selvaggia? Se un camper rispetta il codice della strada, nel senso che non ingombra oltre la sagoma del mezzo, non intralcia il traffico e non scarica liquami a terra, è dichiaratamente equiparato a qualsiasi autovettura. Se poi viola dette norme, la soluzione non è vietarne la sosta, ma elevare sanzioni previste già dalla legge e quindi il problema non necessita di ulteriori specifiche locali. Concludo asserendo che lo sviluppo di un territorio e la gestione della cosa pubblica non devono essere ispirati dagli interessi di pochi. Mentre il mio consiglio è quello di consultare i suggerimenti presenti in questa pagina:

<http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99%20Turismo/index.htm>

Cordialmente,

Stefania Properzi

Kiala Camper I viaggi in camper di Chiara

<http://kiala.altervista.org>

VIVERE FANO, il quotidiano della città e del territorio **ha pubblicato per intero il suddetto intervento**, clicca su http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=403720 e gli altri interventi aprendo http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=403746



Tariffe più vantaggiose nei campeggi incentiverebbero i camperisti alla fruizione

Gestore campeggio che pensa a sé

CAMPING BELSOLE
Tariffe giornaliere:
Tende euro 12
Doppio letto euro 34
Camper euro 50

Ma guarda che roba,
c'è un parcheggio gratuito
vicino al mio campeggio...
Ma ci rendiamo conto?
Loro parcheggiano lì...
Le mie tariffe sono un
po' alte, ma dopotutto
lavoro solo due mesi e
devo campare tutto l'anno!

...Ora chiamo il Sindaco,
glielo faccio vedere io
a questi camperisti!

Pronto Sindaco?
Vorrei parlarle
di un problema
per la nostra
comunità...

...Non è giusto che
i camperisti non paghino!
Faccia un'ordinanza
per non far parcheggiare
le autocaravan!

Nemmeno per
sogno! Piuttosto,
abbassa le tariffe in modo
che possano scegliere
di fruire del tuo campeggio.
Il turismo non deve portare
vantaggi solo a te
ma a tutti i commercianti
e gli imprenditori
locali.

...e Sindaco che pensa alla comunità

ALCUNE DELLE MOLTE EMAIL RICEVUTE

COMPLIMENTI A STEFANIA

24 aprile 2013

Penso che l'avete già letta la risposta di Stefania, io la trovo perfetta e molto incisiva, ribatte a tutte le accuse rivolte ai camperisti. con argomenti e parole sacrosante. Con questo invio vorrei ribadire la mia adesione e la mia approvazione alle sue idee e vorrei dirle: "BRAVA"

Rita V.

CAMPEGGI: CARISSIMI, PIENI DI STANZIALI

25 aprile 2013

A: redazione@viverefano.com

Cc: [Coordinamento Camperisti](mailto:Coordinamento Camperisti;);

sindaco@comune.fano.ps.it

Salve, In riferimento all'articolo estratto da VIVERE FANO, il quotidiano della città e del territorio. "No alla sosta selvaggia dei camper" Vorrei esprimere il mio disappunto di camperista per l'atteggiamento dell' Unioncamping Fanta Marche nei nostri confronti, annoverandomi nella categoria di quelli che usano i parcheggi per parcheggiare e le aree di sosta per sostare e rilassarsi.

La posizione della Fanta è miope e inutile, poiché i camperisti dei fine settimana non usufruiranno mai dei campeggi: carissimi, pieni di stanziali e non strutturati per i camper. Se costoro capissero l'evoluzione dei nostri mezzi e si adeguassero, sia come strutture che soprattutto come prezzi, avrebbero sicuramente un riscontro maggiore. Spero vivamente che coloro che si battono per avere aree di sosta opportune ed accoglienti riescano nel loro intento.

Grazie dell'attenzione

Maria Teresa B.

SONO PRENDITORI, NON IMPRENDITORI

25 aprile 2013

Onestamente non saprei come commentare un simile intervento che però spiega bene le dinamiche che muovono questo paese fermo, ingessato da piccoli interessi di bottega che alla fine non tornano utili nemmeno a chi li difende. In Italia la classe IMPRENDITORIALE è fatta di poche unità il resto sono mezzetacche che potremmo chiamare solo "PRENDITORI".

Scusate ma i periodi di vacanza più lunghi non li faccio più in Italia; mi dispiace per le persone oneste ma a pagare chi mi chiede da 20 a 40 € al giorno (circa da 40.000 a 80.000 lire giorno) per parcheggiare la mia autocaravan, non ci sto.

Cordiali saluti

Guido C.

VIVERE MEGLIO AMANDO IL PROPRIO PAESE

25 aprile 2013

Sono appena tornata da Ginevra, dove abitano figlio e i nipoti. Domenica abbiamo fatto un pic-nic in un bosco dei dintorni, accessibile anche ai camper. Non ti dico la bellezza del verde e la cura affidata all'educazione dei cittadini con tutti i servizi appositi (raccolte differenziate, fuochi protetti e neanche un rifiuto abbandonato per terra). Quando l'educazione diventa stile di vita si vive meglio e non ci si accapiglia per gretti interessi. Non saremmo in queste condizioni se amassimo di più il nostro paese e le sue bellezze.

Marisa S.

AZIONE LEGALE CONTRO LE GRATUITE OFFESE ALLE FAMIGLIE IN AUTOCARAVAN

25 aprile 2013

Ma contro questo Presidente Amedeo Tarsi non si potrebbe fare qualcosa visto che ci ha dato a noi camperisti dei soggetti molto pericolosi solo perché non vogliamo essere costretti a campeggiare in certi cosiddetti campeggi pieni di bungalow, casottini (che io ho anche avuto) che una volta fatti montare ti aumentano il compenso mensile a loro piacimento vista la difficoltà poi a smontarli e rimuoverli essendo vere e proprie case. Loro parlano che noi non paghiamo la tassa di soggiorno, la tassa rifiuti, ecc.. ma dimenticano che il parcheggiare fa parte della circolazione stradale per la quale paghiamo la tassa di circolazione. Vogliono farci mettere un veto per costringerci ad andare solo nei loro campeggi oggi invece di attivare iniziative tipo il CampingCheque dove mi sono abbonato. I campeggi che adottano il CampingCheque sono 627 in tutta Europa e solo circa una settantina in Italia! Pagando detto abbonamento (al giorno il costo è di 15 euro tutto compreso camper + 2 persone + 1 cane + la corrente elettrica) contro le circa dai 27-a 40 euro al giorno quando in Italia trovo campeggi convenzionati altrimenti preferisco di gran lunga le aree di sosta. A Fano c'è molto turismo giornaliero, non in camper ma in autovettura e ...vedere per credere ... alla sera, quando ripartono, sembra veramente di vivere in un mondezzaio, bottiglie, sacchetti di mondezza buttati nei cespugli o ai margini della strada. Ma questo Presidente lo ha visto? Scusatemi per lo sfogo ma non si può farci passare per quello che non siamo. IL CAMPER è SINONIMO DI LIBERTA' e pensare che dove vado per l'Europa e per l'Italia promuovo sempre Fano, per il suo carnevale, per le sue grandi manifestazioni, ecc.. Il Sindaco deve intervenire per tacitare simili persone che vogliono lucrare per loro stessi anche se rovinerebbero l'immagine di questa bellissima città qualora adottasse ordinanze illegittime anticamper. Cercherò nel mio piccolo di portare avanti questa battaglia.

Ilario G.

INVITO A FESTEGGIARE IL 25 APRILE

25 aprile 2013

Noi festeggiamo la LIBERAZIONE lavorando per impedire ai VECCHI E NUOVI MOSTRI di violare il nostro diritto alla circolazione e sosta in autocaravan. Festeggia con noi leggendo e diffondendo il documento in allegato. Non si invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e si impara qualcosa di nuovo. A leggersi,

Pier Luigi Ciolli

VACANZE IN SVEZIA

26 aprile 2013

Io la liberazione la festeggio sempre, ma senza andare a sentir parlare questo o quello. Ho già sentito parlare mio padre, vecchio partigiano, e mio zio, che si fece la campagna di Russia, la ritirata, la deportazione e la prigionia in Germania, per non farsi mancare niente. Ora costoro non sono più fra di noi, ma preferisco il loro ricordo alle vuote parole dei nostri attuali rappresentanti. Per quanto riguarda l'allegato, che dire, solo da noi si può discutere in modo serio di cose palesemente non legali. Sono cose già dette: questi signori dovrebbero andare a vedere i campeggi in Francia (ma anche altrove si stanno attrezzando) per capire in che meraviglia di giardini ti fanno mettere la tenda o il camper, alla metà di quanto si paga da noi, con incluso praticamente tutto: piscina, wifi, aree attrezzate per sport, collegamenti pubblici efficienti - il tutto per dodici mesi all'anno. Per mia fortuna è un problema che non mi tocca: anche quest'anno la vacanza estiva sarà sul territorio italiano quanto basta per fuggire, e se tutto va come previsto ce ne andiamo in Svezia (hanno deciso i ragazzi e se li voglio ancora con me devo sottostare). Cordiali saluti,

Andrea T.

IGIENE E SICUREZZA NELLE AREE ATTREZZATE

26 aprile 2013

A: redazione@viverefano.com

Cc: mariaantonina.cucuzza@comune.fano.pu.it

Prima di tutto buongiorno, sono un camperista della provincia di Brescia da 15/16 anni e mi è capitato di passare da Fano fermandomi in un'area sosta di cui non ricordo il nome ma ricordo che era posizionata in fondo al paese quasi in riva al mare se non sbaglio, più o meno era verso il 10/12 agosto erano le 20,00 di sera e quindi in cerca di dove fermarmi per cenare e dormire in tranquillità, trovai la suddetta area e vi entrai parcheggiando in mezzo agli altri camper. Ho pagato la mia sosta, ho cenato e verso le 22,00 sono scappato in quanto non si poteva respirare dall'affollamento, quindi sosta insostenibile e mancato introito da parte di

vostrici commercianti per eventuali acquisti e visita del vostro bel paese. Con questo vorrei ribadire che noi camperisti non siamo nomadi (zingari) e siamo altresì disposti a pagare per sostare ma in modo consono e confortevole, quindi prima di autorizzare le aree di sosta ad operare, dovrete far controllare dall'ASL se sono rispettate tutte le norme igieniche nonché verificare se sono dotate di relazione per l'antincendio a cura di un professionista iscritto nel registro speciale del Ministero dell'Interno. Cordialmente,

Piercarlo C.

L'EUROPA ACCOGLIE IL TURISMO ITINERANTE

26 aprile 2013

Nuova stagione ma vecchie problematiche, mi meraviglia che un quotidiano dia ancora fiato alle corporazioni perché di questo si tratta, quando si tratta di difendere solo il proprio orticello!! Sono da circa 35 anni appassionato viaggiatore in autocaravan perché mi permettere di vivere il territorio che visito stando nella realtà del luogo con i suoi pregi, difetti, problematiche, ma più spesso meravigliose realtà. Forse ancora da noi in Italia non è ancora entrato questo tipo di turismo? Se così fosse varrebbe aprire gli occhi e voler vedere che questo è un tipo di turismo che va al di là della stagionalità perché trova le più disparate mete da quelle balneari o sciistiche e ancora quelle di tipo culturali. Vi ho parlato della mia direi lunga esperienza dapprima in giro per la nostra Italia e poi in quasi tutta l'Europa, posso quindi testimoniare che all'estero ci sono strutture che a modici prezzi accolgono questo tipo di turismo senza relegarlo, come spesso avviene da noi, fuori lontani dai centri d'interesse o di svago come degli "appetati" senza contare che forse oggi sarebbe il caso di incentivare una presenza turistica che certamente agli occhi di tutti porta dei benefici di ordine economico. Spesso nel rifiutare questo tipo di turismo si motiva che i camperisti non spendono portando sì tutto da casa, cosa falsissima perché forse chi la pensa così non conosce l'ampiezza dei nostri frigo, ma nel contempo si dice che lascia l'immondizia. Ultima cosa che vorrei sottolineare che certamente va richiesta educazione a chi pratica questo turismo, ma in tanti anni che lo pratico ho dovuto rarissime volte constatare mancanza di rispetto per gli altri o ambientale; infine fare come spesso accade che si parla di campeggiare per il fatto di aprire delle finestre e non altro mi sembra davvero assurdo se non pretestuoso, faccio una provocazione: perché non chiedere agli automobilisti in sosta di non lasciare i finestrini delle auto con i finestrini completamente chiusi invece di lasciare lo spiraglio. Se si entra in questi campi non ne usciremo mai. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

Sandro C.

REVOCATA ORDINANZA ANTICAMPER A FIRENZE

di Rossella del Piano

27 settembre 2011 – 20 maggio 2013

Una storia lunga quasi due anni che ha costretto il cittadino a sostenere economicamente le azioni necessarie per la tutela del proprio diritto alla circolazione: molteplici sono state le attività tecnico-giuridiche per acquisire i provvedimenti istitutivi della limitazione alle autocaravan, analizzarli e formulare ogni opportuna istanza per l'annullamento di un'illegittima sanzione e la rimozione di un'illegittima segnaletica.

Chi risponde di queste complesse attività che hanno aggravato il cittadino e la pubblica amministrazione? I soggetti responsabili saranno deferiti alla Commissione Disciplina per essere giustamente puniti per Incompetenza e Violazione di Legge? Attendiamo la risposta del Sindaco Matteo Renzi.

Il Giudice di Pace disapplica l'ordinanza sindacale che riserva alle sole autovetture il parcheggio in via Tiziano e accoglie il ricorso di una camperista sanzionata.

Il 17 maggio 2013 si è svolta la seconda e ultima udienza di un procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per l'annullamento di una sanzione emessa a carico di una camperista che aveva sostato in autocaravan in via Tiziano ove vige la riserva di sosta alle autovetture istituita con **ordinanza sindacale n. 4498 del 2 ottobre 2003.**

Un provvedimento illegittimo per molteplici ragioni, che elenchiamo a pagina seguente.

1. INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE HA EMANATO L'ORDINANZA

Trattandosi di un atto di ordinaria gestione amministrativa, la competenza spettava al Dirigente e non al Sindaco. Ciò in base all'art. 107 del Testo unico sugli enti locali.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza del Sindaco è **firmata dall'Assessore Vincenzo Bugliani senza alcuna delega.** Anche per tale motivo deve ritenersi illegittima.



Firenze, Piazza della Signoria. Come attesta la foto, l'autocaravan è utile per supportare il servizio espletato dai Carabinieri



2. VIOLAZIONE DI LEGGE

In secondo luogo, l'**ordinanza del Comune di Firenze n. 4498/2003** è illegittima per violazione di legge sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

La riserva alle autovetture trova la sua unica motivazione nella *'salvaguardia della pubblica incolumità e per una migliore e più fluida circolazione veicolare'*. Alla luce del provvedimento non si comprendono le ragioni in fatto e in diritto che ne costituiscono il fondamento. Sul punto, l'art. 3 legge n. 241/90 prevede espressamente che *'Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria'*. A ciò si aggiunga che, le espressioni *'salvaguardia della pubblica incolumità'* o *'migliore e più fluida circolazione'* rappresentano la pedissequa trasposizione del dato normativo. In altri termini, l'ordinanza richiama due concetti che, lungi dal rappresentare la motivazione, costituiscono principi e obiettivi previsti dall'art. 1 del Codice della Strada e dunque valevoli per qualunque ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale: sicurezza delle persone (art. 1 commi 1 e 2, Codice della Strada) e miglioramento della fluidità (art. 1 co. 2 Codice della Strada). La necessità della motivazione è ribadita, con specifico riguardo alla materia della circolazione stradale, dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) secondo il quale *'i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari... con ordinanze motivate...'*. Non solo, l'ordinanza comunale nel prevedere in maniera ingiustificata la riserva alle sole autovetture finisce col violare anche l'art. 185 Codice della Strada ai sensi del quale le autocaravan, *'ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli'*. Non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni. Tuttavia, nel caso di specie si discute della

mancanza di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo e, quindi, della deroga alla generale equiparazione tra veicoli prevista dall'articolo 185 Codice della Strada.

3. ILLOGICITÀ

La riserva alle autovetture appare altresì illogica in relazione agli asseriti motivi che la sostengono. **Non si ravvisa alcun nesso logico tra la tipologia di veicolo (autovetture) e la salvaguardia della pubblica incolumità e la fluidità della circolazione.**

24 aprile 2013

Con provvedimento della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. 02805 del 24 aprile 2013, il Comune di Firenze ha revocato l'ordinanza n. 4498/2003 disponendo che il parcheggio in via Tiziano può essere fruito da tutti i veicoli a tre o quattro ruote. Per ottenere il rispetto della legge, si è reso necessario chiedere l'intervento del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che con nota prot. 1601 del 15 marzo 2013 aveva invitato l'amministrazione comunale a modificare l'ordinanza n. 4498/2003. Un'azione evitabile giacché la normativa che disciplina la circolazione stradale delle autocaravan è in vigore sin dal 1991. Sin dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, l'azione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando all'ente proprietario della strada di annullare un provvedimento *anticamper*, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti invece di cogliere l'occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal Ministero. L'opera meritoria del Ministero si esplica a 360°, in particolare nei corsi di aggiornamento e nei convegni dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli organi di polizia.

FATTI E AZIONI

Di seguito una sintesi in ordine cronologico delle attività sinora intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan.

27 settembre 2011

Il Comune di Firenze sanziona una proprietaria di autocaravan appartenente all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per aver sostato in via Tiziano ove vige la riserva di sosta alle autovetture.

7 ottobre 2011

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Firenze di annullare in autotutela l'avviso di accertamento per violazione della riserva di parcheggio in via Tiziano.

12 ottobre 2011

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere il provvedimento istitutivo della riserva di parcheggio alle autovetture in via Tiziano.

14 ottobre 2011

Con nota prot. 41115/02/2011/004 del 14 ottobre 2011, la Polizia municipale di Firenze rigetta l'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento emesso a carico della camperista e, addirittura, restituisce il plico contenente l'istanza e i relativi allegati.

27 ottobre 2011

Con email del 27 ottobre 2011, la sig.ra Valeria Casella della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze comunica che il provvedimento istitutivo della riserva di sosta alle autovetture in via Tiziano è l'ordinanza n. 4498/2003 e indica il collegamento ipertestuale tramite il quale reperire il provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Firenze..

03 novembre 2011

La Polizia municipale di Firenze notifica alla nostra associata il verbale di accertamento.

26 novembre 2011

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere gli atti richiamati nell'ordinanza n. 4498/2003 non essendo reperibili sul sito istituzionale del Comune di Firenze.

23 dicembre 2011

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti ricorre alla Prefettura di Firenze per l'annullamento del verbale elevato a carico della camperista sanzionata in via Tiziano.

21 agosto 2012

La Prefettura di Firenze respinge il ricorso della camperista alla quale ingiunge il pagamento di 95,48 euro.

19 settembre 2012

Su incarico della nostra associata, gli Avv. Assunta Brunetti e Marcello Viganò ricorrono al Giudice di Pace di Firenze per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista.

24 settembre 2012

Su incarico della nostra associata e con riferimento all'ordinanza del Comune di Firenze n. 4498/2003, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Firenze delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada.

23 gennaio 2013

La Prefettura di Firenze si costituisce nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Firenze insistendo sulla legittimità della sanzione vista la presenza della segnaletica indicante la riserva alle autovetture.

22 febbraio 2013

Si svolge la prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per la discussione della causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista. Nessuno compare per la Prefettura di Firenze. I legali della camperista espongono nel dettaglio la questione sottesa alla vicenda: l'illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 4498/2003 che merita disapplicazione con conseguente annullamento della sanzione. Il Giudice rinvia la causa al 17 maggio 2013 al fine di approfondire la questione e consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pronunciarsi in merito all'istanza del 24 settembre 2012.

15 marzo 2013

Con nota prot. 1601 del 15 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Firenze a modificare l'ordinanza n. 4498/2003 eliminando ogni discriminazione in relazione alla disciplina della sosta.

17 maggio 2013

Si svolge la seconda udienza dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per la discussione della causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista. Nessuno compare per la Prefettura di Firenze. I legali della camperista ripercorrono nuovamente i motivi di illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 4498/2003 e depositano la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1601 del 15 marzo 2013.

Il Giudice accoglie il ricorso della camperista compensando le spese tra le parti.

18 maggio 2013

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere il provvedimento con il quale è stata modificata l'ordinanza n. 4498/2003 in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1601/2013.

20 maggio 2013

L'amministrazione comunale comunica che l'ordinanza n. 4498/2003 è stata modificata con provvedimento della Direzione Infrastrutture e mobilità n. 2013/M/02805 del 24 aprile 2013 con il quale si dispone che il parcheggio in via Tiziano è fruibile da tutti i veicoli a tre o quattro ruote.

in Camper

152
maggio-giugno 2013



GUARDIE E LADRI

Alcuni Sindaci, anziché assolvere con dovizia alla propria funzione di difensori e promotori del bene collettivo, sprecano tempo e denaro pubblico, giocando a Guardie e Ladri!

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Sindaco di turno è costretto a rimuovere il divieto per le autocaravan ma... all'indomani emette una nuova e illegittima ordinanza con la speranza che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti abbia abbassato la guardia. I Comuni di Dobbiaco, Bardolino, Cerveteri e Roccaraso, sono solo alcuni esempi.

Questo gioco è praticato da tali Sindaci anche perché non ci sono sanzioni immediate e adeguate atte a punirli. E questo fa sì che non si riesca a educare il pubblico amministratore affinché rispetti la legge in materia di circolazione delle autocaravan e riconosca nel turismo itinerante una risorsa importante per lo sviluppo del territorio che amministra.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, prima di agire per l'annullamento di ordinanze illegittime, richiama l'attenzione del Sindaco di turno sulle norme di legge che ormai dal 1991 disciplinano la circolazione delle autocaravan ed evidenzia che le famiglie in autocaravan portano ricchezza nei territori che visitano. Nonostante ciò, alcuni Sindaci perseverano, con malafede, ad agire illegalmente, sicuri di non dover pagare di tasca propria gli oneri connessi all'installazione e disinstallazione delle segnaletiche e dei relativi contenziosi. Il caso del Comune di Dobbiaco è emblematico. 11 giugno 2012: sono revocate due ordinanze *anti-camper*; 13 giugno 2012: è emessa una nuova ordinanza in ottemperanza alla quale il territorio comunale è tappezzato di divieti di sosta per le autocaravan.

In uno Stato di diritto, fondato sul principio della legalità, il Governo dovrebbe emanare una norma che consenta di sanzionare il Sindaco: pagare subito e in prima persona per una scellerata gestione delle risorse pubbliche e per i danni provocati al territorio e ai cittadini.

In assenza di detta norma ci toccherà ancora vivere alla mercé di sindaci che amministrano senza strategia, senza metodo, rincorrendo ciò che appare più conveniente per l'interesse di qualcuno piuttosto che per il bene di tutti.

Pier Luigi Ciolli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

IL GIUDICE DI PACE ACCOGLIE IL RICORSO DI UNA CAMPERISTA E CONDANNA LA PREFETTURA ALLE SPESE LEGALI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei riguardi del Comune di San Benedetto del Tronto che con determinazione dirigenziale n. 261 del 28 aprile 2004 ha istituito illegittimamente un *'divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, per caravan ed autocaravan in Via delle Tamerici tratto compreso tra Via dei Tigli e la radice del molo sud su ambo lati'*.

Novembre 2011: una camperista è stata sanzionata a causa del divieto

Con l'assistenza degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, l'opposizione alla sanzione è stata accolta dal Giudice di pace di San Benedetto del Tronto dopo che la Prefettura di Ascoli Piceno l'aveva respinta raddoppiando la sanzione da 39,00 a 78,00 euro oltre 19,00 euro a titolo di spese di notifica. La Prefettura è stata altresì condannata al pagamento delle spese legali nella misura di 200,00 euro.

Una condanna che pesa due volte sulle spalle del cittadino

- La prima perché si tratta di un importo irrisorio che non ristora il cittadino degli oneri e dei costi sostenuti per la tutela dei propri interessi e diritti.
- La seconda perché si tratta comunque di denaro che la pubblica amministrazione – e quindi la collettività – dovrà sborsare e per giunta a causa di un contenzioso evitabile.

Infatti, la Prefettura di Ascoli Piceno era a conoscenza della circolare prot. n. 277 del 14 gennaio 2008 con la quale il Ministero dell'Interno ha recepito e diffuso a tutti gli Uffici territoriali del Governo, la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 31543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Con la suddetta circolare, il Ministero dell'Interno precisava che *'Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12'*.

Nonostante ciò, la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso della camperista costringendola a rivolgersi al Giudice di pace.

E il Comune di San Benedetto del Tronto?

Neppure l'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha brillato per efficienza, trasparenza, economicità. Dopo aver appreso dell'esistenza del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici, l'Associazione si è attivata prontamente chiedendo al Comune il provvedimento istitutivo della segnaletica. In risposta alla prima istanza, il Comune ha chiesto 5,80 euro a titolo di costi di ricerca e trasmissione del provvedimento istitutivo della segnaletica *anti-camper*.

Dopo aver sollecitato l'utilizzo della tecnologia telematica e richiesto i provvedimenti con i quali erano stabilite le tariffe per la ricerca e la trasmissione degli atti amministrativi, il Comune precisava che i costi dell'accesso erano stati erroneamente calcolati e che, in realtà, erano pari a euro 10,40.

Acquisito il provvedimento istitutivo della segnaletica – determinazione dirigenziale n. 261/2004 – si chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esaminare il contenuto. Con nota prot. n. 1361 del 04 marzo 2012, il Ministero invitava il Comune di San Benedetto del Tronto a revocare la determinazione dirigenziale n. 261/2004 e a rimuovere la segnaletica. Dopo l'intensa attività espletata, l'Associazione auspica che il Comune di San Benedetto del Tronto ottemperi spontaneamente e tempestivamente all'invito ministeriale. In mancanza, l'Associazione dovrà proseguire a tutela degli interessi delle famiglie in autocaravan con aggravii a carico della stessa pubblica amministrazione.

ARTICOLI PUBBLICATI

Nuove Direzioni. Cittadino e viaggiatore, numero 8 del 2012, pag. 3. Per leggerlo aprire:

http://www.nuovedirezioni.it/swf_num.asp?num=8&startPage=5

FATTI E AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di San Benedetto del Tronto.

28 novembre 2011

Si chiede al Comune di San Benedetto del Tronto di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici.

31 dicembre 2011

Il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto, Dr. Pietro D'Angeli in risposta all'istanza di accesso del 28 novembre 2011 precisa che *'deve essere anticipatamente versata la somma di €5,80 (euro cinque/80) sul c.c.p. n. 14045637 intestato al Comune di*

*San Benedetto del Tronto – Servizio Tesoreria con causale 'diritti di copia atti amministrativi'. Si prega di trasmettere copia dell'attestazione del versamento effettuato al numero fax sopra riportato o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica **federicip@comunesbt.it**'.*

1° gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto del 31 dicembre 2011 si precisa che:

- l'art. 3-bis legge n. 241/1990 e l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 assicurano l'esercizio telematico del diritto di accesso;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) sancisce il diritto all'uso delle tecnologie e l'art. 12 del medesimo decreto legislativo disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;
- l'art. 30 dello statuto del Comune di San Benedetto del Tronto stabilisce che *'Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini'*;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un sito internet nel quale, peraltro, si attesta il superamento del requisito di accessibilità ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 75/2005;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e gli addetti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Polizia municipale dispongono di un indirizzo di posta elettronica istituzionale.
- Alla luce di tali precisazioni si chiede al Comune di San Benedetto del Tronto di pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici e di trasmettere i provvedimenti che stabiliscono la misura dei diritti di ricerca e di riproduzione dei documenti amministrativi.

4 gennaio 2012

Il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto invia - eccezionalmente - la determinazione dirigenziale n. 261/2004:

- evidenziando che l'amministrazione conosce l'art. 3-bis legge n. 241/1990 così come l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 per non parlare dello statuto comunale e garantisce di apprezzare l'uso degli strumenti informatici che nella maggior parte dei casi rappresenta una semplificazione;
- dichiarando di non capire *'come la comunicazione del 31 dicembre possa essere letta nel senso di una pretesa indisponibilità ad utilizzare il canale telematico (che peraltro lei indicava nella sua richiesta di accesso come del tutto alternativo rispetto all'invio della copia dell'atto via fax o per posta ordinaria). La nostra comunicazione si limitava semplicemente ad indicare il costo del rilascio e, se errore c'è stato, questo ha riguardato proprio l'ammontare dei costi che qui si rettificano'*.
- precisando che i costi di rilascio del provvedimento richiesto con istanza di accesso del 28 novembre 2011

erano da determinare in base alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 e ammontavano, in realtà, a 10,40 euro.

9 gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale del 04 gennaio 2012:

- si precisa che le norme in tema di uso degli strumenti informatici erano richiamate per evidenziare che la pubblica amministrazione è tenuta a farne uso assicurando in tal modo il gratuito accesso agli atti amministrativi;
- si evidenzia l'irrelevanza del richiamo alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 adottata successivamente all'istanza di accesso e dunque non applicabile al caso di specie;
- s'insiste nella richiesta dei provvedimenti con i quali si determinava e motivava la misura dei diritti di ricerca e riproduzione dei documenti amministrativi nonché degli eventuali atti in essi richiamati e allegati.
- si invita l'amministrazione a esaurire integralmente l'istanza di accesso del 28 novembre 2011 con la quale si richiedevano gli atti richiamati e/o allegati ai provvedimenti istitutivi della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nel Comune di San Benedetto del Tronto. Infatti, la determinazione dirigenziale R.O. 261/TS del 28 aprile 2004 richiama l'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001 della quale si restava in attesa.

21 gennaio 2012

Con nota prot. 3457 del 21 gennaio 2012, il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto si limita a ribadire *'la richiesta di €10,40 quale tariffa vigente al momento della trasmissione dell'atto a titolo di 'diritto di ricerca' ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 268/2011; lo stesso dicasi per il rilascio di copia dell'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001. Si fa peraltro presente che l'analoga tariffa vigente per il 2011 era di 0,10 così come fissata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 318/2010... in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, non si applicheranno ulteriori costi di spedizione'*.

16 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la conformità della determinazione dirigenziale n. 261/2004 al codice della strada, al relativo regolamento e alle direttive ministeriali e di adottare ogni conseguente provvedimento di legge.

4 marzo 2013

Con nota prot. n. 1361 del 04 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ravvisati molteplici profili di illegittimità della determinazione dirigenziale n. 261/2004, invita il Comune di San Benedetto del Tronto a revocare il provvedimento e rimuovere la segnaletica.

13 marzo 2013

L'Associazione chiede al Comune di San Benedetto del Tronto il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della determinazione dirigenziale n. 261/2004 e la rimozione della segnaletica.

22 marzo 2013

Il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto accoglie il ricorso della camperista, annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Ascoli Piceno e condanna l'amministrazione al pagamento di 200,00 euro a titolo di spese legali.

ROCCARASO (AQ)

TARIFFE ILLEGITTIME NEL PARCHEGGIO PRESSO LA SCIOVIA
AUTOCARAVAN **20,00 EURO** - AUTOVETTURE **4,00 EURO**

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la tariffa giornaliera per le autocaravan è stata ridotta a 8,00 euro.

Ovviamente l'azione prosegue affinché la tariffa sia ridotta a 6,00 euro come previsto dalla Legge.

L'Associazione è intervenuta nei confronti del Comune di Roccaraso perché nel parcheggio presso la sciovia, erano applicate le seguenti tariffe giornaliere: euro 20,00 per le autocaravan ed euro 4,00 per le autovetture. Il parcheggio è aperto al pubblico e come tale soggetto alle norme del Codice della Strada tra le quali vi è l'art. 185, comma 3, in base al quale *"nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona"*.

Nonostante la palese violazione di legge, l'amministrazione di Roccaraso ha disatteso le richieste dell'Associazione costringendo quest'ultima a rivolgersi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con nota prot. 972 n. del 15 febbraio 2013, ha invitato il Comune ad adeguare ai limiti di legge la tariffa per le autocaravan. Il 25 febbraio 2013, un associato ha comunicato che la tariffa per le autocaravan è stata ridotta a euro 8,00.

Di seguito, in ordine cronologico, una sintesi delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Roccaraso.


VALE RICORDARE

Già nel 2003, il Comune di Roccaraso aveva adottato provvedimenti anti-camper.

Con ordinanza n. 1/2003 aveva istituito il divieto di transito e sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale. Con nota prot. n. 3683 del 22 dicembre 2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato costretto a intervenire, invitando il Comune a revocare il provvedimento gravemente viziato.

14 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione comunale di Roccaraso se la tariffa prevista per la sosta delle autocaravan nel parcheggio presso la sciovia è pari a euro 20,00 a fronte di quella prevista per le autovetture pari a euro 4,00. In caso positivo, si chiede di ridurre la tariffa per le autocaravan nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3, del Codice della Strada.



11 dicembre 2012

L'Associazione sollecita una risposta dell'amministrazione comunale di Roccaraso all'istanza del 14 agosto 2012.

10 gennaio 2013

Non avendo ricevuto alcun riscontro dal Comune di Roccaraso, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti chiede l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di accertare la violazione di legge nella quale l'amministrazione comunale è incorsa.

15 febbraio 2013

Con nota prot. n. 972 del 15 febbraio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Roccaraso a ridurre le tariffe previste per la sosta delle autocaravan nel parcheggio presso la sciovia nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3, del Codice della Strada.

25 febbraio 2013

Su segnalazione di un associato, si apprende che in ottemperanza all'invito ministeriale e in conformità all'art. 185, comma 3, del Codice della Strada, la tariffa per le autocaravan è stata ridotta a euro 8,00.

11 marzo 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Roccaraso di trasmettere il provvedimento con il quale è stata disposta la riduzione delle tariffe per il parcheggio delle autocaravan in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 972/2013.

INCENDIO IN RIMESSAGGIO

AUTOCARAVAN A FUOCO: TUTELE E RISARCIMENTI

di Evandro Tesei

ACCADE:

1. Va a fuoco un rimessaggio dove sono parcheggiate delle autocaravan.
2. Intervengono i Vigili del Fuoco.
3. Alcune autocaravan bruciano mentre per altre la cellula collassa, lo stiroform all'interno si scioglie raggrumandosi in basso, la cabina di guida è coperta da nero fumo plastico – praticamente una colla nera – di difficile rimozione. In sintesi tutta la struttura della cellula è da sostituire. Tutto il contenuto (sacchi a pelo, vestiti, salviette, tovaglie, coperte, lenzuola, ecc.) è buttato perché anche dopo tre lavaggi l'odore della plastica fusa rimane, ed è insopportabile.
4. La zona implicata è danneggiata e non consente di risalire con certezza alla fonte dell'incendio.
5. I vigili del fuoco redigono un verbale (ne abbiamo una copia, quindi, non stiamo parlando per ipotesi) nel quale inseriscono come possibile fonte dell'incendio anche il fatto che alcune autocaravan erano con batteria collegata ai morsetti (*non si tratta di un'ipotesi impossibile perché i topi che rosicchiano i fili elettrici e/o l'umidità che sale dal terreno e investe tutta l'autocaravan possono essere concause di cortocircuito e, quindi, di possibile incendio. Un'utenza lasciata accesa va in corto circuito e parte un incendio ecc.*).
6. Il gestore del rimessaggio non si è dotato di una copertura assicurativa tale da risarcire tutti i danneggiati.
7. Alcuni camperisti, sbagliando, sospendono la polizza assicurativa quando mettono la loro autocaravan in un rimessaggio. Probabilmente non sanno che per la Legge 990 sulla RCA, laddove un autoveicolo si trovi anche in un'area privata ma aperta al pubblico (vedasi rimessaggio, campeggio ecc...), è obbligato alla copertura assicurativa e, inoltre, è soggetto alle relative sanzioni amministrative e alla refusione degli eventuali danni a terzi, in pratica di tasca propria.
8. Non c'è un contratto tra il gestore del rimessaggio e il camperista e, a volte, nemmeno il semplice rilascio di una ricevuta a fronte dei pagamenti.
9. Quando non c'è contratto ma il semplice rilascio di una tessera sociale perché il rimessaggio è in gestione a un club/associazione/società, prima di diventarne soci/associati è necessario acquisire l'atto costitutivo e lo statuto per capire la forma giuridica del gestore e le eventuali responsabilità in cui il socio/associato può incorrere. Questo per evitare l'amara sorpresa di non essere risarcito e/o dover partecipare al risarcimento delle infrastrutture danneggiate che sicuramente non sono di proprietà di chi gestisce.

INCENDIO DI AUTOCARAVAN IN RIMESSAGGIO



Spendere la polizza assicurativa può costare caro

NE CONSEGUENZE CHE

- Chi è coinvolto (*gestore del rimessaggio e singolo camperista*) per essere risarcito cerca di scaricare sugli altri la responsabilità.
- Chi è chiamato a risarcire attiva un contenzioso lungo anni per evitare di pagare.
- In caso di contenzioso occorre pagare i legali, i consulenti tecnici di parte, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, senza avere la certezza di recuperare integralmente queste somme o, peggio, col rischio di una sentenza che dopo anni può portare amare sorprese.

ASSICURAZIONE

Consulteremo nei prossimi giorni le compagnie assicurative perché non abbiamo notizia di risarcimenti per scioglimento della cellula a causa del calore provocato da un incendio.

RISARCIMENTO

È da valutare la responsabilità del gestore del rimessaggio perché qualsiasi perito chiederà:

- Il gestore è una società o un club/associazione? Il capitale versato e/o il capitale sociale è tale da far fronte a ogni risarcimento?
- Il rimessaggio è stato costruito con un progetto antincendio mirato al parcheggio di autocaravan? Nel caso positivo, sono state rispettate le prescrizioni?
- È stata rispettata la normativa sul massimo di capienza di cui alla concessione?
- Tra le autocaravan parcheggiate, quali erano le distanze da rispettare?
- Quali e quanti sono i mezzi antincendio all'interno del rimessaggio?
- A ogni ingresso di autoveicoli è fornita copia dell'ubicazione dei mezzi antincendio dislocati nell'area?
- Sono state indicate le vie di fuga come previsto dalla Legge?
- Quale tipo di contratto di rimessaggio è in vigore con i danneggiati?
- Tutte le autocaravan parcheggiate hanno titolo per poter essere parcheggiate?
- Tutte le autocaravan parcheggiate sono assicurate? Quale tipo di coperture assicurative hanno?
- Quale tipo di assicurazione ha il gestore?

INGRATO COMPITO

Ai danneggiati anche l'onere di appurare se il gestore, assicurato o meno, ha una situazione economica in grado di far fronte a tutti i risarcimenti.

SUGGERIMENTI dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

1. Gli allestitori e rivenditori:

- è opportuno vendano le autocaravan dotandole di staccabatteria automatico (*teleruttore generale*) che può servire anche da ulteriore antifurto,
- è indispensabile che quando installano degli

accessori che necessitano di alimentazione elettrica, l'energia sia presa a valle dello staccabatterie e non a monte.

2. Il camperista che lascia l'autocaravan in un rimessaggio:

- deve attivare gli staccabatteria automatici,
- proceda a staccare i morsetti alle batterie qualora l'autocaravan non sia dotata di staccabatteria automatici,
- non deve sospendere le coperture assicurative perché per la Legge 990 sulla RCA, laddove un autoveicolo si trovi anche in un'area privata ma aperta al pubblico (vedasi rimessaggio, campeggio ecc...), è obbligato alla copertura assicurativa e, inoltre, è soggetto alle relative sanzioni amministrative e alla refusione degli eventuali danni a terzi, in pratica di tasca propria.

3. Il gestore del rimessaggio è opportuno che:

- stipuli il contratto di rimessaggio con il camperista,
- rilasci regolare ricevuta di pagamento per ogni versamento da parte del camperista,
- chieda per l'area di parcheggio l'intervento di un professionista iscritto nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno, per il rilascio della Relazione tecnica per l'antincendio, adottandone le misure in essa prescritte. In particolare non aggiunga successivamente un sistema di riscaldamento/refrigerazione mediante termoconvettori che soffiino aria calda o fredda perché tale sistema, in caso di incendio, potrebbe accentuare lo sviluppo e diffusione delle fiamme e/o del calore,
- provveda a dotare l'area di video sorveglianza e di idonei mezzi antincendio,
- in assenza del proprietario dell'autocaravan, non autorizzi l'allacciamento alla rete per la carica delle batterie,
- obblighi il camperista ad avere la copertura assicurativa "ricorso vicini" proporzionata ai potenziali danni che può causare per tipologia di ambiente in caso di incendio presentando annualmente al gestore il rinnovo della polizza nell'interesse della collettività e di conseguenza a garanzia propria per coprirsi da eventuali dovute rivalse.
- obblighi il camperista per contratto a non sospendere la copertura assicurativa,
- stipuli un contratto assicurativo idoneo a coprire eventuali danni da incendio e/o da atti di vandalismo, spiegando al camperista il valore di dette polizze visto che la copertura incendio non copre i danni da incendi dolosi.

È opportuno ricordare che le stesse problematiche e soluzioni di cui sopra valgono anche per i garage di auto e moto siano essi privati o anche privati aperti al pubblico, come anche negli spazi condominiali.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, investita da una segnalazione, attiva un gruppo di lavoro che analizza tecnicamente, individua le soluzioni e le diffonde. Infatti, il nostro compito è

quello di rendere coscienti e preparati i camperisti, alla luce delle reali esperienze che ci giungono da migliaia di camperisti: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare da solo il singolo camperista.

I documenti e le relazioni che sono diffuse sono oggetto di continui aggiornamenti (all'inizio del documento inseriamo la data e l'orario dell'ultimo aggiornamento) alla luce degli interventi e delle corrispondenze che ci

pervengono. Ecco perché sono graditi suggerimenti tesi a evitare l'attivazione di contenziosi che attivano danni a tutti, in particolare alla Giustizia già intasata da milioni di procedimenti.

Se poi i diretti interessati (in questo caso gli allestitori, rivenditori, gestori di rimessaggi e camperisti) non fanno tesoro dei nostri interventi, nessun problema: noi abbiamo svolto il nostro dovere di INFORMARE e FORMARE.

UN'INCREDIBILE SOLUZIONE PER RISCALDARE L'AUTOCARAVAN

Aprendo <http://www.subito.it/vi/50854433.htm> leggiamo di una vendita che riguarda una autocaravan. Ecco il testo: *...vendo per passaggio a mezzo più grande. Per il riscaldamento abbiamo fatto montare una stufa a legna circondata da lamine di ferro e con comignolo sul tetto, economica, funzionale e sicurissima (l'abbiamo usata centinaia di volte)! Vendiamo il furgone con tutta la predisposizione, tranne la stufa perché da collezione...*

Fortunatamente chi fruiva di questa autocaravan non ha installato il camino in fibra di amianto, non ha subito un avvelenamento da monossido di carbonio, non è stato coinvolto in un incidente stradale, non è stato fermato per il controllo della portata massima consentita, non ha subito un incendio.

Meno male che si propone di vendere l'autocaravan senza la stufa e, pensiamo, senza il carrello dove stipava la legna da ardere.

Siamo curiosi di vedere cosa escogiterà per riscaldare l'autocaravan, che dice di voler acquistare e che sarà più grande di quella che vende.

Pier Luigi Ciolli

Un giorno leggeremo annunci come questo...



AAA Vendo autocaravan attrezzata con stufa a legna: consiglio soste vicino a caserme VVFF e lascio un set di asce in dotazione.

ESTINTORI A BORDO DI AUTOCARAVAN: CONSIGLI DAL CAMPERISTA CHE LI VENDE

Personalmente ho due estintori a bordo della mia autocaravan:

- uno a CO₂ avente kg 2 di capacità, adatto allo spegnimento di fuochi con classe BC, e anche eventualmente il primo da usare per un principio d'incendio (ottimo per gli impianti elettrici) preso atto che questo apparecchio non lascia residui né conduce corrente;
- uno a polvere da kg 6, 34A 233BC: sicuramente, anche se sporca molto, è un apparecchio molto più efficace in caso d'incendio più importante; oltre a essere indicato per la classe BC, è polivalente quindi adatto anche a fuochi di classe A (legno e braci).

Un estintore a polvere ritengo che in una autocaravan sia la minima dotazione utile, lasciando perdere quelli da 1 kg che sono troppo piccoli e insufficienti all'uso per una autocaravan con molte più potenzialità d'incendio rispetto a un'autovettura; il minimo è da 3 kg ma meglio l'universale da 6 kg. L'estintore a CO₂, in aggiunta, molti lo criticano perché contiene gas ad alta pressione (circa 60 atm) e perché ghiaccia in caso d'uso ma, a mio avviso, non è poi così pericoloso, infatti, per dimostrazione l'ho sparato sulla mia mano e ancora non mi chiamano Muzio Scevola...

Saluti da Mauro

MORSETTI BATTERIE: STACCARE IN SICUREZZA

Consigliato: staccare solo il morsetto negativo.

Da evitare è lo staccare il positivo perché si potrebbero creare dei cortocircuiti temporanei a causa dei condensatori presenti sulle varie utenze nonché, se si usa una chiave inglese, si potrebbe toccare il morsetto negativo o una qualsiasi parte in metallo, scatenando una pericolosa megascintilla.

LA MIGLIORE SOLUZIONE: farsi montare sulle batterie il morsetto positivo ad attacco rapido perché permette di staccare il morsetto positivo direttamente sulla batteria, senza i rischi di cortocircuiti.

Saluti da Flavio

STACCABATTERIE: INTERVENTO PER TOGLIERE ALCUNI DUBBI

Uno staccabatterie montato in buona posizione, ovvero in prossimità delle stesse, dà una buona dose di sicurezza anche perché agisce solo sul polo positivo ed è cablato con cavi di grossa sezione. Ne consegue che un eventuale topo non può fare troppi danni specialmente su uno staccabatterie in manuale.

Sulle fonti d'innescio vale ricordare che spesso sono molto più pericolosi frigo, boiler e stufe a gpl che non vedono una manutenzione programmata perché è proprio lì l'accumulo di sporcizia. Il laniccio è polvere, quindi un innescio ideale che può provocare un incendio anche a distanza di ore e ore dal rimessaggio. In sintesi, la cura dell'autocaravan in ogni suo aspetto, unitamente ai dispositivi d'isolamento come gli staccabatterie, siano la miglior soluzione e prevenzione.

Ho visto anche degli staccabatterie simili ai morsetti ad attacco rapido; alla stregua di questi ultimi non necessitano di cablaggio quindi niente fili. Sono montati direttamente sul morsetto positivo della batteria e con l'azionamento di una chiavetta (tipo quelli tradizionali) isolano l'impianto. E non è possibile bypassarli per collegarsi a monte, a meno di fantasiose modifiche. Sono molto diffusi in ambiente nautico e dei fuoristrada.

Saluti da Cosimo

ALCUNI COSTRUTTORI CI COMPLICANO LA VITA

Purtroppo, spesso, come nel caso diffusissimo del Ducato Fiat, la batteria del veicolo è situata sotto i piedi del guidatore, protetta da ben due sportelli, uno di plastica e uno metallico, difficoltosi da aprire e... soprattutto da richiudere. Provare per credere! Occorre anche una chiave inglese. In questo caso, ammesso di trovare lo spazio necessario, è possibile utilizzare solo uno staccabatteria automatico, che può essere azionato con un interruttore remoto.

Saluti da Gianfranco

Incendio in rimessaggio: prevenire è meglio che curare



ALCUNI CONSIGLI PER PARCHEGGIARE L'AUTOCARAVAN PER UN LUNGO PERIODO

Con l'occasione si ricordano alcune operazioni da attivare quando si parcheggia l'autocaravan per un lungo periodo. Suggestimenti che implementeremo grazie alle corrispondenze che riceveremo dai tecnici e dagli stessi camperisti.


- Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.
- Gli scarichi delle acque reflue devono essere chiusi.
- Non sospendere la polizza assicurativa e verificare se c'è la copertura assicurativa "ricorso vicini" in caso d'incendio e la copertura assicurativa "atti vandalici".
- Nel caso di parcheggio in sede stradale non asfaltata, coprire lo stallo di sosta con un telo di plastica ignifuga in modo da evitare che l'umidità del suolo non evapori durante la giornata impregnando da sotto tutto il veicolo.
- Essenziale ricordarsi di evitare il "fai da te" sulle modifiche alle parti elettriche e gas del veicolo, evitando l'acquisto di optional offerti in aftermarket e reperibili spesso su internet quali riscaldatori supplementari elettrici per parabrezza, stufette, ecc., che di per sé potrebbero essere sicure, ma che il loro maldestro utilizzo le rende pericolose, spesso, come avviene, se usate in condizioni di umidità (bagno, parabrezza) o non sorvegliate (surriscaldamento e senza interruttori automatici).
- Avere a bordo sistemi di spegnimento incendio e saperli usare, cioè aver provato una volta la loro dinamica. Controllare se gli estintori necessitano di ricarica.
- Valutare quali sono gli interventi da effettuare previsti dalla manutenzione programmata per tubazioni gas, bombola gas, tubazioni acqua, frigo, boiler, stufa, cucina.
- Controllare che la bombola fissa GPL non sia in scadenza.
- Togliere le bombole GPL non fisse dal loro vano e chiudere con un foglio di plastica la griglia affinché non ci entrino animali.
- Chiudere con un foglio di plastica tutti i camini e griglie affinché non ci entrino animali.
- Valutare quali sono gli interventi da effettuare previsti dalla manutenzione programmata per struttura esterna e interna, tappezzeria, tendine, finestre.
- Togliere quanto potrebbe favorire un incendio, per esempio: biancheria, vestiario, accessori infiammabili, lacca per capelli, detersivi e prodotti igienici, accendini, spray vari.
- Scattare foto all'autocaravan (esterno/interno) per evidenziarne lo stato e cosa contiene. Redigere una relazione e farsela controfirmare da un testimone. Questo per evitare che in

caso d'incendio l'assicurazione non creda alle dichiarazioni verbali su quanto era contenuto nell'autocaravan.

- Controllare se nel periodo di rimessaggio scade il termine per la revisione.
- In caso di possesso di CB (baracchino) controllare la data utile per effettuare il versamento annuale della tassa.
- Distaccare le batterie controllando lo stato e i livelli.
- Distaccare i pannelli solari. Con l'occasione si consiglia, al momento dell'installazione di pannelli solari, di farsi scrivere nella relazione tecnica che accompagna la fattura il come intervenire per staccare l'alimentazione dai pannelli solari. Nel caso di pannelli solari già installati, consultare l'installatore.
- Svuotare il boiler, in particolare nel periodo invernale.
- Controllare i filtri e tutti i livelli dei liquidi.
- Controllare eventuali presenze di perdite di olio nonché programmare l'ingrassaggio nei punti previsti.
- Programmare la verifica alla cinghia di distribuzione e alla cinghia alternatore-pompa acqua.
- Verificare il livello dell'olio motore.
- Esaminare il livello dell'acqua nel radiatore.
- Controllare l'usura delle spazzole dei tergicristalli provvedendo per tempo all'acquisto qualora siano da sostituire.
- Se il serbatoio dell'acqua potabile è di quelli con tappo di diametro adeguato a consentire l'introduzione della mano, svuotarlo e togliere eventuali residui o incrostazioni. Poi versare dall'abbocco esterno 3 litri di ipoclorito di sodio (varichina non profumata) e aprire i rubinetti in modo da far circolare il liquido disinfettante dentro le tubazioni, facendolo cadere dentro i due serbatoi di raccolta acque reflue in modo da disinfettare anche questi. Ciò evita che in caso di ghiaccio si deformi la membrana e il gruppo valvole. Lasciare aperti i miscelatori per evitare che in caso di ghiaccio si rompano le cartucce interne. Quando si riprende l'autocaravan dall'abbocco esterno versare acqua potabile fino al riempimento e poi aprire i rubinetti in modo da far circolare l'acqua e togliere l'odore del liquido disinfettante dentro le tubazioni e farlo cadere dentro i due serbatoi di raccolta acque reflue. Vuotare i serbatoi e ripetere l'operazione per due volte.
- Quando si riprende l'autocaravan rimessata è utile passare dal gommista per controllare lo stato dei pneumatici e delle valvole nonché la corretta pressione.

inCamper

ISI
marzo-aprile 2013



COMUNE DI COMACCHIO (FE) INSTALLANO LA SEGNALETICA ANTICAMPER VIOLANDO LA LEGGE.

IL SINDACO DEL MOVIMENTO 5 STELLE NON RISPONDE

Inizio dell'azione: 5 aprile 2012

Conseguimento del risultato: azioni in corso

Il Comune di Comacchio vieta la sosta alle autocaravan. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione comunale i provvedimenti istitutivi della segnaletica. Il Comune risponde che non esistono.

L'Associazione chiede per ben due volte la rimozione della segnaletica.

L'amministrazione comunale risponde che le ordinanze istitutive della segnaletica sono in fase di redazione!

Un quotidiano locale pubblica la notizia diffusa dal vice comandante della Polizia municipale di Comacchio: l'ordinanza è stata emanata. Ora la sosta alle autocaravan sarebbe vietata in tutto il territorio comunale eccetto alcune zone.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è in attesa di ricevere il provvedimento istitutivo del divieto.

Divieti alle autocaravan: il Comune sbaglia e la Polizia Municipale prosegue a emanare atti pretestuosi creando oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

Ecco l'Italia che costa e non produce.

È ormai imperativo: accorpate i Comuni sotto i 35.000 abitanti perché eliminiamo migliaia di sindaci che oggi, come nel caso di Comacchio, possono creare oneri indebiti a cittadini e associazioni, violando ripetutamente la legge nazionale, danneggiare le famiglie in autocaravan nonché inibire lo sviluppo economico del paese.



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Comacchio.

5 aprile 2012

Alla luce della segnalazione di un associato, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Comacchio il provvedimento istitutivo della segnaletica che vieta la sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Conca e via Fattibello.

16 aprile 2012

In risposta all'istanza di accesso del 5 aprile 2012, la Polizia municipale di Comacchio comunica che 'agli atti di questo Comando non risultano ordinanze sindacali riguardanti la segnaletica stradale installata in Comacchio, nell'area di sosta compresa tra la via Conca e Fattibello; la segnaletica in menzione individua tramite segnaletica verticale di parcheggio e pannelli integrativi le categorie ammesse, gli stalli di sosta riservati alle autovetture e quelli riservati agli autocaravan'.

18 aprile 2012

Si chiede all'amministrazione comunale di Comacchio di rimuovere tempestivamente la segnaletica che vieta la sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Conca e via Fattibello vista l'inesistenza di un provvedimento istitutivo.

5 dicembre 2012

Non avendo ricevuto alcuna risposta all'istanza del 18 aprile 2012, s'insiste per la rimozione della segnaletica.

21 dicembre 2012

La Polizia municipale di Comacchio comunica che l'ordinanza istitutiva della segnaletica in questione è in fase di redazione.

13 gennaio 2013

Il quotidiano online *La Nuova Ferrara* pubblica l'articolo 'L'associazione camperisti attacca il Comune'. Nel testo si legge: 'Le autocaravan possono sostare solo nelle zone autorizzate ma un vuoto normativo, ora colmato dà luogo a feroci polemiche. COMACCHIO. "Il Comune di Comacchio vieta la sosta alle autocaravan". L'Associazione nazionale coordinamento camperisti porta avanti, ormai da diversi mesi, una battaglia a suon di norme e decreti con l'amministrazione comunale. «La situazione è sotto controllo - assicura il vicecomandante della Polizia municipale Concetto Tomasi - abbiamo provveduto a sistemare la questione e adesso speriamo che i camperisti, non tutti naturalmente, si possano mettere tranquilli». L'articolo è consultabile cliccando su <http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2013/01/13/news/l-associazione-camperisti-attacca-il-comune-1.6342456>

13 gennaio 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti scrive al Sindaco di Comacchio contestando l'emanazione del provvedimento anti-camper.

14 gennaio 2013

Interviene l'Associazione Nazionale Nuove Direzioni Cittadino e Viaggiatore che scrive all'amministrazione comunale di Comacchio e agli organi di stampa. Di seguito il testo integrale dell'email.

Si ringraziano gli organi di informazione che hanno rilanciato l'incredibile situazione nella gestione del Comune di Comacchio. Per una completa informazione per i lettori e i cittadini è bene ricordare che il problema a Comacchio non investe solo il poter parcheggiare l'autocaravan o meno.

Il primo problema riguarda chi, investito del potere di gestire la cosa pubblica (persona pagata dai cittadini e che deve avere una specifica preparazione in materia), riceve la notizia della presenza di una segnaletica stradale verticale prescrittiva in violazione di Legge (segnaletica stradale verticale prescrittiva e limitativa di un diritto alla circolazione e sosta che deve essere rispettata dall'utente della strada e/o lo costringe ad attivare onerosi accessi o ricorsi con notevoli spese nonché creando indebito lavoro alle Pubbliche Amministrazioni) ma non interviene per farla rimuovere e per individuare e sanzionare, chi l'ha installata in evidente violazione di Legge visto che non esisteva alla base la relativa ordinanza e/o atto del Comune.

Secondo problema: il Comune vara a posteriori un provvedimento per giustificare la segnaletica stradale verticale prescrittiva installata in violazione di legge. Fatto gravissimo perché, come esempio, è come se un utente della strada che passa con il semaforo rosso potesse, dopo 10 giorni dal fatto, recarsi al Pronto soccorso e utilizzare il relativo certificato medico per giustificare l'urgenza di passare con il semaforo rosso, evitando di pagare la sanzione e vedersi decurtare i punti sulla patente.

Il Terzo problema è il ViceComandante della Polizia Municipale che parla con la stampa di un atto del Comune ma evita di inviarlo via email all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che aveva segnalato la presenza della segnaletica stradale verticale prescrittiva in violazione di Legge in modo da ricevere le loro eventuali osservazioni.

Il Quarto problema è il Sindaco che non risponde a una Associazione Nazionale che gli segnala una violazione di Legge. Se si trattava di un politico di lungo corso dal quale uno non si aspetta risposte non lo avremmo attaccato. Al contrario, essendo stato eletto sindaco grazie al Movimento 5 Stelle che si fa paladino dei diritti dei cittadini, deve risponderci altrimenti ogni giorno che passa perde una stella.

A leggervi e grazie per i rilanci che vorrete attivare.



NUOVE DIREZIONI
CITTADINO E VIAGGIATORE

Pier Luigi Ciolli

15 gennaio 2013

L'Associazione chiede al Comune di Comacchio di trasmettere l'ordinanza che vieta la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale eccetto alcune zone.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN)

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CENSURA L'ORDINANZA ANTICAMPER LA PREFETTURA DI RIMINI ANNULLA IL VERBALE

Inizio dell'azione: 7 agosto 2011

Conseguimento del risultato: 9 gennaio 2013

Il Comune di Misano Adriatico vieta la sosta alle autocaravan in base a un'ordinanza emessa senza istruttoria e senza motivazione. Un camperista sanzionato ricorre alla Prefettura di Rimini ma, nonostante ciò, la Polizia municipale prima gli intima di pagare il doppio della sanzione e poi minaccia di iscrivere a ruolo la sanzione.

Finalmente, dopo varie sollecitazioni, la Prefettura annulla il verbale impugnato.

Divieti alle autocaravan: il Comune sbaglia e la Polizia Municipale prosegue a emanare atti pretestuosi creando oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

Ecco l'Italia che costa e non produce.

Con ordinanza n. 173 del 29 giugno 2011, il Comune di Misano Adriatico ha vietato, tra le altre, la sosta alle autocaravan in via del Mare, nel parcheggio *Sole* e nel parcheggio *Gabbiano*.

La limitazione è priva di fondamento istruttorio e di motivazione. L'amministrazione non ha superato la soglia delle mere enunciazioni, limitandosi ad asserire l'esistenza di esigenze di tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale.

Con nota prot. n. 6712 del 28 novembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il Comune di Misano Adriatico ad annullare l'ordinanza n. 173/2011 in quanto contraria alle norme del Codice della Strada, del regolamento di attuazione e di esecuzione e alle direttive ministeriali tra le quali la n. 31543/2007.

Intanto, grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la Prefettura di Rimini ha annullato il verbale emesso a carico del camperista.



FATTI e AZIONI

Di seguito e in estrema sintesi sono cronologicamente riepilogate le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a tutela dei propri associati per ripristinare la libera circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Misano Adriatico.

7 agosto 2011

Un camperista nostro associato viene sanzionato dalla Polizia municipale di Misano Adriatico per violazione del divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio *Gabbiano*.

24 settembre 2011

Il camperista si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista che decide di supportare l'associato per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti.

7 ottobre 2011

Si chiede al Comando di Polizia municipale di Misano Adriatico di annullare nella visione d'autotutela d'ufficio l'avviso di accertamento emesso a carico del camperista. Tra i motivi dell'istanza vi è la violazione dell'art. 185 del codice della strada nella parte in cui prevede che ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

10 ottobre 2011

Si chiede al Comune e al Comando di Polizia municipale di Misano Adriatico di fornire copia del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan nel parcheggio *Gabbiano*.

11 ottobre 2011

La Polizia municipale di Misano Adriatico notifica al camperista il verbale emesso in 07 agosto 2011.

22 novembre 2011

Il Comune di Misano Adriatico trasmette via email le ordinanze n. 173/2011 e n. 181/2011 istitutive della segnaletica nel parcheggio *Gabbiano*.

30 novembre 2011

Con nota prot. n. 19563/PM il Comandante della Polizia municipale di Misano Adriatico, Dott. Lauteri Giorgio, comunica il rigetto dell'istanza di annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento a carico del camperista. Il contenuto di tale nota merita un approfondimento. Infatti, il Comandante ha tentato di integrare l'ordinanza n. 173/2011 con la quale – senza alcuna istruttoria e

senza alcuna motivazione – il Comune ha istituito, tra le altre, il divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio Sole e nel parcheggio Gabbiano. Nell'ordinanza si legge esclusivamente che alla base della limitazione vi sono esigenze di tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale.

In spregio agli obblighi di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nell'ordinanza n. 173/2011 non si legge null'altro a fondamento del divieto imposto.

Una lacuna incolmabile alla quale il Comandante della Polizia municipale ha tentato di far fronte nella nota in commento nella quale si legge che: *«il divieto di sosta per autocaravan riposa sulle considerazioni costruttive: il parcheggio "Sole" è stato realizzato con betonella permeabile e il parcheggio "Gabbiano" con ghiaia stabilizzata permeabile e pertanto tali pavimentazioni non sono in grado di sopportare dei carichi di peso eccessivi senza riportare evidenti dissesti. Per tali motivi è stato istituito il divieto di sosta per alcune categorie di veicoli, tra i quali gli autocaravan»*.

Pertanto, la motivazione addotta dal Comandante Dott. Lauteri è del tutto illogica. Infatti, se la criticità attiene alle caratteristiche geometriche e costruttive del parcheggio, è illogico istituire un divieto basato sulla tipologia del veicolo, anziché sulle sue dimensioni ovvero sulla sua massa.

9 dicembre 2011

In risposta alla nota del Comando di Polizia municipale di Misano Adriatico prot. n. 19563 del 30.11.2011, si chiede al Comune e alla Polizia municipale: a) di fornire le relazioni tecniche del soggetto preposto alla realizzazione del parcheggio Gabbiano e dell'autorità che ha effettuato i necessari accertamenti e collaudi; b) di precisare a quale "geometria", nonché a quali "corselli di manovra... stalli di sosta...cordolature...aiuole...arredi" s'intendeva far riferimento giacché tali elementi non risultano presenti nel parcheggio Gabbiano caratterizzato da una pavimentazione a ghiaia, senza alcuna delimitazione degli stalli di sosta, senza alcuna "cordolatura", aiuola o arredo; c) di ricevere il provvedimento che ha istituito "vincoli paesaggistici e di permeabilità dei suoli" nell'area destinata al parcheggio Gabbiano.

9 dicembre 2011

Si propone ricorso alla Prefettura di Rimini per l'annullamento del verbale emesso dalla Polizia municipale di Misano Adriatico a carico del camperista.

11 dicembre 2011

Con nota prot. 5467, il Comandante della Polizia municipale di Misano Adriatico, Dott. Giorgio Lauteri, comunica che l'istanza di accesso del 9 novembre 2011 sarà evasa dal settore tecnico del Comune di Misano Adriatico.

15 dicembre 2011

La Prefettura di Rimini riceve il ricorso proposto ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada per l'annullamento del verbale emesso dalla Polizia municipale di Misano Adriatico a carico del camperista.

28 giugno 2012

Il Comandante della Polizia municipale di Misano Adriatico, intima al camperista il pagamento di 91,05 euro quale doppio della sanzione oltre alle spese di notifica.

8 settembre 2012

In risposta alla nota del 28 giugno 2012, si comunica alla Polizia municipale di Misano Adriatico che il verbale è stato impugnato con ricorso al Prefetto di Rimini ricevuto già in data 15 dicembre 2011. Dunque, l'efficacia esecutiva del verbale è sospesa di diritto risultando pertanto infondata l'intimazione di pagamento. Peraltro, alla luce della nota della Polizia municipale di Misano Adriatico può presumersi la violazione dei termini previsti dall'art. 203, comma 1-bis e comma 2 del Codice della Strada. In particolare, in base al comma 1-bis il Prefetto deve trasmettere gli atti inerenti il ricorso all'organo accertatore entro 30 giorni dal ricevimento. Invece, in base al comma 2, l'organo accertatore deve trasmettere alla Prefettura le proprie controdeduzioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti del Prefetto.

10 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per la revoca dell'ordinanza del Comune di Misano Adriatico n. 173 del 29.06.2011 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio Gabbiano, nel parcheggio Sole e in via del Mare.

9 novembre 2012

Con nota prot. 3867/PM, la Polizia municipale di Misano Adriatico, Ufficio Verbali in persona dell'Ass. Sc. P.M. Matilde Bresciani comunica che agli atti del Comando *'non risulta mai pervenuto un ricorso al verbale in oggetto citato, pertanto il verbale verrà messo a ruolo l'anno corrente, salvo diversa comunicazione di Codesta Prefettura che legge per conoscenza'*.

26 novembre 2012

In risposta alla nota della Polizia municipale di Misano Adriatico prot. n. 3867/2012 si insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del camperista essendo palese la violazione dei termini ex art. 203, comma 1-bis e comma 2 del Codice della Strada.

28 novembre 2012

Con nota prot. n. 6712 del 28 novembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Misano Adriatico ad annullare l'ordinanza n. 173/2011 in quanto contraria ad norme del Codice della Strada, del regolamento di attuazione e di esecuzione e alle direttive ministeriali tra le quali la n. 31543/2007.

5 dicembre 2012

Alla luce della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6712/2012, si sollecita la Prefettura di Rimini affinché venga archiviato il verbale emesso a carico del camperista per violazione del divieto di sosta istituito con ordinanza del Sindaco di Misano Adriatico n. 173/2011.

9 gennaio 2013

Il camperista nostro associato comunica di aver ricevuto il provvedimento con il quale la Prefettura di Rimini ha annullato il verbale emesso a suo carico dalla Polizia municipale di Misano Adriatico per violazione del divieto di sosta istituito con ordinanza del Sindaco di Misano Adriatico n. 173/2011.

COMUNE DI BARDOLINO (VR)

UNA STORIA ANTICAMPER DAL 2002

2012: LA PREFETTURA DI VERONA ACCOGLIE IL RICORSO

Inizio dell'azione: 30 luglio 2009

Conseguimento del risultato: 25 ottobre 2012

Grazie al supporto tecnico-giuridico dell'Avvocato Marcello Viganò e dell'Avvocato Assunta Brunetti, la Prefettura di Verona archivia il verbale emesso dalla Polizia municipale di Bardolino a carico di un campe-rista sanzionato per violazione di un divieto di transito alle autocaravan in località Canove.

Il Prefetto ha ritenuto valide le motivazioni poste a fondamento del ricorso predisposto dagli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò a tutela del campe-rista sanzionato a Bardolino.

Nell'atto di opposizione al verbale si ricordava che con legge n. 336/91 e successivo Codice della Strada, il legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra utenti di autocaravan ed enti proprietari delle strade con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra sosta e campeggio e l'applicazione, alle autocaravan, della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 (art. 185 c.d.s.). Nel ricorso si evidenziava altresì che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvertita l'esigenza di tutela delle autocaravan, ha emanato la direttiva prot. 0031543 del 2 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, illustrando i vizi più ricorrenti dei provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan (necessità di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica,

tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, divieto di campeggio, intralcio alla circolazione...). Tale direttiva, condivisa dall'A.N.C.I. (*Associazione Nazionale Comuni Italiani*), dall'U.P.I. (*Unione delle Province d'Italia*) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata recepita anche dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008. Il Ministero dell'Interno ha trasmesso la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici Territoriali del Governo precisando che «*Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere invese le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12*».



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Bardolino.

UN'ANNOSA STORIA ANTICAMPER

L'amministrazione comunale di Bardolino ha emesso negli anni una serie di ordinanze *anticamper* a causa delle quali molti camperisti sono stati sanzionati. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta per ottenere l'annullamento dei verbali e la rimozione della segnaletica illegittima.

Con riguardo ai provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan, si ricorda quanto segue.

ORDINANZA N. 40 DEL 10 LUGLIO 2002

Il Comune di Bardolino istituiva il divieto permanente di *'sosta al fine del campeggio o della dimora anche momentanea, dalle ore 0.00 alle ore 24,00 con facoltà di rimozione'* a caravan, autocaravan, autoveicoli con rimorchio, veicoli comunque denominati attrezzati e trasformati per uso abitazione.

30 luglio 2009

Con il supporto tecnico-giuridico dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, un camperista sanzionato dalla Polizia municipale di Bardolino chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 40/2002 alla luce del Codice della Strada e delle direttive ministeriali prot. 0031543/2007, prot. n. 0050502/2008 e prot. 0065235/2009. L'istanza è inviata anche alla Prefettura di Verona.

28 dicembre 2009

Con nota prot. 5294, la Prefettura di Verona comunica che con ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009 il Comune di Bardolino ha invalidato l'ordinanza n. 40/2002.

ORDINANZA N. 34 DEL 18 MAGGIO 2009

Il Comune di Bardolino vieta, tra le altre, il transito alle autocaravan in alcune zone del territorio. Si prevede altresì la revoca delle precedenti e contrastanti ordinanze.

29 gennaio 2010

Per il tramite dell'Avvocato Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 34/2009 alla luce del Codice della Strada e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Nell'istanza si evidenzia:

- **il difetto di motivazione.** Nella parte motiva del provvedimento non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche determinanti la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in violazione dell'art. 3 legge n. 241/90 oltre che dell'art. 5 comma 3 del Codice della Strada secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione devono essere emessi con ordinanze motivate;
- **il difetto di istruttoria.** L'intero impianto dell'ordinanza manifesta un difetto di istruttoria circa i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione della limitazione in questione. L'art 6 comma 4, lett. b) del Codice della Strada – al quale rinvia l'art. 7 comma 1 richiamato nel testo dell'ordinanza – prevede che l'ente proprietario della strada, può con ordinanza motivata di cui all'art. 5, comma 3 stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti non per qualsivoglia motivo ma solamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Dal provvedimento in questione non si evince l'esistenza di analisi tecniche idonee a dimostrare la sussistenza di esigenze della circolazione e caratteristiche strutturali della strada. A ciò si aggiunga che in base all'art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada, i comuni possono limitare la circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale che siano *"accertate e motivate"*;
- **l'indeterminatezza e l'illegittimità.** L'ordinanza n. 34/2009 consente *"il transito, la fermata e la sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio dei veicoli adibiti a consentire il soggiorno degli occupanti a bordo degli stessi (autocaravan o camper, roulotte o veicoli trasformati e regolarmente omologati) in tutte le aree non limitate al traffico e strade o piazze del territorio che, per dimensioni o caratteristiche strutturali consentano di essere regolarmente fruite per le necessità di transito, fermata e sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio. (...) È vietato il transito e la sosta dei veicoli di cui al presente paragrafo, nelle aree situate a ovest della SR 249 Gardesana del centro abitato di Bardolino riservate ad altre categorie di veicoli e/o dove sia preventivamente installata regolare segnaletica di divieto come all'art. 116 fig. II 46 reg. es. C.D.S. (divieto di transito)"*. Circa tale prescrizione, non è chiaro il motivo per il quale il veicolo autocaravan è affiancato alle attività di *"campeggio, bivacco o attendaggio"* essendo pacifico che i comporta-

menti integranti tali fattispecie prescindono dall'uso di un veicolo oltre che dalla tipologia del veicolo eventualmente impiegato;

- ciò posto, si evidenzia l'impossibilità di determinare le strade "che, per dimensioni o caratteristiche strutturali consentano di essere regolarmente fruite per le necessità di transito, fermata e sosta" con conseguente estrema difficoltà per l'organo accertatore, di fronte ad un autocaravan in sosta, di verificare che la strada "consenta di essere regolarmente fruita per le necessità di sosta";
- quanto al riferimento al divieto di transito "dove sia preventivamente installata regolare segnaletica di divieto come all'art. 116 fig. II 46 reg. es. C.D.S. (divieto di transito)", la previsione si risolve nell'attribuzione diretta agli organi di polizia stradale del potere di regolamentazione della circolazione stradale, in violazione dell'art. 5, comma 3 Codice della Strada.

16 marzo 2010

Con nota prot. 0004211 il Comune di Bardolino comunica la predisposizione di una nuova ordinanza con la quale è revocata l'ordinanza n. 34/2009 senza limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

ORDINANZA N. 39 DEL 04 GIUGNO 2010

Il Comune di Bardolino revoca l'ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009.

2011: IL COMUNE DI BARDOLINO CONTINUA A SANZIONARE I CAMPERISTI

20 dicembre 2011

Un associato trasmette all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il verbale notificatogli dalla Polizia municipale di Bardolino per violazione di un divieto di transito alle autocaravan in località Canove.

12 febbraio 2012

Per il tramite dell'Avvocato Assunta Brunetti, il verbale è impugnato dinanzi alla Prefettura di Verona.

17 febbraio 2012

Si chiede al Comune e alla Polizia municipale di Bardolino di fornire il provvedimento istitutivo della segnaletica che vieta il transito alle autocaravan in località Canove.

21 marzo 2012

Con nota prot. 4484, il Comandante della Polizia municipale di Bardolino, Dott.ssa Diana Rupiani, comunica che *in sede di rivisitazione di tutta la segnaletica stradale sul territorio comunale, è stata effettivamente riscontrata l'anomalia relativa alla violazione contestata, che inficia la validità del verbale redatto a carico del veicolo targato (omissis). Pertanto, questo Comando di Polizia Locale proporrà di propria iniziativa al Prefetto di Verona l'annullamento del verbale (omissis).*

11 aprile 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti insiste comunque per ricevere l'ordinanza istitutiva della segnaletica che limitava la circolazione delle autocaravan in località Canove nonché del provvedimento con il quale è stata disposta la modifica di tale segnaletica.

24 maggio 2012

Il Comune di Bardolino trasmette tramite posta elettronica certificata l'ordinanza n. 54 del 18 maggio 2012 con la quale non si prevede alcuna limitazione alla circolazione e sosta delle autocaravan in quanto tali. Con tale provvedimento si prevede la revoca di tutte le precedenti ordinanze in contrasto.

24 maggio 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti insiste per ricevere l'ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan in località Canove in base alla quale il camperista associato è stato sanzionato.

24 giugno 2012

Il Comune di Bardolino comunica che l'amministrazione sta accuratamente cercando l'ordinanza che sarà trasmessa non appena rintracciata.

24 giugno 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti comunica al Comune di Bardolino che si resta in attesa di ricevere il provvedimento oggetto di ricerca.

2 luglio 2012

Con provvedimento prot. 1395/2012 la Prefettura di Verona accoglie il ricorso del camperista ritenendo valide le motivazioni addotte.

6 ottobre 2012

Per il tramite dell'Avvocato Assunta Brunetti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Bardolino: a) se l'ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan in località Canove in base al quale il nostro associato è stato sanzionato è l'ordinanza n. 34/2009; b) di trasmettere il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 34/2009 al quale l'amministrazione comunale faceva riferimento nella nota prot. 0004211 del 16 marzo 2010; c) di comunicare se la segnaletica che vietava il transito alle autocaravan in località Canove è stata rimossa.

25 ottobre 2012

Con nota prot. 16339 del 25 ottobre 2012, il Comune di Bardolino:

- precisa che il nostro associato era stato sanzionato in base alla segnaletica successivamente rimossa per effetto dell'emanazione dell'ordinanza n. 54/2012;
- comunica che l'ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009 è stata revocata con ordinanza n. 39 del 4 giugno 2010;
- trasmette l'ordinanza n. 39/2010.

COMUNE DI ALBENGA (SV)

RIMOSSA LA SEGNALETICA ANTICAMPER

Inizio dell'azione: 7 aprile 2012

Conseguimento del risultato: 18 gennaio 2013

Il Comune di Albenga ha raccolto l'invito a rimuovere la segnaletica istituita con ordinanza n. 48/2007 che vietava, tra le altre, la sosta alle autocaravan in via Einaudi.

Un risultato importante conseguito grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tramite l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò.

In prima battuta, la Polizia municipale di Albenga aveva comunicato che i divieti erano da ritenersi superati alla luce della circolare del Ministero dell'Interno n. 277/2008. Tuttavia, i segnali persistevano perché non c'era personale disponibile per la rimozione.

L'amministrazione precisava inoltre che la sezione operativa del Comando di Polizia municipale non aveva mai sanzionato i camperisti in sosta.

Una circostanza inverosimile se non altro perché l'utente della strada è tenuto a osservare il segnale stradale essendo invece fuori da ogni logica normativa la scelta dell'ente proprietario della strada di mantenere un segnale illegittimo astenendosi dal sanzionare il soggetto che non ottempera alla prescrizione.

ARTICOLO PRECEDENTE

INCAMPER numero 148 del 2012, pagina 89.

Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=148&n=91&pages=80

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Albenga.

7 aprile 2012

Un associato segnala all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la presenza di un divieto di sosta alle autocaravan in via Einaudi nel Comune di Albenga. L'Associazione incarica l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò di acquisire i provvedimenti istitutivi della segnaletica ed esaminarli al fine di vagliarne la legittimità.

14 maggio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Albenga di trasmettere il provvedimento istitutivo della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan in via Einaudi.

13 giugno 2012

In risposta all'istanza di accesso del 14 maggio 2012, il Corpo di Polizia municipale di Albenga trasmette la nota prot. n. 24976 del 07 giugno 2012 con la quale comunica che il divieto di sosta alle autocaravan in via Einaudi è stato installato in ottemperanza all'ordinanza n. 48/2007. A parere dell'amministrazione il segnale è da ritenersi superato alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n. 277 del 14 gennaio 2008. Tuttavia, non è stato ancora rimosso per problemi di disponibilità del personale tecnico. In ogni caso, precisa l'amministrazione, l'organo accertatore è istruito sul comportamento da tenere in via Einaudi e prova ne sarebbe il fatto che non sono mai state elevate sanzioni per violazione del divieto in questione.

16 giugno 2012

I consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviano una nuova istanza al Comune e al Corpo di Polizia municipale di Albenga invitando alla rimozione dei segnali che per stessa ammissione dell'amministrazione sono illegittimi.

26 novembre 2012

Non avendo ricevuto riscontro all'istanza del 16 giugno, si sollecita il Comune di Albenga affinché provveda alla rimozione della segnaletica che vieta la sosta alle autocaravan in via Einaudi.

4 dicembre 2012

Con nota prot. 53009 del 4 dicembre 2012, il Comune di Albenga in persona del coordinatore dell'Ufficio Viabilità e segnaletica Sig. Roberto Barbieri, comunica che la segnaletica installata in via Einaudi sarà rimossa con estrema urgenza.

7 gennaio 2013

Si chiede al Comune di Albenga di trasmettere il provvedimento con il quale è stata annullata l'ordinanza n. 48/2007 e di precisare se la segnaletica installata in via Einaudi è stata rimossa.

18 gennaio 2013

Il Comune di Albenga comunica che la segnaletica in via Einaudi è stata rimossa.

in Camper

150
gennaio-febbraio 2013



PER RILANCIARE L'ITALIA

L'esperienza maturata dal 1985 sul tema dei diritti del cittadino e degli organismi preposti ad amministrare la giustizia ha evidenziato che per rilanciare l'economia e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni è necessario che chi ha il diritto/dovere di legiferare e/o chi si candiderà per essere eletto in Parlamento, deve assolutamente avere come suoi obiettivi anche di:

1. eliminare la figura del Giudice di Pace perché un giudice onorario non preparato adeguatamente costituisce un costo inaccettabile, e un potenziale danno, sia per il cittadino sia per la Pubblica Amministrazione;
2. procedere all'assunzione di Giudici togati perché, elevando il livello qualitativo non si ha un costo ma un investimento, in quanto, avendo meno sentenze errate, si avrà un minor numero di impugnazioni;
3. snellire il procedimento per l'accertamento della responsabilità civile e disciplinare del magistrato previsto oggi dalla legge 117/1988 e dal decreto legislativo 109/2006;
4. riformulare alcune ipotesi di responsabilità del magistrato;
5. emanare una Legge affinché, come nella Sanità, riguardo al personale medico, l'organizzazione degli Uffici giudiziari non sia svolta da magistrati ma da personale del Ministero della Giustizia. In sintesi, gli orari di presenza, i carichi di lavoro, i tempi entro i quali un carico di lavoro dev'essere eseguito, l'utilizzo delle attrezzature, l'organizzazione del personale di supporto ai magistrati, devono essere svolti dal personale del Ministero della Giustizia.
6. contrastare le persone che si prestano nel processo civile per rendere falsa testimonianza (per amicizia, denaro o altro), consentendo alla controparte di interrogare liberamente il testimone, come accade in altri ordinamenti;

In conclusione, è diritto dei cittadini, ma soprattutto un dovere dei legislatori, che sono espressione della volontà popolare, intervenire affinché i suddetti punti si trasformino in realtà e il Paese possa così conoscere un nuovo Rinascimento.

Pier Luigi Ciolli

COMUNE DI MANCIANO (GR)

IL SINDACO NON REVOCA L'ORDINANZA ANTICAMPER

Il Ministero invita il Comune a revocare l'ordinanza *anticamper* ma:

- il Sindaco non ottempera e continua a sanzionare i camperisti!
- il Giudice di Pace di Pitigliano respinge il ricorso del camperista ritenendo, tra le altre, che il ricorrente non ha dimostrato il rispetto dell'art. 185, comma 2 Codice della Strada: norma estranea all'oggetto della contravvenzione!

Alla luce di questi fatti è ormai imperativo:

1. accorpare i comuni sotto i 35.000 abitanti perché si eliminerebbero decine e decine di sindaci che oggi, come nel caso di Manciano, possono violare ripetutamente la legge nazionale, danneggiare le famiglie in autocaravan e inibire lo sviluppo economico del paese;
2. eliminare la figura del Giudice di Pace, creando posti di lavoro per i laureati in giurisprudenza.



Con ordinanza n. 14 del 1° aprile 2010, il Comune di Manciano vietava a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati di transitare in via del Molino: la strada che conduce alle splendide terme di Saturnia.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva chiedendo dapprima al Comune di revocare l'illegittimo provvedimento e poi, non avendo ricevuto riscontro, rivolgendosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quest'ultimo con nota prot. n. 5672 dell'11 ottobre 2012, ravvisati molteplici profili di illegittimità dell'ordinanza in questione, invitava il Comune di Manciano ad adeguarne il contenuto al Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e attuazione conformando altresì la segnaletica.

Il Comune di Manciano non ha ancora ottemperato all'invito ministeriale mantenendo altresì la segnaletica illegittima e proseguendo nell'attività di sanzione a carico dei camperisti.

La suddetta nota ministeriale è stata altresì portata all'attenzione del Giudice di Pace di Pitigliano impegnato nella decisione del ricorso di un camperista.

Il Giudice non ne ha tenuto conto emanando una sentenza abnorme con la quale, addirittura, ha integrato l'accertamento a carico del camperista.

Infatti, quest'ultimo era stato sanzionato per divieto di transito, ma secondo la distorta logica del Giudice avrebbe dovuto, tra le altre, dimostrare che non stava campeggiando.

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Manciano.

1° aprile 2010

Il Comune di Manciano emana l'ordinanza n. 14 con la quale istituisce, in via del Molino, un divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, moto-veicoli, ciclomotori e autorizzati.

15 novembre 2011

Un associato comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di essere stato sanzionato dalla Polizia municipale di Manciano per aver sostato in strada.

28 ottobre 2011

La Polizia municipale di Manciano notifica al camperista il verbale di accertamento per sosta in strada dove vige il divieto di transito per la categoria autocaravan.

21 novembre 2011

Si richiede al Comune di Manciano di fornire copia del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan in via del Molino.

21 dicembre 2011

Il camperista si oppone al verbale dinanzi alla Prefettura-UTG di Grosseto.

23 dicembre 2011

Il Comune di Manciano tramette l'ordinanza n. 14 del 1° aprile 2010.

6 febbraio 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Manciano di annullare e/o revocare l'ordinanza n. 14/2010 in quanto illegittima. In particolare si evidenzia il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'illogicità del provvedimento che a fronte di criticità derivanti dalle caratteristiche della strada vieta il transito a tipologie di veicoli piuttosto che a tutti i veicoli aventi dimensioni incompatibili con le caratteristiche della strada.

24 maggio 2012

La Prefettura di Grosseto respinge il ricorso del camperista ingiungendo il pagamento della somma di €173,20.

23 giugno 2012

Il camperista si oppone all'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Grosseto con ricorso al Giudice di Pace di Pitigliano.

3 luglio 2012

Non avendo ricevuto risposta all'istanza del 06 febbraio 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Manciano delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada con riguardo all'ordinanza n. 14/2010.

11 ottobre 2012

Con nota prot. 5672, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Manciano a modificare l'ordinanza n. 14/2010 adeguandone il contenuto al Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, conformando altresì alle norme di legge la segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza.

19 ottobre 2012

Il Giudice di Pace di Pitigliano deposita la sentenza di rigetto del ricorso proposto dal camperista riducendo la sanzione all'importo originario del verbale pari a euro 93,00. Il Giudice confonde addirittura caravan e autocaravan e finisce per integrare l'accertamento oggetto del verbale alludendo a un'attività di campeggio mai accertata a carico del camperista. Infatti, si contestava la sosta in area ove vige il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati. Nonostante ciò nella sentenza si legge: *"...parte ricorrente, nel mentre ha evocato, pur se impropriamente, il principio di non discriminazione, non ha dato prova alcuna, come suo onere, di avere effettuato il parcheggio della propria autocaravan nel pieno e rigoroso e incondizionato rispetto delle prescrizioni dell'art. 185 comma 2°, in particolare, non dando la prova, anche fotografica o con altro mezzo della circostanza che il veicolo poggiava sul terreno solo con le proprie ruote. In buona sostanza, anche a voler ritenere diversamente in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 54 C.d.S., appare indispensabile, per stare alla prospettazione di parte ricorrente, che nel momento in cui si invoca perfetta parità tra autovettura e caravan si dia contestualmente la prova che il caravan è stato 'gestito' identicamente ad una autovettura, così come prescrive proprio l'invocato articolo 185 del C.D.S. in punto del divieto di ancoraggio sul terreno se non con le proprie ruote, divieto di deflussi etc..."*

Una motivazione assurda, abnorme: il ricorrente avrebbe l'onere di dimostrare l'inesistenza di una condotta che non gli è stata mai contestata dall'organo accertatore.

La sentenza del Giudice di pace di Pitigliano risulta viziata sotto molteplici punti di vista. Il camperista proporrà appello per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò.

6 novembre 2012

Su segnalazione di alcuni associati l'Associazione apprende che il Comune di Manciano non ha ancora adeguato la segnaletica in via del Molino come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

10 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Manciano a revocare l'ordinanza n. 14/2010 rimuovendo altresì la segnaletica in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5672/2012.

COMUNE DI AGLIENTU (OR)

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
CHIEDE AL COMUNE DI REVOCARE UN'ORDINANZA ILLEGITTIMA
IL COMUNE RISPONDE EMANANDO
UN NUOVO PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO

Con ordinanza n. 14 del 16 giugno 1998, il Comune di Aglientu vietava *'la circolazione nelle strade di accesso alle spiagge di Rena Maggiore e Rena di Matteu, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, ad autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, autocaravan o camper, caravan, roulotte e autovetture con rimorchio.'*

Nella motivazione dell'ordinanza si legge che:

- a) la circolazione di determinate categorie di veicoli, autobus, autocarri ecc..., nelle strade di accesso alle spiagge in Località Rena Maggiore e Rena di Matteu è fonte di continuo pericolo ed intralcio alla circolazione, determinando frequenti situazioni di paralisi del traffico e di grave disagio per le persone che usufruiscono delle spiagge in parola;
- b) alcune categorie di veicoli, per dimensione ed altre caratteristiche tecniche, concorrono in modo determinante a creare detti pericoli, intralci e disordini nella circolazione;
- c) l'adozione del provvedimento si rende necessaria a tutela della sicurezza stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata al fine di evitare onerosi contenziosi per gli utenti di autocaravan e per lo stesso Comune di Aglientu.

Con istanza del 6 agosto 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dopo aver spiegato i principi in materia di circolazione e sosta delle autocaravan richiamando la normativa, la sua ratio e le direttive ministeriali non senza confutare le argomentazioni contenute nell'ordinanza, chiedeva al Comune di Aglientu di rimuovere la segnaletica installata istituita con ordinanza n. 14/1998 previo annullamento o revoca del provvedimento.

Con nota prot. 7308/2012 del 4 settembre 2012, il Comune di Aglientu rispondeva all'istanza di annullamento dell'ordinanza n. 14/2012 trasmettendo la nuova ordinanza n. 40/2012 con la quale si vietava – questa volta permanentemente – il transito ad alcune categorie di veicoli tra le quali le autocaravan.

Un provvedimento 'provocatorio' oltre che illegittimo: privo di motivazione e di fondamento istruttorio, radicalmente illogico.

L'ordinanza vieta il transito ad alcune categorie di veicoli tra le quali le autocaravan a causa di criticità legate a caratteristiche dimensionali e morfologiche della strada, piuttosto che prevedere limitazioni per tutti i veicoli aventi certe dimensioni in termini di altezza, larghezza, lunghezza o massa.

Il riscontro dell'amministrazione ha costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a chiedere l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la censura dell'ordinanza n. 14/1998.

Con riguardo alla nuova ordinanza n. 40 del 4 settembre 2012, l'Associazione ha chiesto al Comune di Aglientu di annullarla d'ufficio per evitare i costi di un ricorso ministeriale ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada, nonché oneri per l'utente della strada e per la pubblica amministrazione



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Aglientu.

27 luglio 2011

Un associato comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di essere stato sanzionato dalla Polizia locale di Aglientu perché circolava nella strada di accesso a Rena Maggiore, area vietata alle autocaravan.

7 settembre 2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione di Aglientu di fornire il provvedimento istitutivo della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nella strada di accesso a Rena Maggiore.

9 novembre 2011

L'associato, con l'assistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ricorre alla Prefettura di Sassari per l'annullamento del verbale.

21 giugno 2012

La Prefettura di Sassari notifica l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso e ingiunge il pagamento di euro 199,01.

18 luglio 2012

L'associato, con l'assistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ricorre al Giudice di pace di Tempio-Pausania per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Sassari.

19 luglio 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede nuovamente al Comune di Aglientu di fornire il provvedimento istitutivo della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nella strada di accesso a Rena Maggiore.

24 luglio 2012

Con nota prot. 6264/2012, il Comando di Polizia locale di Aglientu risponde all'istanza di accesso del 19 luglio 2012 precisando che gli atti richiesti possono essere visionati presso il Comando di Polizia locale.

1° agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti risponde alla nota del Comando di Polizia locale di Aglientu prot. 6264/2012 insistendo per la trasmissione di copia semplice del provvedimento richiesto con istanza d'accesso del 19 luglio 2012, considerato che:

- a) il Comune di Aglientu dispone del sito internet www.comune.aglientu.ot.it ove pubblicare direttamente i provvedimenti a carattere generale (tra cui i provvedimenti che regolamentano la circolazione stradale);

- b) il provvedimento richiesto non è pubblicato sul suddetto sito internet;
- c) lo stesso ente dispone dell'indirizzo di posta elettronica certificata ragioneria.aglientu@pec.it in aggiunta all'indirizzo del comando di Polizia locale polizialocale.aglientu@pec.it oltre recapito fax;
- d) l'art 3-bis Legge n. 241/90 prevede che per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica tra queste e i privati;
- e) l'art. 3 D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) prevede il diritto all'uso delle tecnologie e l'art. 12 del medesimo codice prevede norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;
- f) l'art. 13 del D.P.R. 184/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) prevede che le pubbliche amministrazioni assicurino che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica;

4 agosto 2012

Con nota prot. 6586/2012 trasmessa a mezzo telefax, il Comando di Polizia locale di Aglientu trasmette copia semplice dell'ordinanza n. 14 del 16 giugno 1998 istitutiva del divieto di 'circolazione' alle autocaravan nelle strade accesso alle spiagge di Rena Maggiore e Rena di Matteu.

6 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione di Aglientu di rimuovere la segnaletica istituita con ordinanza n. 14/1998 previo annullamento o revoca del provvedimento.

4 settembre 2012

Con nota prot. 7308/2012 trasmessa con posta elettronica certificata, la Polizia locale di Aglientu risponde all'istanza di annullamento d'ufficio dell'ordinanza n. 14/1998 inviando l'ordinanza n. 40 emessa il 4.09.2012 con la quale il divieto alle autocaravan è stato istituito con efficacia permanente piuttosto che limitata al periodo 1° giugno-30 settembre.

28 settembre 2012

Con riferimento all'ordinanza del Comune di Aglientu n. 14/1998, vista la nota del Comando di Polizia locale prot. 7308/2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture di previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Aglientu delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada.

2 ottobre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Aglientu di annullare o revocare l'ordinanza n. 40 emessa il 4 settembre 2012 per evitare il ricorso al Ministero delle Infrastrutture.

COMUNE DI INZAGO (MI)

UN'ORDINANZA ANTICAMPER ABNORME E DISCRIMINATORIA

Con ordinanza n. 68 prot. n. 11072 del 27 luglio 2012, il Comandante della Polizia Locale di Inzago, Giulio Ferrandi ha istituito "il divieto di sosta oltre le 24 ore, con rimozione forzata, dei caravan, autocaravan, camper e simili, su tutto il territorio comunale" fatta eccezione per tre parcheggi.

Nella motivazione dell'ordinanza si legge:

- che le autocaravan in sosta arrecano alla viabilità e alla visibilità degli utenti della strada;
- che la sosta delle autocaravan per lunghi periodi di tempo, toglie parcheggi a disposizione per la sosta temporanea di altri veicoli;
- che le autocaravan deturpano l'ambiente e il decoro urbano;
- che le autocaravan possono rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto, a causa delle loro dimensioni, hanno la capacità di nascondere gli accessi alle abitazioni favorendo l'occasione di atti criminali nelle proprietà private;
- che l'occupazione della strada da parte di veicoli di grosse dimensioni per lunghi periodi non consente la pulizia del suolo;
- la necessità di individuare aree per il parcheggio delle autocaravan;

Un'ordinanza abnorme, discriminatoria, offensiva e illogica che dimostra non solo l'ignoranza della legge ma una vera e propria mancanza di educazione. Un provvedimento la cui gravità è superata solo dalla miopia dell'amministrazione di Inzago.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata rapidamente al fine di evitare contenziosi con oneri per gli utenti in autocaravan e lo stesso Comune di Inzago.

Con istanza dell'8 agosto 2012 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dopo aver spiegato i principi in materia di circolazione e sosta delle autocaravan richiamando la normativa, la sua ratio e delle direttive ministeriali non senza infirmare le argomentazioni contenute nell'ordinanza, chiedeva al Comandante della Polizia Locale di Inzago di presentare pubbliche scuse per aver scritto che la sosta delle autocaravan deturpa l'ambiente e il decoro urbano e di annullare d'ufficio l'ordinanza con relativa rimozione della segnaletica.

In particolare si ricordava all'amministrazione di Inzago che con legge n. 336/91 e successivo Codice della Strada, il legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra utenti in autocaravan ed enti proprietari delle strade con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra sosta e campeggio e l'applicazione, alle autocaravan, della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 (art. 185 c.d.s.).

A ciò si aggiunga che la stampa locale con l'articolo "Già in bilico la nuova ordinanza anti-camper. A Rodano, per un'analoga disposizione, il Comune è stato costretto fare marcia indietro dopo un ricorso" riportava la notizia che il Comune di Rodano, a seguito del ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, aveva dovuto modificare la propria ordinanza avvertendo il Comune di Inzago del rischio di un'analoga sorte.

Né il Comune di Inzago, né il Comandante Giulio Ferrandi fornivano risposta.

Anziché rispondere, il Comandante della Polizia Locale di Inzago a seguito di un'attività di accertamento circa la presenza di autocaravan sul territorio, inviava ad alcune famiglie proprietarie di autocaravan una lettera con cui invitava a rimuovere le autocaravan avvertendoli dell'applicazione della sanzione e della rimozione coatta con relative spese.

Alla luce di tale comportamento, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il giorno 11 settembre 2012 trasmetteva altra istanza al Comune e al Comandante della Polizia Locale di Inzago per capire:

1. se dopo aver disposto un divieto è consuetudine della Polizia Locale effettuare una ricognizione per accertare l'esatta collocazione sul territorio dei veicoli oggetto del provvedimento al fine di trasmettergli una lettera;
2. se dopo aver disposto un divieto per una o più categorie di utenti o veicoli è consuetudine che il Comandante di Polizia Locale formuli lettere e le trasmetta ai cittadini proprietari di un veicolo oggetto del provvedimento;
3. quali sono e a quanto ammontano le risorse economiche e umane che sono state impegnate per le operazioni di accertamento della presenza di autocaravan sul territorio e per la trasmissione della lettera di invito alla rimozione.

Anche a questa seconda istanza, il Comune e il Comandante della Polizia Locale di Inzago non hanno dato risposta.

Il Responsabile Giulio Ferrandi ha pensato invece di vietare la sosta nei giorni dal 15 al 17 settembre 2012 in via Spadolini per una manifestazione denominata "1° Concorso cani fantasia". Il caso (o altro) vuole che sia stato scelto proprio uno dei tre parcheggi che sarebbe stato riservato alle autocaravan. Disagio su disagio, come ci ha scritto un cittadino di Inzago.

Sul punto è doveroso precisare che a seguito di successive segnalazioni ricevute dai camperisti inzaghesi è emerso che, nonostante la formulazione dell'ordinanza n. 68/2012, non tutta l'area del parcheggio Spadolini è riservata alle autocaravan. La formulazione dell'ordinanza ha creato l'equivoco, ingenerando confusione in alcuni camperisti che,

leggendo l'ordinanza 68/2012 credevano di avere a disposizione tutta l'area di via Spadolini e che a seguito dell'ordinanza di divieto di sosta per manifestazione cinofila hanno evitato di sostare in tale area per non incorrere in ulteriori disagi.

Il 24 settembre 2012 l'amministrazione di Inzago si degnava di riscontro, seppure pleonastico.

Il Sindaco trasmetteva la nota prot. n. 14253 con la quale lungi dal fornire un riscontro puntuale e specifico alla nostra istanza dell'8 agosto 2012 si limitava a considerazioni di carattere generico nel tentativo di giustificare l'operato della Polizia Locale rispondendo parzialmente all'istanza dell'11 settembre, oltretutto con modalità che ci appaiono poco consone al ruolo che riveste.

Colpisce, tra le varie, la risposta del Sindaco su quanto si legge nell'ordinanza n. 68/2012 a proposito della sosta delle autocaravan che "deturpa l'ambiente e il decoro urbano". Per il Sindaco si tratta di "aspetti pienamente opinabili e soggettivi" che sono disponibili a riformulare o togliere dall'ordinanza. Per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invece, si tratta di affermazioni gravi e lesive delle quali si chiedevano le pubbliche scuse.

Nella sua nota, il Sindaco conclude ritenendo di non aver agito in violazione di legge né di aver leso alcun diritto e comunicandoci che vi è stato un "previo controllo di legittimità effettuato dal Comandante".

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha prontamente replicato con istanza del 25 settembre 2012 ricordando anzitutto al Sindaco l'urgenza di revocare l'ordinanza stante la scadenza dei termini per proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo aver riscontrato i contenuti della nota prot. 14253, l'Associazione ha chiesto copia del provvedimento o della relazione attraverso la quale il Comandante della Polizia Locale ha effettuato il controllo preventivo di legittimità.

Restiamo in attesa di tale atto per leggere che tipo di controllo preventivo ha effettuato il Comandante di Polizia Locale il quale, a oggi, non ha fornito alcun riscontro.

Per accertare definitivamente l'errore di predisposizione dell'ordinanza 68/2012 e il conseguente errore di installazione della segnaletica ovvero la presenza di un nuovo provvedimento, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con istanza del 26 settembre 2012 ha chiesto copia del provvedimento che ha istituito la segnaletica orizzontale (stalli di sosta) in via Spadolini cogliendo l'occasione per chiedere chiarimenti anche sugli stalli di via Orchidee e sull'area di via Turati. Alla luce di quanto accaduto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha provveduto anche a un comunicato stampa richiedendo la pubblicazione sul sito internet del Comune di Inzago dei curriculum dei dirigenti e degli atti coi quali sono stati investiti delle loro funzioni.

Né il Sindaco né il Comando di Polizia Locale hanno fornito riscontro alle istanze del 25 e 26 settembre costringendo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a incaricare uno studio legale per le necessarie azioni.

Con ricorso del 2 ottobre 2012 lo studio legale Viganò-Brunetti, incaricato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel ricorso l'Avv. Marcello Viganò ha evidenziato l'illegittimità dell'ordinanza n. 68/2012 per difetto di istruttoria, motivazione illogica e abnorme, violazione e/o falsa applicazione di norme, installazione di segnaletica non prevista e che induce alla violazione del codice della strada.

A seguito della proposizione del ricorso al Ministero, l'esecutività dell'ordinanza n. 68/2012 veniva sospesa.

Nel frattempo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprendeva che con delibera di Giunta n. 149 del 9 ottobre 2012 il Comune di Inzago spostava il mercato contadino prodotti a km 0 nel parcheggio della "Casa dell'acqua" in via Spadolini e con ordinanza n. 111 del 29 ottobre 2012 istituiva un divieto di transito e di sosta il primo sabato di ogni mese dalle ore 7 alle ore 14 sul parcheggio di via Spadolini. Anche in tal caso, dalla lettura del provvedimento sembra proprio trattarsi di un mercato che coinvolge l'intero parcheggio di via Spadolini, una delle tre aree riservate parzialmente alla sosta delle autocaravan.

Dopo oltre 1 mese di sospensione dell'ordinanza n. 68/2012, con istanza del 10 novembre 2012 inviata al Comune di Inzago l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, considerato il tempo trascorso e constatata l'insussistenza di ragioni urgenti che avrebbero permesso al Comune di Inzago di deliberare la provvisoria esecuzione dell'ordinanza, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di provvisoria esecuzione, invitava il Comune a oscurare la segnaletica istituita con ordinanza n. 68/2012 e ad astenersi dal sanzionare le autocaravan in sosta nel territorio di Inzago fino alla conclusione della procedura.

Tutto ciò anche al fine di evitare che la presenza dei segnali potesse indurre erroneamente a ritenere vigente un divieto che in realtà era sospeso.

A oggi, 26 novembre 2012, il Comune di Inzago non ha fornito alcuna risposta.

Si fa notare questa carenza non per cruccio di non essere presi in considerazione ma per dimostrare l'arrogante procedere (vizio storico della burocrazia italiana, ereditata dalle due principali burocrazie preunitarie, borbonica e sabauda, ed incurante dell'articolo 97 della Costituzione) di un ente pubblico che non considera l'obbligo gravante sulla Pubblica Amministrazione di un comportamento trasparente e secondo buona fede. In data 15 novembre 2012 lo studio legale incaricato dall'Associazione riceve la nota prot. 6222 del giorno 8 novembre 2012 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedeva al Comune di Inzago di trasmettere con sollecitudine le proprie controdeduzioni al ricorso e di confermare le date di apposizione della segnaletica e incaricava il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria di effettuare un sopralluogo e redigere una relazione.

COMUNICATO STAMPA 01

Comune di INZAGO (MI)

Ma dove si trova sul sito internet del Comune il curriculum del Comandante la Polizia Municipale e le valutazioni con le quali è stato scelto per ricoprire detto incarico?

Visto che il Comandante della Polizia Municipale:

- ha affermato al Sindaco che un'ordinanza per vietare la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale è legittima mentre, al contrario, è noto, in particolare ai dirigenti delle Polizie Municipali, che un simile divieto viola la legge;
- ha sottoscritto ed emanato l'ordinanza n. 68/2012, palesemente in violazione di legge, per vietare la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale con relativi costi per il Comune inerenti l'installazione delle segnaletiche stradali nonché per gli oneri creati ai residenti e turisti proprietari di autocaravan;
- non ha recepito le nostre comunicazioni ufficiali nelle quali gli sono state enunciate tutte le violazioni di legge contenute in detta ordinanza;
- non ha proceduto tempestivamente all'autotutela d'ufficio con la revoca dell'ordinanza, che avrebbe evitato ulteriori indebiti oneri al Comune, ai cittadini proprietari di autocaravan nonché alla nostra Associazione;
- ha sottoscritto ed emanato l'ordinanza n. 80/2012 che, non precisamente formulata, ha ingenerato disagio su disagio ai cittadini di Inzago proprietari di autocaravan e messo temporaneamente in cattiva luce la manifestazione denominata "1° Concorso cani fantasia";

abbiamo aperto il sito internet del Comune per leggere il curriculum del Comandante la Polizia Municipale e le valutazioni con le quali è stato scelto per ricoprire detto incarico ma non lo abbiamo trovato. Per quanto sopra, confidiamo che per lo sviluppo della trasparenza e per consentire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, il Sindaco provveda tempestivamente a far inserire nel sito del Comune i curriculum dei dirigenti e gli atti coi quali sono stati investiti delle loro funzioni. Non solo, ma serve al cittadino poter conoscere in modo veloce ed economico, cioè via internet, quali sono i poteri assegnati ai dirigenti, le risorse loro assegnate, gli obiettivi da conseguire e le relative verifiche effettuate sul conseguimento o meno di detti obiettivi. Vale ricordare che dette informazioni non violano la privacy. Ricordiamo che chi è investito di una carica pubblica la svolge nel nome dei cittadini i quali, pertanto, hanno il diritto di essere informati su ogni aspetto della vita pubblica e dei propri rappresentanti. Ciò a maggior ragione quando si tratta di dirigenti che gestiscono e applicano delicati poteri a fronte di un lauto stipendio.

L'ANALISI SULL'ULTIMO FATTO

Com'è noto l'ordinanza n. 68/2012 emessa dal Comandante di Polizia di Inzago Giulio Ferrandi ha istituito un divieto di sosta oltre le 24 ore con rimozione forzata di caravan e autocaravan su tutto il territorio comunale fatta eccezione per i parcheggi di via Spadolini, via Orchidee e via Turati.

Con successiva ordinanza n. 80/2012 lo stesso Comandante ha vietato la sosta nei giorni dal 15 settembre al 17 settembre 2012 in via Spadolini per una manifestazione denominata "1° Concorso cani fantasia". L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva commentato l'episodio con l'espressione utilizzata dal camperista che lo aveva segnalato: *disagio su disagio*, evidenziando che era stato scelto proprio uno dei tre parcheggi riservati alle autocaravan.

Nei giorni seguenti è stato precisato da parte dei camperisti che la manifestazione cinofila – che merita un plauso per la riuscita organizzazione e il successo riscosso – oltre a non creare alcun disagio si è svolta occupando una parte del parcheggio di via Spadolini che non è riservato alle autocaravan.

Un errore di lettura dunque. Tuttavia **l'equivoco è stato determinato dalla stessa formulazione dell'ordinanza n. 68/2012**. Infatti, l'ordinanza in questione riserva alle autocaravan il "parcheggio sito in via Spadolini (casetta dell'acqua)". Non vi è alcuna limitazione a una zona del parcheggio né vengono istituiti limitati stalli di sosta, pertanto **dalla formulazione del provvedimento si evince che l'intero parcheggio di via Spadolini è riservato alle autocaravan**.

L'ordinanza n. 80/2012 invece vietava la sosta "nell'area compresa tra la casetta dell'acqua e i parcheggi riservati ai camper e autocaravan".

Ecco che la combinata lettura dei due provvedimenti ha ingenerato confusione in alcuni camperisti che, credendo di avere a disposizione tutto il parcheggio di via Spadolini (come da ordinanza n. 68/2012) sono andati a parcheggiare altrove per evitare, appunto, altri disagi.

La vicenda dimostra che quando i provvedimenti sono mal impostati, determinano errori a valanga.

Cliccando su http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html si trova la relazione sul Comune di Inzago.

Tutti i documenti citati nella relazione sono a disposizione. A tutti il diritto/dovere di pubblicare e rilanciare questo documento.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli
Firenze, 30 settembre 2012

30 settembre 2012

Da: ... omissis per la privacy@yahoo.it'@yahoo.it]

A: ANCC Ciolli

Oggetto: Re: comune di Inzago: urge verifica sull'operato del Comandante la Polizia Municipale
Buon giorno, sul sito del comune sono presenti i curricula dei funzionari:

<http://www.comune.inzago.mi.it/pagina.php?ID=2199>

In allegato le invio quello del Comandante Ferrandi.

Grazie. Luciana ... omissis per la privacy ...

COMUNICATO STAMPA 02

Comune di INZAGO (MI)

Trovato sul sito internet del Comune il curriculum del Comandante la Polizia Municipale <http://www.comune.inzago.mi.it/pagina.php?ID=2199> ma non ancora rintracciate le valutazioni con le quali è stato scelto per ricoprire detto incarico. Valutazioni importanti visto che abbiamo letto che è solo in possesso del Diploma di Maturità conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale.

Visto che il Comandante della Polizia Municipale:

- ha affermato al Sindaco che un'ordinanza per vietare la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale è legittima mentre, al contrario, è noto, in particolare ai dirigenti delle Polizie Municipali, che un simile divieto viola la legge;
- **è in possesso solo del Diploma di Maturità conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale;**
- ha sottoscritto ed emanato l'ordinanza n. 68/2012, palesemente in violazione di legge, per vietare la sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale con relativi costi per il Comune inerenti l'installazione delle segnaletiche stradali nonché per gli oneri creati ai residenti e turisti proprietari di autocaravan;
- non ha recepito le nostre comunicazioni ufficiali nelle quali gli sono state enunciate tutte le violazioni di legge contenute in detta ordinanza;
- non ha proceduto tempestivamente all'autotutela d'ufficio con la revoca dell'ordinanza, che avrebbe evitato ulteriori indebiti oneri al Comune, ai cittadini proprietari di autocaravan nonché alla nostra Associazione;

- ha sottoscritto ed emanato l'ordinanza n. 80/2012 che, non precisamente formulata, ha ingenerato disagio su disagio ai cittadini di Inzago proprietari di autocaravan e messo temporaneamente in cattiva luce la manifestazione denominata "1° Concorso cani fantasia";

confidiamo che per lo sviluppo della trasparenza e per consentire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, il Sindaco provveda tempestivamente a far inserire nel sito del Comune, oltre al curriculum dei dirigenti, anche gli atti coi quali sono stati investiti delle loro funzioni.

Non solo, ma serve al cittadino poter conoscere in modo veloce ed economico, cioè via internet, quali sono i poteri assegnati ai dirigenti, le risorse loro assegnate, gli obiettivi da conseguire e le relative verifiche effettuate sul conseguimento o meno di detti obiettivi.

Vale ricordare che dette informazioni non violano la privacy.

Ricordiamo che chi è investito di una carica pubblica la svolge nel nome dei cittadini i quali, pertanto, hanno il diritto di essere informati su ogni aspetto della vita pubblica e dei propri rappresentanti. Ciò a maggior ragione quando si tratta di dirigenti che gestiscono e applicano delicati poteri a fronte di un lauto stipendio.

A tutti il diritto/dovere di pubblicare e rilanciare questo documento.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli
Firenze, 30 settembre 2012



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Inzago.

27 luglio 2012

Il Comandante della Polizia Locale di Inzago, Giulio Ferrandi con ordinanza n. 68 prot. n. 11072 ha istituito il divieto di sosta oltre le 24 ore, con rimozione forzata, dei caravan, autocaravan, camper e simili, su tutto il territorio comunale, eccetto nelle seguenti aree: parcheggio sito in via Spadolini (casetta dell'acqua), parcheggio di via Turati (area feste) e parcheggio in via Orchidee tra via Tulipani e via dei Glicini.

6 agosto 2012

Un camperista di Inzago informa l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviando l'ordinanza n. 68 prot. n. 11072.

8 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia istanza al Comune e al Comandante la Polizia Locale di Inzago chiedendo di presentare pubbliche scuse e di annullare d'ufficio l'ordinanza.

3 settembre 2012

Un camperista di Inzago ci invia la lettera con cui Giulio Ferrandi, Comandante della Polizia Locale lo invita a rimuovere il suo autocaravan pena l'applicazione della sanzione amministrativa, della rimozione coatta e delle relative spese di rimozione.

5 settembre 2012

Un camperista di Inzago ci informa che i segnali di parcheggio riservato autoveicoli sono stati installati.

7 settembre 2012

Un camperista di Inzago ci trasmette un articolo di giornale dal titolo *"Già in bilico la nuova ordinanza anti-camper. A Rodano, per un'analoga disposizione, il Comune è stato costretto fare marcia indietro dopo un ricorso"* nel quale si riporta la notizia che il Comune di Rodano, a seguito del ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha dovuto modificare il testo della propria ordinanza avvertendo il Comune di Inzago del rischio di un'analoga sorte.

11 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia una seconda istanza al Comune e al Comandante la Polizia Locale di Inzago chiedendo informazioni e spiegazioni sulla lettera inviata dal Comandante Ferrandi alle abitazioni delle famiglie in autocaravan, sul *modus operandi* della Polizia Locale nel momento in cui è istituito un divieto e sulle risorse impiegate per l'attività di accertamento e di trasmissione della lettera.

11 settembre 2012

Un camperista di Inzago ci informa che i segnali di divieto di sosta su tutto il territorio comunale di Inzago eccetto i tre parcheggi sono stati installati all'ingresso del Comune.

15 settembre 2012

Un camperista di Inzago ci informa che Giulio Ferrandi, Comandante di Polizia ha istituito un divieto di sosta dal 15 settembre al 17 settembre 2012 per manifestazione denominata "1° Concorso cani fantasia" in via Spadolini, proprio ove l'ordinanza 68/2012 aveva riservato la sosta alle autocaravan.

20 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia un comunicato stampa agli uffici dell'amministrazione comunale e ad alcuni organi di informazione locale.

21 settembre 2012

Un camperista ci informa che il parcheggio di via Spadolini è riservato alle autocaravan solo in parte.

22 settembre 2012 - 23 settembre 2012

Si apprende dell'apposizione di stalli di sosta nel parcheggio Spadolini e nel parcheggio in via Orchidee, mentre il parcheggio di via Turati è privo di segnaletica orizzontale.

24 settembre 2012

Il Sindaco di Inzago, trasmette nota prot. 14253, ritenendo di non aver agito in violazione di legge né di aver leso diritti.

25 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia una nota di riscontro al Sindaco e al Comandante la Polizia Locale di Inzago e rinnova la richiesta di annullare d'ufficio l'ordinanza attesa la scadenza del termine per proporre ricorso, evitando di dare incarico a uno studio legale. Con tale nota si chiede altresì copia del provvedimento o della relazione attraverso la quale il Comandante della Polizia Locale ha effettuato il controllo preventivo di legittimità.

26 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia istanza di accesso al Comune di Inzago con cui chiede copia dei seguenti documenti: segnalazione del 12 marzo 2012 che avrebbe originato l'ordinanza n. 68/2012; documento con cui il Comandante ha effettuato il previo controllo di legittimità (già richiesto con istanza del 25 settembre); provvedimento che ha istituito la segnaletica orizzontale (stalli di sosta) in via Spadolini e in via Orchidee. Con tale nota si chiedono altresì chiarimenti in ordine alle modalità di sosta in via Turati (area feste).

30 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia un comunicato stampa con precisazioni sul combinato disposto tra ordinanza n. 68/2012 e ordinanza n. 80/2012 e con richiesta di pubblicazione sul sito internet del Comune del curriculum dei dirigenti e degli atti con i quali sono stati investiti delle loro funzioni.

02 ottobre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dello studio legale Viganò-Brunetti impugna l'ordinanza n. 68/2012 del Comune di Inzago con ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proposizione del ricorso ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza 68/2012.

09 ottobre 2012

Con delibera di Giunta n. 149 il Comune di Inzago ha deciso lo spostamento del mercato contadino prodotti a km 0 nel parcheggio della "Casa dell'acqua" in via Spadolini.

29 ottobre 2012

Con ordinanza n. 111 il Comandante della Polizia Locale di Inzago ha istituito un divieto di transito e di sosta il primo sabato di ogni mese dalle ore 7 alle ore 14 sul parcheggio di via Spadolini nell'area riservata al mercato contadino prevedendo l'apposizione della relativa segnaletica.

06 novembre 2012

un camperista ci informa che il primo sabato del mese di novembre il parcheggio di via Spadolini era occupato in piccola parte e la segnaletica installata era amovibile, composta da due paletti e da nastro bicolore

10 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia istanza al Comune di Inzago con la quale evidenzia la mancanza di ragioni urgenti che avrebbero permesso di disporre la provvisoria esecuzione dell'ordinanza 68/2012 e conseguentemente, stante la sospensione dell'ordinanza, invita il Comune a oscurare la segnaletica e di astenersi dal sanzionare le autocaravan fino al termine della procedura.

La proposizione del ricorso ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza 68/2012.

15 novembre 2012

Lo studio legale Viganò-Brunetti riceve per conoscenza la nota prot. 6222 del 08.11.2012 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato il procedimento. In tale nota il Ministero chiede al Comune di Inzago la trasmissione delle proprie controdeduzioni al ricorso e la conferma sulle date di apposizione della segnaletica. Il Ministero inoltre, incaricava il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria di effettuare un sopralluogo e redigere una dettagliata relazione con parere su ciascun motivo di ricorso.

COMUNE DI DOBBIACO (BZ)

11 GIUGNO 2012: IL COMUNE REVOCA LE ORDINANZE ANTICAMPER

13 GIUGNO 2012: IL COMUNE EMETTE UNA NUOVA ORDINANZA ANTICAMPER

È ORMAI IMPERATIVO:

ACCORPARE I COMUNI SOTTO I 35.000 ABITANTI PERCHÉ SI ELIMINEREBBERO DECINE E DECINE DI SINDACI CHE OGGI, COME NEL CASO DI DOBBIACO, POSSONO VIOLARE RIPETUTAMENTE LA LEGGE NAZIONALE, DANNEGGIARE LE FAMIGLIE IN AUTOCARAVAN E INIBIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE.

Con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012, il Comune di Dobbiaco aveva revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 limitative della circolazione delle autocaravan. A tal fine, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con note prot. 2234/2012 e prot. 2276/2012, aveva invitato il Comune alla revoca delle ordinanze e alla rimozione della segnaletica illegittima.

A distanza di soli due giorni dalla revoca, il Comune di Dobbiaco ha emesso un altro provvedimento che discrimina ingiustificatamente l'utente della strada in autocaravan.

Si tratta dell'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 che vieta il campeggio e l'accampamento facendo riferimento a caravan e autocaravan: come se certe condotte potessero concretizzarsi unicamente tramite l'utilizzo di tali veicoli.

Non solo. Sebbene il provvedimento abbia istituito un divieto di campeggio, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan.

L'Associazione è venuta a conoscenza dell'ordinanza n. 32/2012 grazie alla segnalazione di un associato del 28 ottobre 2012 e si è già attivata per chiedere la modifica dell'ingiusto provvedimento.

ARTICOLI PRECEDENTI

INCAMPER numero 148 del 2012, da pagina 93 a pagina 95
Per leggerlo aprire:

http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=148&n=95&pages=90

INCAMPER numero 149 del 2012, pagine 82-83

Per leggerlo aprire:

http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=84&pages=80

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Dobbiaco.

Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che – come presto scoprirò – scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente incaricando l'avvocato Assunta Brunetti. Si richiedono i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo e si chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Il Comune di Dobbiaco si limita a trasmettere le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

In particolare, con la prima si vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e con la seconda si istituiva un parcheggio con sosta consentita fino a 180 minuti e divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: *"Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le*

autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente e idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa 'l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: «è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari». Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan».

Nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del Codice della Strada, il Ministero invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 38 del 2001 e a rimuovere la segnaletica illegittima.

Con nota prot. n. 2276 del 03 maggio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, sempre su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 2005 e rimuovere la segnaletica installata in esecuzione di essa.

Il Comune di Dobbiaco, con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012 ha revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Non solo.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, con nota prot. 17046/2012 ha comunicato l'archiviazione del verbale elevato a carico del camperista nostro associato dalla Polizia municipale di Dobbiaco.



Di seguito, i fatti ripercorsi in sintesi e in ordine cronologico nonché la corrispondenza trasmessa tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò nei confronti del Comune di Dobbiaco a tutela del camperista sanzionato e al fine di ottenere la rimozione della segnaletica che limita illegittimamente la circolazione delle autocaravan.

8 agosto 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco sanziona un camperista per aver sostato nel parcheggio in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco violando «le prescrizioni disposte per il parcheggio e rese note da apposita segnaletica (divieto di parcheggio con pannello esplicativo)».

22 agosto 2011

Il camperista contatta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti raccontando via email la sua vicenda.

2 novembre 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco notifica al camperista il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

8 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato chiede al Comune e alla Polizia municipale di Dobbiaco di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco.

22 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare nella visione di autotutela d'ufficio il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

28 novembre 2011

Il Comune di Dobbiaco trasmette:

- l'ordinanza n. 38 emessa dal Comune di Dobbiaco il 20.10.2001
- l'ordinanza n. 32 emessa dal Comune di Dobbiaco il 26.07.2005
- in risposta all'istanza di accesso del giorno 8 novembre 2011 con la quale si chiedeva di ricevere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio di via Di Mezzo.

23 dicembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti ricorre al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano per l'annullamento del verbale n. 002244/P/11 – 000109/11 elevato a carico del camperista dalla Polizia municipale di Dobbiaco per violazione del segnale che vietava la sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio in via Di Mezzo.

9 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 38/2001.

9 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 32/2005.

26 aprile 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco alla revoca dell'ordinanza n. 38/2001 in quanto illegittima nonché alla rimozione della relativa segnaletica. La nota è inviata altresì al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché ne tenga conto al fine di decidere ricorsi ex art. 203 c.d.s

3 maggio 2012

In risposta all'istanza del 09 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 2276 del 3 maggio 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 26 luglio 2005 in quanto illegittima nonché a rimuovere la relativa segnaletica.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, si chiede al Comune di Dobbiaco di esprimere parere favorevole all'annullamento del verbale emesso a carico del camperista e impugnato dinanzi al dinanzi al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, si sollecita il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché, in accoglimento del ricorso ex art. 203 codice della strada, sia annullato il verbale emesso a carico del camperista sanzionato.

13 giugno 2012

Il Comune di Dobbiaco emette l'ordinanza n. 32 con la quale vieta il campeggio e l'accampamento in qualunque forma. Ciò nonostante, nel testo del provvedimento si fa riferimento a caravan e autocaravan come se l'azione del campeggio potesse realizzarsi solo con l'utilizzo di tali veicoli. Inoltre, pur essendo vietato il campeggio senza alcun richiamo al Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan. L'Associazione viene a conoscenza di tale ordinanza solo in data 28 ottobre 2012 grazie alla segnalazione di un associato.

18 giugno 2012

Si chiede al Comune di Dobbiaco se ha provveduto alla revoca delle ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 e alla rimozione ovvero adeguamento della segnaletica in ottemperanza alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012.

18 giugno 2012

Si sollecita il Comune di Dobbiaco affinché esprima parere favorevole all'archiviazione del verbale emesso

a carico del nostro associato e impugnato dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Tutto ciò al fine di evitare la prosecuzione della vicenda in sede giudiziaria con aggravio di costi e oneri a carico dell'amministrazione già a conoscenza dell'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2005 in base alla quale il camperista è stato sanzionato.

19 giugno 2012

Con nota prot. 17046/2012, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha archiviato il verbale elevato a carico del camperista perché *"le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale deve essere di conseguenza considerata contra legem"*.

5 luglio 2012

Con nota prot. n. 3966/2012, il Comune di Dobbiaco comunica che le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2012 sono state revocate con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012. L'amministrazione comunica altresì che la segnaletica installata in ottemperanza ai due provvedimenti è stata rimossa. Il Comune di Dobbiaco trasmette altresì la nota prot. 17046/2012 del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

28 ottobre 2012

Grazie alla segnalazione di un associato, l'Associazione apprende che il Comune di Dobbiaco con ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 ha vietato il campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico facendo riferimento a caravan e autocaravan. Inoltre, pur essendo istituito un divieto di campeggio e accampamento in qualunque forma si realizzino siffatte condotte, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

9 novembre 2012

L'Associazione chiede al Sindaco di Dobbiaco di modificare l'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012:

- eliminando ogni riferimento alle *"autocaravan"*, *"caravan"* e *"roulottes"*;
- prevedendo un divieto di campeggio per il quale si suggerisce il seguente ordine: *"in tutto il territorio comunale di Dobbiaco pubblico o privato aperto al pubblico (ovvero nelle aree che si vorranno specificamente individuare), è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma"*.

Se il Comune di Dobbiaco non provvederà alla modifica richiesta entro 30 giorni dall'istanza, l'Associazione si rivolgerà a uno studio legale affinché siano intraprese le più opportune azioni a tutela degli interessi dell'utente della strada in autocaravan.

Il caso Tropea è l'ennesima dimostrazione della rilevanza del fenomeno 'circolazione autocaravan'. Infatti, accade spesso che i provvedimenti con i quali gli enti locali limitano la circolazione di tali autoveicoli suscitino particolare clamore: la cittadinanza si divide tra pareri favorevoli e contrari, gli amministratori si arroccano dietro argomentazioni inconsistenti, i commercianti si lamentano perché si penalizza il turismo, i gestori delle strutture ricettive gioiscono sperando in maggiori affluenze.

Tutto ciò dimostra che la circolazione delle autocaravan è un fenomeno di rilevanza sociale sotto molteplici punti di vista.

Al riguardo, paiono illuminate le parole con le quali il deputato Fausti introduceva la sua proposta di legge in materia di *disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan*.



La proposta dell'onorevole Fausti è diventata Legge n. 336 del 14 ottobre 1991 poi recepita nel nuovo Codice della Strada. All'intervento legislativo hanno fatto seguito molteplici chiarimenti resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno con direttive e circolari. A titolo meramente esemplificativo si ricorda la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 recepita e diffusa a tutti gli Uffici Territoriali del Governo da parte del Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14.01.2008.

Con la citata direttiva, il Ministero dei Trasporti ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan illustrando altresì i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica in materia di autocaravan.

Nonostante ciò, sono ancora molte le pubbliche amministrazioni che emettono ordinanze abnormi, senza alcun fondamento, prive di copertura tecnico-giuridica. Gli enti locali si trincerano dietro esigenze di tutela del territorio, salvaguardia della pubblica incolumità e molteplici altre inconsistenti motivazioni che fanno di un'ordinanza una scatola vuota di contenuti, la cui finalità è quella di allontanare dalla strada l'utente di autocaravan.

Non v'è dubbio che un Sindaco debba preoccuparsi di tutelare il territorio che amministra. È altrettanto evidente che debba farlo nel rispetto della legge, utilizzando gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione: nel caso di Tropea gli strumenti sanzionatori previsti dagli articoli 15 ovvero 185 del Codice della Strada.

Peraltro, utilizzando tali strumenti il Comune di Tropea avrebbe evitato oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione:

- oneri e costi legati alla predisposizione, pubblicazione, esecuzione dell'ordinanza numero 1/2011 ivi inclusi quelli dovuti all'installazione della segnaletica;
- oneri e costi derivanti dal ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha coinvolto altresì il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria;
- oneri e costi legati alla predisposizione, pubblicazione, esecuzione del provvedimento di revoca dell'ordinanza numero 1/2011 ivi inclusi quelli dovuti alla rimozione della segnaletica illegittimamente installata.

**STIAMO LAVORANDO PER FAR
REVOCARE LE ORDINANZE
ANTICAMPERISTI,
CONSEGUENDO SEMPRE
CONTINUI RISULTATI**

PER LEGGERLI APRIRE :

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html

COMUNE DI TROPEA (VV)

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCOGLIE IL RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI. I SEGNALI SONO STATI RIMOSI, ATTENDIAMO L'ORDINANZA DI REVOCA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto prot. 305 del 24 agosto 2012, ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti presentato dall'Avv. Marcello Viganò ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada avverso l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1 del 13 agosto 2011 con la quale si vietava lo 'stazionamento' delle autocaravan in alcune zone del territorio comunale.

Il Sindaco di Tropea, Prof. Gaetano Vallone, ha replicato ai motivi del ricorso rivelando l'ingenua superficialità tecnico-giuridica sottesa all'impugnata ordinanza.



IL SINDACO DI TROPEA PRECISA CHE...

Questa amministrazione è stata costretta ad adottare l'ordinanza oggetto di impugnativa a causa dell'incivile condotta di diversi camperisti.

*L'ordinanza è finalizzata a impedire lo **stazionamento** delle autocaravan in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie.*

*Per stazionamento **non deve intendersi la semplice sosta**, ma il fermo di detti camper **per molte ore**, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade cittadine.*

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI EVIDENZIA CHE...

Gli articoli 15 e 185 del Codice della Strada conferiscono già all'ente proprietario della strada i poteri sanzionatori a tutela del manufatto stradale. L'amministrazione era già dotata degli strumenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. Anzi, adottando i rimedi previsti dal Codice della Strada, l'amministrazione avrebbe evitato i costi derivanti dall'ordinanza n. 1/2011 e tra questi, quelli dovuti all'installazione della segnaletica.

In realtà, in ottemperanza all'ordinanza è stato installato un divieto di sosta e cioè il divieto di sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1 lett. c) Codice della Strada). Il termine 'stazionamento' non è previsto da alcuna disposizione normativa e non è chiaro se si riferisca alla sosta come definita dall'art. 157 Codice della Strada ovvero al campeggio.

Da un punto di vista strettamente pragmatico, non si comprende come sia possibile accertare lo stazionamento giacché tale condotta sarebbe in parte svincolata da parametri oggettivi. Infatti, quale sarebbe il numero di ore oltre il quale la sosta diventa stazionamento?

Il Sindaco confonde la nozione di 'sosta' e quella di 'campeggio'. L'ordinanza si pone in contrasto con l'art. 185, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo.

**IL SINDACO DI TROPEA
PRECISA CHE...**

Lungi da noi una volontà discriminatrice contro la categoria dei camperisti ed attigui, ai quali ricordiamo che nella città di Tropea ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area camping specifica, ubicata fra Tropea e Parghelia (a ridosso del Porto di Tropea), proprio per i camper.

A dimostrazione di quanto appena asserito ricordo che nel passato le amministrazioni a mia guida hanno in più occasione conferito dei riconoscimenti formali alle associazioni dei camperisti con le quali si è sempre collaborato nella massima cordialità e rispetto.

Rammento, infine, che la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale oggetto dell'interpellanza trova il suo fondamento nell'art. 50 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), il quale conferisce al sindaco della città pieni poteri in merito ad urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica.

Inoltre, detta ordinanza, risulta legittimamente posta in essere perché ampiamente motivata, perché circoscritta a un'area specifica del territorio e, ancora, perché detta area è interessata dagli incresciosi e inaccettabili fenomeni di scarico di liquami con conseguenti preoccupazioni di carattere igienico sanitario.

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
CAMPERISTI EVIDENZIA CHE...**

A nulla rileva l'eventuale presenza di campeggi o aree attrezzate per la sosta delle autocaravan:

- sia perché la sosta di tale autoveicolo in nulla si distingue rispetto a quella di altre tipologie di veicoli non essendo pertanto necessaria a tal fine alcuna specifica attrezzatura;
- sia perché, nel rispetto del diritto alla libera circolazione, la presenza di campeggi o aree attrezzate non obbliga l'utente della strada in autocaravan a usufruirne rappresentando ciò una mera facoltà.

Non si trattava dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che non si accontenta di 'formali riconoscimenti' e 'cordialità', ma esige il rispetto della legge.

Il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.

L'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si evince il carattere di eccezionalità di pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l'igiene pubblica né l'esigenza di un intervento immediato e indilazionabile. Inoltre, si ripete che il Sindaco nell'adottare l'ordinanza in esame non ha considerato la possibilità di fronteggiare le situazioni di pericolo meramente asserite, adottando gli ordinari rimedi e cioè quelli contemplati dal Codice della Strada.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto il ricorso contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011, condividendo le ragioni dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avvalorate altresì dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.

Nel decreto ministeriale prot. 305 del 24 agosto 2012 si evidenzia che:

- l'ordinanza non è supportata da motivazioni inerenti un miglioramento della regolamentazione della circolazione stradale;
- le ragioni igienico-sanitarie richiamate al fine di salvaguardare la pubblica incolumità non trovano

fondamento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale può essere sanzionata ai sensi degli articoli 15 e 185, co. 6 del Codice della Strada;

- l'ordinanza è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 185, comma 1 del Codice della Strada giacché impedisce la semplice sosta alle sole autocaravan e caravan discriminando tali tipologie di veicoli;
- la segnaletica apposta non è conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione in quanto nei pannelli integrativi sono stati utilizzati termini come 'caravan e simili' non contemplati dalle norme in vigore.

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Tropea.

20 agosto 2011

Un associato comunicava all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che il Comune di Tropea aveva adottato l'ordinanza n. 1/2011 con la quale limitava la circolazione delle autocaravan in alcune zone della città.

22 agosto 2011

Alcuni cittadini di Tropea propongono un'interpellanza ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Comune di Tropea, chiedendo al Sindaco di revocare l'ordinanza.

25 agosto 2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, evidenziati taluni profili di illegittimità dell'ordinanza, chiedeva al Sindaco di Tropea di revocarla al fine di evitare il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con aggravio di costi e oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione.

26 agosto 2011

La Gazzetta del Sud online pubblica l'articolo *Il divieto di sosta penalizza i camperisti*. Nell'articolo si evidenziano le ragioni di illegittimità dell'ordinanza anti-camper.

04 settembre 2011

La Gazzetta del sud pubblica le dichiarazioni del Sindaco di Tropea Gaetano Vallone dal titolo *Tropea Vallone difende la sua ordinanza. Camper e caravan, ecco come e dove possono sostare*.

10 ottobre 2011

Per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricorre (ex art. 37 Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011.

24 ottobre 2011

Il Sindaco di Tropea Prof. Gaetano Vallone risponde all'interpellanza per la revoca dell'ordinanza n. 1/2011 sostenendo la legittimità del provvedimento. Nel rendere precisazioni, il Sindaco contraddice le ragioni del provvedimento ammettendo che nel periodo giugno-agosto 2011 non erano state elevate sanzioni a carico di autocaravan con ciò sconfessando le asserite ragioni di urgenza e contingibilità che devono sussistere a fondamento di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Testo unico degli enti locali.

13 gennaio 2012

Con nota prot. 0000152, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al Comune di Tropea di inviare con sollecitudine le proprie controdeduzioni circa i mo-

tivi del ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Il Ministero chiede altresì al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria sede coordinata di Catanzaro, Ufficio Circolazione e Sicurezza Stradale di esperire il sopralluogo necessario ad accertare la fondatezza dei motivi di ricorso relazionando in merito a ciascuno di essi.

1° marzo 2012

Con nota prot. 3729, il Comune di Tropea invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria le proprie controdeduzioni in merito ai motivi del ricorso proposti dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

24 marzo 2012

L'Avv. Marcello Viganò, per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una memoria con la quale integra i motivi del ricorso in replica alle controdeduzioni del Sindaco di Tropea Prof. Gaetano Vallone.

8 giugno 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti scrive al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informando per conoscenza il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria al fine di sollecitare l'istruttoria già richiesta dal Ministero con nota prot. 0000152 del 13 gennaio 2012.

21 giugno 2012

Con nota prot. 0003523, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria affinché sia compiuta l'attività istruttoria già richiesta il 13 gennaio 2012.

16 luglio 2012

Con nota prot. 0003629, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la relazione del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria prot. n. 0015642 del 25 giugno 2012.

6 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, informata della rimozione della segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza n. 1/2011, chiede al Comune di Tropea di trasmettere copia del provvedimento di revoca dell'ordinanza impugnata.

31 agosto 2012

Con nota prot. 4863 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette il decreto prot. 305 del 24 agosto 2012 con il quale accoglie il ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011.

27 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede nuovamente al Comune di Tropea di trasmettere copia del provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 1/2011.

IL CASO TROPEA DIVENTA ANCHE MEDIATICO

L'ordinanza

COMUNE DI TROPEA
UFFICIO DEL SINDACO
telefax 0963 6041207
email: sindaco@comune.tropea.vv.it

Prot n. 12886. del 13.08.11

Ordinanza n.01

Oggetto: Divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".

IL SINDACO

Visto il rapporto di servizio redatto dalla Polizia Municipale in data 10/08/2011 Prot. 1073/P.M. dal quale è stato accertato che alcuni camperisti, avevano scaricato i liquami lungo la strada Marina Roccette mediante apertura del rubinetto della vaschetta di raccolta dei liquidi fognari durante la marcia;

Considerato che per ragioni igienico sanitarie si rende necessario adottare misure urgenti ed efficaci al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Che l'art 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, assegna al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii. e la Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e ss.mm. e ii.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.e ii. Ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.

Ordina:

Il divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".

DISPONE

La presente ordinanza, è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato a posizionare adeguata segnaletica nel tratto di strada interessato;

Le forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Per i trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- alla Polizia Municipale; Compagnia dei Carabinieri - Polizia di Stato -Guardia di Finanza -Tropea.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale, 13/08/2011

Il Sindaco
Prof. Gaetano-Vallone



Interpellanza ex art. 18 Regolamento Comunale e Richiesta di revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011



**Al Sig. Sindaco del Comune di Tropea
E p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo
Valentia**

Egr. Sig. Sindaco, con decreto n. 1 del 13.8.2011 ha vietato, per ragioni di igiene pubblica (non bene specificate) che attenterebbero <<niente pò po' di meno che>> "alla pubblica incolumità", il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno.

Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per l'astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminatorie.

E' stato più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di liquami", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

L'Ordinanza che lei ha adottato affronta un problema serio ma in modo illegittimo e inefficace; potremmo

dire in maniera dilettantistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua Ordinanza non viene individuata sul territorio comunale un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio.

Come dovrebbe sapere, con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Per favorire la sua conoscenza verranno riportati alcuni stralci.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e - aspetto particolarmente importante - il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma

per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti") indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

La circostanza che nella sua Ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della Strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal CDS. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente.

La inciviltà manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria, che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è avviabile intensificando i controlli e applicando le norme già esistenti.

Si consideri, infine, che la palese illegittimità dell'Ordinanza espone il Comune a dover rifondere le spese di giudizio, laddove vengano intraprese azioni legali.

Per quanto sopra esposto Si CHIEDE la revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011 poiché illegittima e discriminatoria nei confronti dei turisti in camper. Si chiede, altresì, di conoscere se sono state elevate sanzioni per violazione dell'art. 185 co 4 CdS o, in assenza, conoscere in base a quali criteri è stato possibile ricondurre lo scarico di liquami alla presenza di camper. Si chiede, altresì, di conoscere se detto provvedimento debba essere applicato con esclusione di efficacia ai cittadini di Tropea.

Cordialità.

Tropea, 22.8.2011

Dr. Adolfo Repice
Dr. Giuseppe Rodolico

L'ANCC SPIEGA...

La Prefettura è tenuta a verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere compiutamente sui ricorsi. Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 6700 del 6 agosto scorso, ha sottolineato che alcune Prefetture non valutano la regolarità dell'ordinanza comunale limitativa della circolazione e sosta dei camper, limitandosi ad accertare solo la correttezza della procedura della polizia stradale. Tale pratica non è conforme alla legge poiché la Prefettura deve verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere sui ricorsi. La nota ministeriale è stata adottata su sollecitazione dell'associazione nazionale dei camperisti poiché alcuni comuni continuano ad installare sbarre limitatrici e divieti arbitrari di circolazione e sosta per i camper. Nel provvedimento ministeriale si legge che il comportamento delle Prefetture finisce con il consolidare pratiche discriminatorie nei confronti dei camper, rispetto agli altri veicoli in circolazione. Spetta a tali uffici territoriali del governo, infatti, prefettura garantire il coordinamento ed il controllo sull'esercizio della funzione strumentale effettuata in materia di circolazione stradale da parte degli enti locali.

TROPEA Vallone difende la sua ordinanza Camper e caravan, ecco come e dove possono sostare

TROPEA. Camper e caravan sono i benvenuti a Tropea. Potranno continuare a soggiornare nei campeggi e nelle aree adibite, così come è sempre stato. Fuori da questi spazi è consentita soltanto una breve sosta. Lo specifica il sindaco Gaetano Vallone, difendendo la sua ordinanza che, invece, era stata criticata dalla minoranza che vi aveva visto la volontà di rendere la vita difficile ai camperisti. Nulla di tutto questo, Vallone spiega, infatti, che l'ordinanza «è mirata a impedire lo stazionamento dei camper in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie, dove per stazionamento deve intendersi non la semplice sosta ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo e altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade della città».

Non c'è stato dunque da parte dell'amministrazione alcun tentativo di «voler discriminare la categoria dei camperisti e anzi - prosegue Vallone - per i quali ricordiamo che nella città di Tropea ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area campeggio specifica, ubicata fra Tropea e Fagghella a ridosso del Porto di Tropea, previsto per i camperisti».



Il sindaco Gaetano Vallone

«Inoltre, spiega il sindaco, la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale oggetto della loro interpellanza trova il suo fondamento nell'articolo 50 del testo unico degli enti locali, che conferisce al sindaco della città pieni poteri in merito ad «urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica». Inoltre, detta ordinanza risulta legittimamente posta in essere, poiché ampiamente motivata, perché circoscrive a un'area specifica del territorio e perché detta area è interessata dai fenomeni di scarico abusivo di liquami e rifiuti organici». • (L.R.)

L'ARTICOLO sulla Gazzetta del Sud online GAZZETTA DEL SUD onLINE

26.8.2011

«Il divieto di sosta penalizza i camperisti»

Pierluigi Ciolli (rappresentante di categoria): il provvedimento del sindaco è in contrasto con la legge

Tropea. L'ex sindaco Adolfo Repice e l'ex assessore Giuseppe Rodolico chiedono la revoca dell'ordinanza con la quale il sindaco Gaetano Vallone vieta ai camperisti di sostare sul litorale cittadino.

Repice e Rodolico, del gruppo di opposizione, in una interrogazione indirizzata al sindaco Vallone e per conoscenza al prefetto Latella sostengono l'illegittimità dell'ordinanza stessa.

«Con decreto n. 1 del 13 agosto 2011 – si legge nell'interrogazione – ha vietato per ragioni di igiene pubblica, non bene specificate che attenterebbero “niente pò pò di meno” che alla pubblica incolumità, il parcheggio di camper dal ponte La Grazia siano alla salita di Rocca Nettuno. Il decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminati. È stato – aggiunge – più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta e le acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa lo scarico di liquami non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela al manufatto stradale deve essere sanzionata. Tra l'altro tale motivazione non può trovare una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. L'ordinanza che lei ha adottato – prosegue la nota – affronta un problema serio ma in modo illegittimo ed inefficace, potremo dire in maniera dilattentistica. A tacer del fatto che in località Roccette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua ordinanza non viene individuata sul territorio comunale, un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua

intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio».

L'interrogazione a firma di Repice e Rodolico conclude: «La circostanza che nella sua ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile dopione di quanto già previsto dal Codice della strada. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente. L'inciviltà – conclude la nota – manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è ovviabile intensificando i controlli. Sulla illegittimità dell'ordinanza interviene anche Pier Luigi Ciolli, del coordinamento camperisti il quale afferma che «l'ordinanza è palesemente in violazione della legge».(l.f.)



IL CAMPERISTA AL SINDACO

venerdì 26 agosto 2011

Da: Mario Ferrentino [mailto:mario.ferrentino@fastwebnet.it]**A:** sindaco@comune.tropea.vv.it**Cc:** Camp, Coordinamento Camperisti; SandroDAgostino@libero.it**Oggetto:** TROPEA, ordinanza anti camper

Signor Sindaco, in riferimento alla Sua ordinanza anti camper.

Non desidero farle perdere tempo perciò brevemente: se è vero quanto accertato dalla Polizia Municipale perchè gli agenti non hanno adottato provvedimenti adeguati per sanzionare i “maiali”?

Le chiedo ancora, Signor Sindaco, lei cosa ha fatto, sul territorio che amministra, per evitare che i “maiali” commettano atti delittuosi?

Per concludere, se esistono ed è vero alcuni “maiali”, non si può penalizzare tutta una categoria ma cercare di adottare iniziative e provvedimenti affinché non venga penalizzato il turismo itinerante.

Distinti saluti. Mario Ferrentino

1 settembre 2011

Il gazzettino di Tropeaedintorni.it
web indipendente dal 1994

Aprendo <http://www.tropeaedintorni.it/carissimi-lettori-si-ricomincia-0108/.html> l'intervista al Sindaco "rimandato a settembre" che replica sulla questione seguitando a confondere gli autoveicoli con i rimorchi nonché introduce il personale Codice della Strada dove il sostare per più ore si trasforma da sosta in stazionamento.

4 settembre 2011

Il gazzettino di Tropeaedintorni.it
web indipendente dal 1994

Aprendo <http://www.tropeaedintorni.it/carissimi-lettori-si-ricomincia-040911/.html> la risposta al Sindaco di Tropea da parte di Sandro D'Agostino.

IL CAMPERISTA AL SINDACO

Inviato: domenica 4 settembre 2011

Da: Sebastiano Passanisi

A: sindaco@comune.tropea.vv.it

Cc: prefettura.vibovalentia@interno.it; Coordinamento Camperisti

Oggetto: Sosta Camper divieto nel comune di Tropea

Egregio Sig. Sindaco, senza voler entrare nella polemica politica attualmente in corso nella Sua città, mi riferisco solamente a quanto apparso di recente sulla stampa locale.

Nell'articolo a pag.44 della Gazzetta del Sud del 4/9/11:

1) Lei riferisce che "l'ordinanza è mirata a impedire lo stazionamento dei camper in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie dove per stazionamento deve intendersi non la semplice sosta ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in campeggio abusivo per le strade della città";

2) Lei precisa che "non ha voluto discriminare la categoria dei camperisti e attigui, per i quali nella città ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area camping specifica";

3) sempre nello stesso articolo si legge che "la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale trova fondamento nell'art. 50 del testo unico degli enti locali, che conferisce al sindaco pieni poteri in merito ad urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica";

4) ordinanza "circostrita a un'area specifica del territorio perché interessata dai fenomeni di scarico abusivo di liquami e reflui organici;

Al riguardo vorrei chiederLe:

a) Lei è mai salito su un camper? Se lo avesse fatto si sarebbe accorto che ogni Autocaravan è munito di dispositivi idonei per la raccolta di "liquami e reflui organici" e autosufficiente per parecchi giorni;

b) -La sosta e il divieto di campeggio delle autocaravan sulle strade sono sufficientemente regolamentati dal Codice della Strada;

c) Non chiarisce chi "scarica abusivamente liquami e reflui organici nell'area specifica del territorio" (potrebbero essere delle fogne mal funzionanti del Suo comune o qualche stabilimento balneare esistente nell'area interessata);

d) Lei riferisce di "non aver voluto discriminare la categoria dei camperisti ed attigui" allora come bisogna interpretare i vari cartelli di sosta vietata da Lei fatti applicare lungo la strada con la dicitura generica "per caravan e similari" e senza che sul retro riportino gli estremi dell'ordinanza (si allega foto);

Le chiedo se non sia il caso di revocare detta ordinanza secondo il principio dell'autotutela o in mancanza intervenga la Prefettura di Vibo Valentia per evitare assurdi e onerosi contenziosi alle pubbliche amministrazioni e alle famiglie in autocaravan in caso di contravvenzioni per questo **abusivo divieto** adottato in contrasto con le numerose Leggi dello Stato e disposizioni ministeriali che disciplinano la sosta delle autocaravan.

Nell'attesa di una Sua gentile risposta in merito, La saluto cordialmente.

Sebastiano Passanisi



COMUNE DI CERVETERI (RM)

IL COMUNE PERSEVERA NELL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI ANTI-CAMPER

Anziché rimuovere le sbarre illegittime disseminate sul lungomare, il Comune di Cerveteri ha emanato una nuova ordinanza n. 55 del 16 luglio 2012 con la quale vieta in tutto il territorio comunale, *"lo stazionamento e la sosta permanente" nonché le "attività...mediante... autocaravan...usati impropriamente ...ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna"*.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha saputo dell'ordinanza grazie alla segnalazione di un associato e si è tempestivamente attivata chiedendo al Sindaco di Cerveteri di modificarla in quanto equivoca e ingiustamente limitativa della sosta delle autocaravan. In realtà, l'ordinanza n. 55/2012 è l'ennesima dimostrazione della vocazione *anti-camper* del Comune di Cerveteri. Infatti, il provvedimento s'inserisce in un quadro di interventi amministrativi di dubbia legittimità in merito ai quali l'Associazione si è già attivata.

In particolare... via Campo di Mare e Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Anche la Polizia Locale sollecita la rimozione di divieti e sbarre anticamper.

Il Comune risponde che le sbarre non possono essere rimosse perché insistono su una proprietà privata ma un'ambulanza aveva perso tempo prezioso per trovare l'uscita senza sbarre!

Il Comune di Cerveteri vieta la sosta alle autocaravan e non interviene per la rimozione di sbarre in quanto installate su aree private pur rappresentando i manufatti un pericolo per la sicurezza stradale, l'incolumità di persone e cose come già dimostrato da fatti accaduti.

Già nel dicembre 2009, in accoglimento dell'istanza presentata da AS.SO.VO.VOCE, un'organizzazione di volontariato di Cerveteri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva diffidato il Comune di Cerveteri a rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti in località Campo di Mare.

Il Ministero richiamava l'attenzione dell'amministrazione circa le responsabilità civili e penali derivanti da un'eventuale attività omissiva. Ciò anche in considerazione di un grave incidente causato dagli illegittimi manufatti. Infatti, come si legge nella nota ministeriale, le sbarre avevano ritardato i soccorsi a una persona che stava annegando.

Come da sempre evidenziato anche dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la presenza delle sbarre compromette la sicurezza stradale anche limitando la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile.

Alla luce di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan e delle sbarre al fine di ottenere la rimozione delle sbarre e dei segnali illegittimi.

In risposta, il Comandante della Polizia locale ha sollecitato il Sindaco e il responsabile del servizio manutenzione del Comune di Cerveteri a evadere l'istanza di accesso e rimuovere le sbarre.

Il Comune di Cerveteri ha risposto all'istanza di rimozione delle sbarre nei parcheggi del Lungomare dei Navigatori Etruschi precisando che le aree in questione sono di proprietà privata e in base alle previsioni del Piano regolatore generale non sono destinate alla viabilità. In particolare, le strutture metalliche delle quali si richiede la rimozione sono state installate dalla società Ostilia s.r.l. proprietaria dell'area, come reso noto anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Amministrazione comunale si limita a riferire in merito alle sbarre del parcheggio di proprietà della società Ostilia s.r.l. trascurando tutte le altre esistenti sullo stesso lungomare istituite con ordinanza n. 33 dell'11 agosto 2010.



FATTI e AZIONI

Il camperista racconta:

"Il 2 gennaio, ho avuto occasione di recarmi a Cerveteri (RM) con la mia famiglia ed una coppia di amici con due bambini per visitare le necropoli etrusche. Premetto che io, mia moglie e mio figlio eravamo in camper ed i nostri amici in auto. Posso dire che è stata una gita interessante in quanto i siti archeologici sono veramente splendidi (dove vi è un ampio e comodo parcheggio in cui ho trovato altri camperisti). Dopo pranzo, abbiamo deciso di fare una passeggiata sulla spiaggia di Marina di Cerveteri e qui ho avuto la solita brutta sorpresa che un camperista ormai è abituato ad avere: in via Campo di Mare, dopo il cavalcavia della linea ferroviaria, un cartello con un bel "divieto di sosta in tutto il comprensorio a roulotte, tende e campers". Giunti poi al Lungomare dei Navigatori Etruschi (foto 1), un enorme parcheggio a ridosso degli stabilimenti balneari era completamente protetto dalle famigerate sbarre anticamper (foto 2), senza che vi fossero impedimenti di natura tecnica per limitare l'altezza, anche perché le suddette sbarre avevano accanto delle barriere basse apribili (foto 3) per consentire il passaggio dei mezzi alti, probabilmente per i fornitori degli stabilimenti; nella parte sud del lungomare, un altro bel cartello (foto 4 e 5) con il divieto di sosta riportante il numero di ordinanza comunale n. 10/81 del 1/06/1981. Ovviamente, da appartenente alle forze dell'ordine quale sono, suppongo che tale ordinanza sia stata emessa in forza del Codice della Strada allora vigente che, naturalmente, è stato abrogato nel 1992 con la legge n. 285 del 1992. Non penso che tale ordinanza abbia ancora valore. Non oso immaginare quanti camperisti, fino ad oggi, siano stati sanzionati in forza di tale ordinanza dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e che per evitare lunghi contenziosi abbiano pagato i verbali senza contestarli. In fondo al lungomare, infine, altre barriere a proteggere tutto il parcheggio (foto 6). Sono comunque riuscito ad entrare nel parcheggio, in quanto alcune delle sbarre basse erano aperte (vi erano già 2 camper parcheggiati); i miei amici ovviamente erano in auto per cui, per loro, non ci sarebbe stato problema. Posso dire che l'intera zona del parcheggio è lunga più di tutta la via del Lungomare ed è molto larga come si può vedere anche da GOOGLEMAP e se ben sfruttata ed utilizzata, avrebbe la possibilità di ospitare auto e camper tranquillamente. Ritengo assurdo che un'amministrazione comunale, con una risorsa del genere non abbia la lungimiranza di attrezzarla per il turismo itinerante. Attualmente appariva molto trascurata con molte zone sconnesse e rese quasi inaccessibili da arbusti, sporcizia e cumuli di sabbia. Spero che quanto descritto possa esservi utile per intraprendere sia una proficua azione per la tutela della nostra categoria, sia un dialogo costruttivo con il Comune di Cerveteri (sperando che l'attuale amministrazione comunale sia disposta al dialogo) per favorire in futuro un più sereno turismo itinerante per noi camperisti in quelle belle zone".

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Cerveteri.

2 dicembre 2011

Con formale istanza di accesso, si chiedeva al Comune e al Comando di Polizia municipale di Cerveteri di fornire i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan in via Campo di Mare e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio in via Lungomare dei Navigatori Etruschi.

13 dicembre 2011

Con nota prot. 1232/2011, il Comandante della Polizia locale di Cerveteri, Col. Cav. Marco Scarpellini, trasmetteva l'istanza di accesso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Cerveteri evidenziando che *"l'apposizione della segnaletica stradale in loc. Campo di Mare, lungomare dei Navigatori Etruschi, non risulta che sia stata posta in opera con provvedimento o su disposizione di questo Comando. Nel contempo si sollecita la rimozione dei manufatti descritti in oggetto, già richiesta con nota n. 27378 del 28/06/2010, al fine di evitare pericoli per persone e cose, adeguando la segnaletica alle prescrizioni del C.d.S. I manufatti in argomento, peraltro, non sono in grado di limitare l'accesso ai camper sulla spiaggia, in quanto sono previsti altri varchi che lo consentono. A tal proposito era già intervenuta una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 03/12/2009 prot. n. 104654 con la quale si censurava tale apposizione evidenziandone la pericolosità per la circolazione"*.

9 gennaio 2012

Alla luce della nota del Comandante della Polizia locale prot. 1232/2011, si chiedeva al Comune di Cerveteri di confermare la rimozione della segnaletica illegittimamente installata nonché delle sbarre presenti nel parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Si insisteva altresì nella richiesta dei provvedimenti istitutivi sia della segnaletica sia delle sbarre non essendo stata evasa l'istanza di accesso del 2 dicembre 2011.

19 luglio 2012

Si rinnova l'istanza di accesso ai provvedimenti istitutivi dei segnali che limitano la circolazione delle autocaravan e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

19 luglio 2012

Non avendo ricevuto alcuna risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, si sollecitava il Comune di Cerveteri affinché provvedeva alla rimozione delle sbarre.

31 agosto 2012

Con nota prot. n. 31125, il Comune di Cerveteri rispondeva all'istanza di rimozione delle sbarre nel parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi precisando che l'area in questione è di proprietà privata e in base alle previsioni del Piano regolatore generale non è destinata alla viabilità. In particolare, le strutture metalliche delle

quali si richiedeva la rimozione sono state installate dalla società Ostilia srl proprietaria dell'area, come reso noto anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

13 settembre 2012

Si sollecitava il Comune di Cerveteri affinché intervenisse per la rimozione delle sbarre nelle aree del Lungomare dei Navigatori Etruschi di proprietà della società Ostilia s.r.l. rappresentando tali manufatti un pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità di persone e cose. Peraltro, si rammentava al Comune che già con ordinanza n. 6 del 25 febbraio 2010 l'amministrazione aveva ordinato alla società Ostilia di ripristinare la sicurezza delle aree di proprietà privata. Alla luce di tale ordinanza, non si comprendeva la ragione per cui il Comune avesse declinato la propria competenza pur essendo manifesta la pericolosità delle sbarre come già dimostrato da fatti accaduti nel 2009 e denunciati da AS.SO.VO.VOCE, un'organizzazione di volontariato di Cerveteri.

13 settembre 2012

Non avendo ricevuto risposta all'istanza di accesso del 19 luglio 2012, si chiedeva nuovamente al Comune e alla Polizia locale di Cerveteri di fornire copia dei provvedimenti istitutivi della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nel Comune di Cerveteri.

19 settembre 2012

Il Comune di Cerveteri trasmetteva:

- l'ordinanza n. 10 del 01 giugno 1980 istitutiva, tra le altre, del divieto di sosta alle autocaravan *'in tutto il comprensorio ed in modo particolare nella zona compresa tra il lungomare e la battigia'*;
- l'ordinanza n. 33 dell'11 agosto 2010 istitutiva, tra le altre, del *'divieto di accesso all'area antistante il lungomare dei navigatori ai mezzi di altezza superiore a mt. 2,20 eccettuati i mezzi di rifornimento alimentare, di soccorso e di pulizia, da attuare mediante installazione di limitatori di altezza'*;
- la delibera di Giunta n. 129 del 7 luglio 2009, relativa alla transazione raggiunta con la società Ostilia s.r.l. a seguito dei contenziosi in essere con l'amministrazione comunale e derivanti dalla condotta inadempiente della società.

27 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva al Comune di Cerveteri di revocare l'ordinanza n. 10 del 1° giugno 1981 in quanto assolutamente priva di motivazione con conseguente rimozione della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan.

27 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone istanza al Comune di Cerveteri affinché venga modificata l'ordinanza n. 33 dell'11 agosto 2010 istitutiva delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel lungomare dei Navigatori Etruschi.

28 settembre 2012

Dopo aver letto il presente comunicato stampa, un'associata rende noto lo spiacevole episodio al quale ha

assistito qualche mese prima nel Lungomare dei Navigatori Etruschi: un'ambulanza intervenuta per prestare soccorso non riusciva a trovare un'uscita senza sbarre.

Da: omissis per privacy

Inviato: venerdì 28 settembre 2012 09:18

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: CERVETERI E SBARRE, documento completo in allegato

Se può tornare utile, qualche mese fa abbiamo assistito ad un episodio poco piacevole accaduto proprio sul Lungomare dei Navigatori. Un'ambulanza, chiamata per soccorrere una persona che aveva avuto un malore, ha perso un bel po' di tempo per ritrovare l'uscita senza sbarre! Distinti saluti *Omissis per privacy*

2 ottobre 2012

Un associato segnalava all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che nel Comune di Cerveteri alcuni segnali stradali erano stati coperti con fogli di carta sui quali si leggeva *"Ordinanza del Sindaco n. 55 del 16 luglio 2012. Divieto di stazionamento e sosta permanente per roulotte, camper, tende, sacchi a pelo, carovane e veicoli attrezzati per uso abitativo o trasporto di spettatori viaggianti nel territorio comunale"*.

2 ottobre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti acquisiva l'ordinanza n. 55/2012 tramite l'albo pretorio online del Comune di Cerveteri.

9 ottobre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, esaminato il testo dell'ordinanza n. 55/2012, chiedeva al Sindaco di Cerveteri di modificarla poiché equivoca. Infatti, pur essendo evidente che l'intento dell'amministrazione fosse quello di vietare il campeggio, di fatto si limitava anche la sosta delle autocaravan.

13 ottobre 2012

Il Comandante della Polizia locale di Cerveteri in risposta all'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 10/1981 comunicava che: *"...L'ordinanza in argomento veniva, di fatto, a decadere con l'approvazione alla fine degli anni 80 del nuovo regolamento di Polizia Urbana a sua volta nuovamente aggiornato con il Nuovo Regolamento di Polizia Locale approvato nell'anno 2008. In effetti non risulta che siano state accertate violazioni alla predetta ordinanza in tema di sosta di camper e simili non potendo trovare la medesima alcuna applicazione plausibile..."*

15 ottobre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti insisteva per l'annullamento dell'ordinanza n. 10/918 e la rimozione della segnaletica.

22 novembre 2012

Non avendo ricevuto risposta all'istanza del 15 ottobre, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti chiedeva l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riguardo all'ordinanza n. 10/1981 e alla relativa segnaletica.

COMUNE DI META (NA)

IL COMUNE SBAGLIA MA IL FUNZIONARIO DELLA PREFETTURA AVALLA,
NON APPLICANDO LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
ECCO L'ITALIA CHE SPERPERA E NON PRODUCE

Alla luce di detti fatti è ormai imperativo:

1. accorpare i comuni sotto i 35.000 abitanti perché si eliminerebbero decine e decine di sindaci che oggi, come nel caso di Meta, possono violare ripetutamente la legge nazionale, danneggiare le famiglie in autocaravan e inibire lo sviluppo economico del paese;
2. far sanzionare a livello economico i funzionari delle Prefetture che non applicano le direttive del Ministero dell'Interno.

Con ordinanza n. 104 del 09 dicembre 2002, il Comune di Meta ha istituito in Corso Italia un divieto di transito *«per gli autocarri di qualsiasi portata, autobus, autobus di linea che non effettuano fermate intermedie sul predetto tratto, automezzi del servizio N.U. di altri Comuni, caravan e autocaravan, con esclusione dei mezzi del servizio pubblico della Circumvesuviana, della Sita, della N.U. raccolta nel Comune di Meta e di emergenza.* In sintesi, alla base della limitazione imposta in Corso Italia con ordinanza n. 104/2002 vi è unicamente l'esigua ampiezza della carreggiata.

Una motivazione generica, non supportata da idonea attività istruttoria oltre che illogica con riferimento al contenuto ordinatorio del provvedimento. Infatti, se la criticità attiene alle dimensioni della strada non si comprende perché il divieto sia imposto per tipologie di veicoli piuttosto che per tutti i veicoli aventi dimensioni incompatibili con quelle della strada.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è già intervenuta chiedendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Meta delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada.



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Meta.

9 gennaio 2012

La Polizia municipale di Meta notifica a un nostro associato un verbale di accertamento con il quale si contesta la violazione dell'art. 7 comma 1 comma 13 del Codice della Strada perché circolava in autocaravan in direzione Meta-Napoli *'nonostante l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2001 ne vietasse la circolazione, come da relativo segnale stradale'.*

21 febbraio 2012

Il camperista ricorre alla Prefettura di Napoli per l'annullamento del verbale.

18 luglio 2012

La Prefettura di Napoli respinge il ricorso ingiungendo il pagamento della somma di euro 180,00.

9 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Meta di trasmettere copia dell'ordinanza n. 104/2002.

17 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Meta delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada.

17 agosto 2012

Per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò, il camperista ricorre al Giudice di Pace di Sorrento per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. Il 19 dicembre 2012 si svolgerà la prima udienza.



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

